



LEGIONE CARABINIERI "ABRUZZO E MOLISE "

Stazione di Ortona

tel. 085/9069600 - fax 085/9069620 - e-mail tch27024@pec.carabinieri.it

VERBALE di ricezione denuncia orale sporta da:
BACCILE GENNARO nato a Crecchio (CH) il 19/09/1951, cittadinanza: Italiana, di sesso maschile, codice fiscale: BCCGNR51P19D137I, residente in Lussemburgo in ROUTE DE LONGWY NR. 353, tel. 3476793660, email: genbacci@gmail.com, stato civile: coniugato/a, professione: Pensionati, identificato mediante patente di guida nr. U12V84392N rilasciata in data 19/09/1951 da Uff. centrale operativo ul c/o ministero trasporti di Roma e relativa a Esposto finalizzato a Denuncia Querela.

Il giorno 01/02/2021 alle ore 18:17, negli uffici del comando in intestazione, avanti al sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Mar. Antonio Veri' effettivo al suddetto Reparto, dà atto che è presente la persona in epigrafe compiutamente generalizzata, la quale denuncia quanto segue: ---//
 "In qualità di Portavoce Nazionale ex art. 12 dello Statuto della SOS SALVA ITALIA , domiciliato presso la sede Legale della stessa SOS SALVA ITALIA in Ortona (CH), Via Giovanni XXIII nr. 188/190, con la presente consegno l'allegato Esposto finalizzato a Denuncia Querela per i membri che saranno ritenuti indiziati di colpevolezza del Collegio nelle persone dei Magistrati: Giovanni Mammone, Pietro Curzio, Francesco Tirelli, Giuseppe Bronzini, Ettore Cirillo, Umberto Berrino, Pasquale D'Ascolta, Carlo De Chiara, Franco De Stefano. Il presente esposto è composto da nr. 12 pagine di cui 24 facciate dattiloscritte ed allegati costituiti da nr.59 pagine di cui 108 facciate stampe." ---//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte: ---//

SOS SALVA ITALIA, tipo sede Legale, altro nr. 0000000, con sede in a Ortona (CH) in GIOVANNI XXIII NR. 188/190, c.a.p. 66026 è stata vittima di ABUSO DI UFFICIO il giorno 20/06/2018 in ora sconosciuta. ---//

Il fatto è avvenuto a Roma (RM). ---//

Per quanto precede sporgo formale denuncia/querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione.---//

Mi riservo la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale.---//

A.D.R.: Non ho altro da aggiungere né da modificare.---//

Si dà atto che la persona offesa dal reato è stata resa edotta delle informazioni, facoltà e diritti di cui all'art. 90 bis del C.P.P.---//

A norma dell'art. 107 delle norme di attuazione del C.P.P. (D.L.G. 28.07.1989 n. 271), si rilascia copia della presente per gli usi consentiti dalla legge.---//

Le operazioni si sono concluse alle ore 18:47 del 01/02/2021 coincidenti con la chiusura del verbale. ---//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. ---//



**Alla Procura Della Repubblica presso il Tribunale di Perugia Competente
per i reati commessi dai Magistrati attivi presso le Corti in Roma**

SEZIONI UNITE N° 16303 DEL 20\6\2018 SULLA CMS USURARIA.

**ESPOSTO FINALIZZATO A DENUNCIA QUERELA PER I MEMBRI, CHE
SARANNO RITENUTI INDIZIATI DI COLPEVOLEZZA DEL COLLEGIO NELLE
PERSONE DEI MAGISTRATI**

**Giovanni Mammone, Pietro Curzio, Francesco Tirelli, Giuseppe Bronzini,
Ettore Cirillo, Umberto Berrino, Pasquale D'ascola, Carlo De Chiara,
Franco De Stefano.**

ED ALTRI SOGGETTI CONCORRENTI

**Il Sottoscritto, Gennaro Baccile, nato a Crecchio (CH) il 19\9\1951 e
residente in L - Lussemburgo, Route De Longwy, 353, C. F. BCC GNR
51P19 D137I, quale Portavoce Nazionale ex Art. 12 dello Statuto della SOS
SALVA ITALIA e per questo atto domiciliato presso la Sede Legale della
stessa SOS SALVA ITALIA in Ortona (CH), Via Giovanni XXIII, 188\190,
Costituito con Atto notaio Edenio Franchi il 27\5\2017, Rep. N° 221155,
Progressivo N° 13473, esperto giurimetrico e CTP in migliaia di cause
bancarie, assistito dall'Avv. Luigi Iosa, del Foro di Foggia e con Studio in
Campobasso alla Via Umberto I, 18\A, Tel. 0874/98432 – Cell.
328/3238586 Mail: avv.luigi.iosa@gmail.com; Pec
iosa.luigi@avvocatilucera.legalmail.it), e dall'Avv. Filippo Grattagliano, del Foro di
Monopoli e con Studio in 70043 Monopoli (BA) alla Via Sant'Antonio 24,
Tel. 080\808568, Fax 080/4107776 – Cell. 338/6361445 Mail:
filippo@studiograttagliano.it; Pec: avv.filippograttagliano@pec.giuffre.it**

PREMETTE

Che la presente denuncia volge a censurare la interpretazione del testo di legge
riprodotto in appendice nella misura in cui la stessa diventa attività legislativa fondata
su FALSI DATI travestita da interpretazione, con chiara usurpazione della funzione del
potere legislativo che spetta, in base alla Costituzione della Repubblica, ad altro
potere dello Stato. Attività che, quindi, si traduce, anche se in modo improprio, in un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.



Che a parere del Sottoscritto, l'analisi della censurata sentenza dimostra l'esistenza di un preciso orientamento della Corte di Cassazione, in tema di contenzioso bancario, volto a trasformare l'esercizio della funzione di nomofilachia in un'attività legislativa di fatto che, nel caso in esame, si contrappone alle scelte compiute nella materia dal Legislatore della Legge N° 108/1996.

Che, ai fini della denuncia querela, per i reati e le persone da indagare che l'Autorità Giudiziaria competente vorrà rilevare, ritiene Utile esporre la Normativa Antiusura riprodotta in APPENDICE al presente atto prima di passare in rassegna i fatti giustificativi di presupposto di detti reati.

Tutto ciò **PREMESSO**, di seguito, il sottoscritto riproduce il principio di diritto e le argomentazioni guida contenute nella pronuncia della Sezioni Unite N° 16303\2018 (Doc. 0) enucleandone i veri e propri **ABUSI** fondati sui **FALSI** rispetto alla normativa in appendice riprodotta.

RILIEVO FATTI ESPRIMENTI IPOTESI DI REATO

1) Prima Parte del principio di diritto

«Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS)»

- 1.1) La Legge, da applicarsi e interpretarsi nel solco di cui all'Art. 12 delle Preleggi, non consente affatto una separata comparazione "del tasso effettivo globale d'interesse (n.d.e., TEG) praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS).
- 1.2) La normativa anti usura riprodotta in appendice non prevede alcuna Soglia riferibile alla CMS e non lascia alcuno spazio agli Organi Amministrativi di istituire detta Soglia riferibile alla CMS.
- 1.3) La delega c. d. in bianco che il Legislatore ha conferito agli Organi Amministrativi afferisce solo ed esclusivamente a due connotazioni Tecniche previste e disciplinate nei commi 1° e 2° dell'art. 2 della Legge N° 108\1996:
 - la **RILEVAZIONE** trimestrale, per singola categoria creditizia, di TEGM Unici e comprensivi di tutte le competenze, spese e commissioni, escluse le sole "imposte e tasse";
 - le **CATEGORIE OMOGENEE DI OPERAZIONI CREDITIZIE** annualmente individuate alle quali riferire dette RILEVAZIONI.
- 1.4) Preliminarmente, con Decreto Ministeriale annuale, sentita la Banca D'Italia, il Ministro del Tesoro (ora MEF) individua e classifica "le categorie di operazioni omogenee" e non le categorie di interessi, di commissioni o di spese.
Quindi, nessuna autonomia integrativa della norma può attribuirsi l'Organo Amministrativo e tan meno il Giudice di legittimità. Chi lo fa esprime **ABUSO**

sostituendosi al Legislatore quale regolatore di flussi di ricchezza da Categorie economiche ad altre.

- 1.5) In seconda battuta, il medesimo Ministro, sentita la Banca D'Italia, RILEVA il TEGM (Tasso Annuo Effettivo Globale) riferibile a ciascuna "categoria di operazione creditizia" e non ad altro. Quindi, il destinatario della norma legge e capisce che il Legislatore gli mette a disposizione TEGM e Tassi Soglia abbinati univocamente a specifiche "categorie di operazioni creditizie" e non Tassi Soglia abbinati ad altri Tassi o Commissioni.
- 1.6) Il principio di diritto, quindi, riscrive la norma e non la interpreta, facendogli dire ciò che il Legislatore non ha né scritto e né lasciato spazio di riempimento.
- 1.7) Si ritiene che tale principio di Diritto esprima un ABUSO, salvo altro reato che l'Autorità inquirente dovesse individuare.

2) Seconda Parte del principio di diritto

"eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia",

- 2.1) La norma citata e riprodotta in appendice di cui al comma 1° dell'Art. 2, Legge N° 108\1996, impone e vincola l'Organo Amministrativo a RILEVARE un Unico TEGM (Tasso Annuo Effettivo Globale) "riferito ad anno", e non una CMS separata dalle altre componenti di costo del credito erogato (comma 4° dell'Art. 644 C. P.).
La CMS rilevata, peraltro, risulta completamente dissociata dal riferimento annuo ma - come afferma la sentenza - riferito allo "scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento".
- 2.2) Il Legislatore non ha lasciato alcuno spazio all'Organo Amministrativo di RILEVARE per la medesima "categoria di operazione creditizia" un TEGM espresso in ragione d'anno sul "credito erogato" ed un altro TEGM espresso in ragione fissa trimestrale sullo "scoperto massimo".
- 2.3) La conseguenza è che i Giudici della Suprema Corte esprimono un altro ABUSO, salvo altri reati che dovesse individuare l'Organo Inquirente, con i perniciosi e devastanti effetti a danno degli Utenti creditizi i quali, seppure singolarmente usurati con tracimazioni di Tassi Soglia di pochissimi punti percentuali, nella globalità di sistema il fenomeno esprime oggetto di reato assai significativo e comunque nell'ordine di centinaia di milioni di € come si proverà sub 5.3.1).

3) Terza Parte del principio di diritto

"calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia,"

- 3.1) L'ABUSO emergente da detta parte del principio di Diritto risulta ancora più evidente ed ingrandito dalla violazione anche della Legge N° 24\2001, riprodotta in appendice, la quale conferma senza alcun dubbio interpretativo che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
- 3.2) Il riprodotto principio di diritto afferma due FALSI:
 - uno riferibile al TEGM CMS e soglia CMS non prevista dalla Legge;

- l'altro connotato con la sola "CMS in concreto praticata" anziché primariamente con quella pattuita, promessa (comma 1° Art. 644 C. P. e citata norma di interpretazione autentica N° 24\2001).

4) Quarta Parte del principio di diritto

con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrando nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

- 4.1) La Legge (Art. 644, comma 4°, del C. P.) richiede ed impone la DETERMINAZIONE "del tasso di interesse usurario" e non di vari tassi e poi confrontarli. Ciò poiché il soggetto che la Legge intende proteggere deve essere messo in condizione di comprendere facilmente la unità di misura esprimente il costo del credito (TAEG) nella sua globalità. E non a caso nei lavori preparatori (Doc. 1, allegato resoconto della Seduta Camera Dei Deputati XXII Legislatura, del 6\10\1994), si parla e ci si riferisce al TAEG.
- 4.2) Il TAEG era ed è rimasto l'indicatore del costo Totale del credito istituito dalla CEE sin dal 1987 con il provvedimento N° 102 e recepito in Italia con D.M. 8\7\1992 per facilitare la trasparenza nei rapporti creditizi con il consumatore.
- 4.3) Ciò tanto è vero che la medesima Legge N° 108\1996, con l'Art. 2, comma 1°, impone la "RILEVAZIONE del "Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) comprensivo...." e non di separati tassi ognuno comprensivo di chissà cosa. Un solo Tasso per ogni "categoria di operazione creditizia".
- 4.4) Il Legislatore, quindi, ha voluto che ai fini del riscontro usurario si confrontassero due semplici percentuali (tassi): uno, quello DETERMINATO, con l'altro, quello RILEVATO, seppure incrementato secondo lo spread previsto dal comma 4° dell'Art. 2, Legge N° 108\1996.
- 4.5) E ciò il Legislatore ha disposto poiché era ben a conoscenza della semplicità e disponibilità statistica di singole espressioni percentuali su base annua esprimenti il costo globale percentuale di ogni "categoria creditizia" e già comprensivo di "commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo", resi disponibili dai Bollettini statistici trimestrali editi dalla Banca D'Italia, ex Art. 51 TUB (D.Lgs. N° 385\1993) che in appendice si riproduce.
- 4.6) E la prova che dette espressioni percentuali già comprendessero anche le CMS risiede proprio nelle appendici esplicative a detti Bollettini statistici ancor prima dell'entrata in vigore della legge N° 108\1996. Si allega (Doc. 2), a tal fine probatorio, estratto al Bollettino N° IV del 1998 con relativa appendice esplicative sulla formula e elementi inclusi nel calcolo dei tassi di interesse praticati dalle Banche, nonché Estratto del medesimo Bollettino 1996 (Doc. 3) che conferma la rilevazione di tutte le Competenze ai fini del calcolo dei tassi di interesse.
In Tecnica Bancaria le Competenze sintetizzano la somma degli interessi, delle CMS, delle Spese e di ogni altro onere trimestralmente addebitato.
- 4.7) Ma la conferma esplicative che Banca D'Italia già rilevava ex Art. 51 TUB i vari tassi di interesse comprensivi di tutte le Competenze e, si noti, anche delle CMS, è scolpita nella circolare, che si allega (Doc. 4), N° 251 del 17\7\2003 laddove a pag. II.4, nota 6, si precisa che nella segnalazione di spese e commissioni vanno incluse anche le commissioni di massimo scoperto.
- 4.8) Ora, se i Tassi di Interesse trimestrali rilevati statisticamente ai sensi dell'Art. 51 TUB, come da disposizioni Banca D'Italia, comprendono

anche le Commissioni di Massimo Scoperto, oltre a quant'altro risulta collegato al credito, gli stessi dovrebbero essere superiori ai TEGM RILEVATI ex comma 1°, Art. 2, Legge N° 108\1996 che tali CMS non comprendono.

- 4.9) La prova del FALSO emerge proprio dai dati incrociati della Banca D'Italia a decorrere dalla prima RILEVAZIONE dei TEGM nel periodo 1° ottobre 31 Dicembre 1996 esprimenti, per le aperture di credito in conto corrente (si allega quanto pubblicato sulla G. U. Serie Generale N° 72 del 2\4\1997, Doc. 5), un tasso del 13,19%, per la classe di importo oltre Lire 10.000.000, ed una separata rilevazione per le CMS pari allo 0,48%.

Complessivamente quindi, tra TEGM interessi e CMS risulta rilevata una percentuale del 13,57% (13,19% + 0,48%).

Ma dalla Tav. 11, che si allega (Doc. 6), riportata dal Bollettino statistico Trimestrale del 25 Marzo 1997, con riferimento a Dicembre 1996, la stessa Banca D'Italia dichiara che sui prestiti in conto corrente il Tasso medio nazionale è pari all'11,96% ivi comprese le CMS e tutte le altre competenze.

Tutt'al più, qualora non si volesse dare per comprese le CMS in detto 11,96%, le stesse, giusta relazione del Governatore della Banca D'Italia per l'anno 1996 (Doc. 7), ammontano ad un ottavo (0,125%) di punto percentuale e così per complessivo al 12,085% (11,96% + 0,125%).

- 4.9.1) Ma v'è di più, a voler concedere la rilevazione separata delle CMS, queste esprimono comunque un dato FALSO nelle rilevazioni trimestrali espresse in calce ai citati Decreti Ministeriali ex Legge N° 108\1996.

- 4.9.2) Il FALSO è presto detto. Si legge, come da allegato, per il II trimestre 1997 (Doc. 5) una CMS media rilevata dello 0,48%. Ma si legge altresì dall'allegata (Doc. 7) Relazione del Governatore della Banca D'Italia per l'anno 1996 (ma anche per gli anni successivi sino al 2002, atteso che dal 2003 i tassi rilevati ex Art. 51 TUB comprendono espressamente e senza alcun dubbio anche le CMS) che *"dal calcolo del tasso è esclusa la commissione di massimo scoperto"* e che la stessa *"è pari ad un ottavo di punto percentuale a trimestre"*. Le medesime note, si conferma, sono riprodotte nelle Relazioni del Governatore sino a quella riferibile all'anno 2002.

- 4.10) In tutti gli altri trimestri, è riscontrabile la medesima FALSITA'.

Solo per controprova e conferma si riferiscono le percentuali rilevate per le aperture di Credito in conto corrente sia ai sensi della Legge anti usura che dell'Art. 51 TUB, nel terzo trimestre 2003 allorchè, dal 17 Luglio 2003, è stata emanata da Banca D'Italia la citata e allegata (Doc. 4) circolare N° 217.

Dal Prospetto G.1.5.2. dell'allegato (Doc. 8), Estratto al Bollettino statistico N° IV del 2003 della Banca D'Italia, edito ex Art. 51 TUB, a Settembre 2003, con riferimento ai Tassi a breve termine sulle operazioni a revoca (verosimilmente le aperture di credito in C\C), si riscontra il tasso del 7,18% comprensivo, come visto, anche delle CMS e di tutte le competenze.

Dalla rilevazione dei TEGM, riferibili sempre al terzo trimestre 2003 e riportati nel DM esprimenti i Tassi Soglia validi per il 1° trimestre 2004 (Doc. 9), il tasso senza le CMS rilevato per le aperture di credito in conto corrente ammontava al 9,50% (Cfr. DM 1° trimestre 2004, Doc. 9). A tale TEGM, secondo la SS. UU. in commento, va aggiunta la CMS rilevata a parte e pari allo 0,69%, e così per Complessivo Tasso del 10,19%.

- 4.10.1) Ma si è visto e provato sia che la CMS dal 2003 in poi risulta già compresa nella rilevazione dei tassi, giusta citata Circolare Bankitalia 17\7\2003, N° 251 (Doc.

4), sia che la percentuale rilevata e fornita dall'ABI ammontava sino al 2002 ad un ottavo di punto, ovvero lo 0,125% (Doc. 7).

4.11) In merito alla CMS vi è da supporre, dunque, che sia espressa in termini percentuali e su base annua come vuole la norma di cui al comma 1° dell'Art. 2 Legge N° 108/1996, altrimenti se fosse riferibile al solo trimestre la vera percentuale annua corrisponderebbe al quadruplo, ovvero al 2,76% (0,69% x 4 trimestri). In tal caso la differenza tra i Tassi VERI, rilevati ex Art. 51 TUB (7,18%), e quelli FALSI, rilevati ex Legge 108\1996 (12,26%), sarebbe enorme e molto più che imbarazzante sia per il Ministro del TESORO (ora MEF) che per il suo ausiliario, Banca D'Italia.

Ma ancora più imbarazzante per i Giudici della Suprema Corte a Sezioni Unite che non si sono avveduti di formulare principi di diritto fondati su Dati FALSI, concorrendo nella commissione di eventuali reati.

4.12) Ma la illegittimità conseguente al FALSO sopra riferito non riguarda solo la inspiegabile differenza tra gli Interessi praticati dagli Intermediari creditizi, misurati ex Statistiche rilevate ai sensi dell'Art. 51 TUB, e tra gli interessi praticati ex rilevazione ai sensi della Legge N° 108\1996, bensì riguarda anche la metodologia di determinazione del TEG che, come noto, si fonda, secondo la Banca D'Italia e non smentita dalla Sezioni Unite N° 16303\2018, sulle seguenti formule matematiche

la prima applicabile fino al 31/12/2009

$$\frac{\text{interessi} \times 36.500}{\text{numeri debitori}} + \frac{\text{oneri} \times 100}{\text{accordato}}$$

e la seconda, applicabile per il periodo successivo a partire dal 01/01/2010, risulta essere

$$\frac{\text{interessi} \times 36.500}{\text{numeri debitori}} + \frac{\text{oneri annualizzati} \times 100}{\text{accordato}}$$

dove nella voce denominata "oneri" sono stati inclusi esclusivamente gli importi connessi all'erogazione del credito i quali, per il periodo antecedente al 31/12/2009, non includono le CMS, mentre per il periodo a partire dal 01/01/2010 si è tenuto conto anche di tali commissioni. Per quest'ultimo periodo inoltre, gli oneri, oltre a comprendere la Commissione di Massimo Scoperto, sono annualizzati cioè includono quelli addebitati nel trimestre di riferimento del calcolo e nei tre precedenti.

4.13) Per tutto quanto già riferito e documentato, si solleva l'eccezione di non pertinenza e non legittimità delle formule sopra riportate, normalmente disposte dalla Giurisprudenza e utilizzate dai consulenti Tecnici D'Ufficio per la DETERMINAZIONE del Tasso Usurario, atteso che le stesse sono quelle usate dalla Banca D'Italia per RILEVARE i TEGM, ma che non rispettano la Legge (Art. 644 C. P.) e come tali, la citata SS. UU. N° 16303\2018 avrebbe dovuto statuirne la disattenzione anziché limitarsi a mutuare ciecamente le FALSITA' statistiche della stessa Banca D'Italia confermando al paragrafo 6.4.2 e 6.4.3 della allegata sentenza (Doc. 0) che

"L'art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996 stabilisce, infatti, che «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle

per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari [...] nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione [...] sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale». La funzione dei decreti in questione è dunque essenzialmente di rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori. Ebbene, anche la rilevazione dell'entità delle CMS è contenuta nei decreti emanati nel periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008. La circostanza che tale entità sia riportata a parte, e non sia inclusa nel TEGM strettamente inteso, è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che (come si è già anticipato e come ci si accinge a spiegare più puntualmente nel paragrafo che segue) viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell'istituto. Tale dato formale - è appena il caso di aggiungere - è destinato a cedere rispetto a consolidati principi di conservazione degli atti giuridici.

6.4.3. La comparazione di cui trattasi si rivela soltanto più complessa (peraltro non eccessivamente), perché le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi (a differenza degli interessi, si calcolano sull'ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo), devono conseguentemente essere oggetto di comparazione separata - ancorché coordinata - rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del TEGM. La stessa Banca d'Italia, del resto, preso atto degli orientamenti che andavano profilandosi nella giurisprudenza di merito sulla rilevanza delle commissioni di massimo scoperto agli effetti dell'usura presunta, nel Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 ha indicato modalità di comparazione che tengono conto appunto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto. Secondo tali indicazioni, la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, «il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle» (il comma 4 dell'art. 2 legge n. 108 del 1996, prima della modifica introdotta con il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con modif. nella legge 12 luglio 2011, n. 106, prevedeva appunto che il tasso soglia era costituito dal TEGM aumentato della metà). «Peraltro - prosegue la Banca d'Italia - l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto RICHIEDERE fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine"). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge».

Tali modalità (cui fa sostanzialmente cenno la stessa Cass. Sez. Prima civile n. 12965 del 2016, cit.) appaiono rispettose del dettato normativo, rispondendo all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, delle condizioni praticate in concreto con quelle previste quale soglia dell'usura, e di rilevare il superamento di tale soglia tutte le volte in cui la banca abbia effettivamente preteso dal cliente corrispettivi eccedenti la stessa."

- 4.14) Basta un banale esempio per provare che l'applicazione di principi e conseguenti procedure matematiche sub 4.12) ritrascritte, disposte dalla Giurisprudenza e che la Sezioni Unite in commento avrebbe dovuto censurare, violano apertamente la Legge anti usura.
- 4.15) Ci si ponga al primo trimestre (il II del 1997) di entrata in vigore della Legge 108\1996, esprimente i seguenti dati per le aperture di credito in C\C (si allega il relativo DM, Doc. 5)

Tasso Soglia oltre Lire 10.000.000 = 19,785%

CMS Media rilevata = 0,48% con CMS Soglia pari allo 0,72% (0,48% x 1,5)

Si supponga uno scoperto di C\C di equivalenti € 100.000,00 invariato per tutto il trimestre con la seguente evidenza contabile, a fine trimestre, conseguente alle seguenti condizioni limite:

Tasso di Interesse Nominale annuo, o Tasso Annuo Nominale (TAN) = 1%;
 CMS fissa trimestrale = 18%, anziché un ottavo di punto come provato e documentato;
 Spese istruttoria fido equivalenti € 200,00 trimestrali.

A fine trimestre composto di 91 giorni (1° Aprile - 30 Giugno 1997) si avrà la seguente situazione contabile:

Fido ACCORDATO = € 100.000,00
 Fido Utilizzato = € 100.000,00
 Numeri Debitori = 100.000,00 x 91 = 9.100.000
 Interessi debitori = 9.100.000 x 1% / 365 = 249,32
 CMS = 100.000,00 x 18% = € 18.000,00
 Spese collegate al credito = € 200,00

Competenze TOTALI *Collegate al Credito Erogato* = € 249,32 + € 18.000,00 + € 200,00 = € 18.449,32

Determinazione del TAEG in esecuzione normativa Art. 644, comma 4° del C. P., definendo, TANG il Tasso Annuo Nominale Globale determinato quale percentuale senza alcun effetto capitalizzazione di tutte le competenze *collegate al credito* rispetto al *CREDITO EROGATO* (Art. 644, comma 4°, del C. P.) che nel caso di specie sarà

$$\text{TANG} = \frac{18.449,32 \times 36.500}{9.100.000} = 74\%$$

La controprova è che applicando il 74% per 91 giorni allo scoperto di 100.000,00 € si avrà esattamente

$$\frac{100.000,00 \times 74\% \times 91}{100.000} = 18.449,32$$

Dalla matematica elementare si hanno le seguenti relazioni



$$\text{TAEG} = \left\{ \left[\frac{1 + \text{TANG}}{365/91} \right]^{(365/91)} \right\} - 1$$

$$\text{TAEG} = \left\{ \left[\frac{1 + 74\%}{365/91} \right]^{(365/91)} \right\} - 1 = 97,214\%$$

Questa la vera percentuale annua dettata dalla Legge e che corrisponde sia con la scienza matematica sia con il senso comune di percepire il costo del credito su base annua. Ed è anche la ragione per cui la Suprema Corte Penale (sentenza N° 46669\2011) quasi impone di disapplicare le Istruzioni della Banca D'Italia e su cui la Sezioni Unite Civili N° 16303\2018 ha omesso di pronunciarsi statuendo principio di diritto fondato su DATI FALSI e commettendo ABUSO. Anzi, come riprodotto sub 4.13), la SS. UU N° 16303\2018 conferma che

“La circostanza che tale entità sia riportata a parte, e non sia inclusa nel TEGM strettamente inteso, è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che (come si è già anticipato e come ci si accinge a spiegare più puntualmente nel paragrafo che segue) viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell'istituto.”

Nel Caso specifico, benchè limite (ma la Legge deve funzionare sempre, soprattutto deve evitare ABUSI dei quali i furbi e delinquenti si avvalgono proprio operando “al limite”), infatti, 18.449,32 € in tre mesi composti da 91 giorni rapportati ad anno è facile percepire che assomma a 74.000,00 € (18.449,32 X 365/91), che poi considerandovi l'effetto capitalizzazione si eleva a ben 97.214,00 €. Si ricorda, a fronte di 100.000,00 € di credito utilizzato nel trimestre.

Quindi, dal confronto tra il Tasso Soglia del 19,785% ed il TAEG del 97,214% anche l'analfabeta capisce di essere stato usurato e, soprattutto, il Banchiere sa che sta usurando. Altro che *“dato formale non incidente sulla sostanza”*.

Ma ora si evidenzia il computo del TEG secondo le *“pedissequae”* istruzioni Bankitalia fatte proprie dalla Giurisprudenza e non censurata, anzi avallata dalla SS. UU. di che trattasi. E come ogni avallante si ritiene ne debba rispondere.

Sostituendo i Valori si ha quanto segue

$$\text{TEG} = \frac{249,32 \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI (9.100.000)}} + \frac{200 \times 100}{\text{ACCORDATO (100.000)}} = 1\% + 0,2\% = 1,02\%$$

Pura follia!

Se ciò fosse minimamente sostenibile sotto il profilo della follia giudiziaria allora dal 2 Aprile 1997 gli Usurari Criminali avrebbero potuto utilizzare la Legge per violarla. Se non lo hanno fatto in massa è perchè non sono professionisti del credito raffinati come i banchieri e non sono stati furbi per farsi consigliare su come aggirare la norma così come, invece, possono continuare a fare i Banchieri con l'utilizzo delle esposte formule disposte dalla Banca D'Italia, confermate dalla giurisprudenza e fatte proprie

dalla SS. UU. in esame nei principi logici (quindi anche tecnici) anziché censurarle; come meglio di seguito PPROVATO.

Protezione, anzi, che con la Sezioni Unite assume il massimo grado di garantismo.

Si applica ora il principio c. d. del Margine di cui alla citata pronuncia SS. UU. N° 16303\2018 alla medesima fattispecie esemplificata.

TEG Interessi + Oneri = 1,02%

Margine disponibile su TEG Interessi + Oneri = 19,785% - 1,02% = 18,765%

TEG CMS = 18%

Margine utilizzato su TEG CMS = 0,72% - 18% = -17,28%

Somma dei due margini = 18,765% - 17,28% = 1,485%.

Quindi, si avrebbe un margine ancora utilizzabile, secondo il principio sancito dalla Sezioni Unite N° 16303\2018 e non emergerebbe USURA.

Se prima è stata definita FOLLIA l'esito del confronto determinativo del TEG secondo le raccomandazioni Bankitalia, qui si è di fronte a FOLLIA DEMENZIALE (!), forse sarebbe meglio definirla "CRIMINALE" (criminalità economica). Perché sembra che sia la Sezioni Unite a legittimare l'attività USURARIA degli intermediari creditizi. **A meno che.....**

A meno che, volendo giudicare con attenuanti la sconsiderata pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, non si determini il TEG CMS, come la legge 108\1996 impone all'art. 1, comma 2°, su *base annua* e considerando l'effetto capitalizzazione, partendo dal presupposto letterale della medesima norma che impone all'Ausiliario del Ministro, ovvero alla Banca D'Italia, di operare la *rilevazione* dei Tassi, quindi anche della percentuale delle CMS, "*riferite ad anno*", ovvero *su base annua*.

In tal modo si ha quanto segue.

TEG Interessi + Oneri = 1,02% che, sottoposto a capitalizzazione e ricondotti gli Oneri a base annua, diviene

TANG INTERESSI + ONERI = 1% + 0,2% x 365/91 = 1% + 0,802% = 1,0802%

TAEG = $\left\{ \left[\frac{1+1,0802\%}{(365/91)} \right]^{(365/91)} - 1 \right\} = 1,0846\%$

Margine su TEG Interessi + Oneri = 19,785% - 1,0846% = 18,7004%

TEG CMS = $\left[(1+18\%)^{365/91} \right] - 1 = 94,231\%$

Margine su TEG CMS = 0,72% - 94,231% = - 93,511%

Somma dei due margini = 18,7004% - 93,511% = -74,8106%.

Così tradotta la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, benchè non misuri correttamente il TAEG, ma comunque elimina la sospetta FOLLIA giurisprudenziale. Operando la determinazione usuraria in tutti gli altri trimestri successivi al II del 1997 si ha costante conferma di presunta Detta Follia.

Si fa notare che lo 0,48% di CMS rilevata, secondo la Banca D'Italia, per il II trimestre 2007 corrisponde quasi al risultato di un ottavo di punto (0,125%) moltiplicato per 4 trimestri. Quindi, pare esservi quasi perfetta corrispondenza tra quanto Dichiara il Governatore della Banca D'Italia nelle appendici alla Sue relazioni annuali sopra citate (Doc. 7) e quanto risulta in calce ai primi DM sui Tassi Soglia in tema di CMS su base annua.

Rimane sempre oscuro il mistero statistico espresso nelle rilevazioni dei Tassi ex Art. 51 TUB, che con il riferimento (Doc. 4, Doc. 6 e Doc. 13) alle "Competenze" comprende anche le CMS ed esprime Tassi inferiori ai TEGM ex Legge N° 108\1996, che tali CMS escludono.

4.16) Il caso limite è stato esaminato per far comprendere la gravità delle conseguenze applicative a cui dà luogo la disattenta se non illegittima giurisprudenza della Suprema Corte di che in commento.

Ma è facilmente dimostrabile che anche nei casi normali, eseguendo correttamente i calcoli, emerge supero del Tasso Soglia laddove secondo la Sezioni Unite, invece, si resterebbe nella legalità.

4.17) A titolo sempre esemplificativo ma con dati possibili, plausibili ed in concreto riscontrabili, **ci si ponga** al primo trimestre del 2006 (inizio applicazione della circolare Banca D'Italia N° 1166966 del 2\12\2005 (Doc. 10), fatta propria dalla Sezioni Unite in esame, con il DM Tassi Soglia esprimente i seguenti dati per le aperture di credito in C\C (si allega il relativo DM, Doc. 11):

Tasso Soglia oltre € 5.000,00 = 14,07%;

CMS Media rilevata = 0,82% con CMS Soglia pari all'1,23% (0,82% x 1,5).

Si supponga uno scoperto di C\C di € 100.000,00 invariato per tutto il trimestre, a fronte di un fido ACCORDATO di 500.000,00 € con la seguente evidenza contabile, a fine trimestre, conseguente alle seguenti condizioni possibili e plausibili:

Tasso di Interesse Nominale annuo, o Tasso Annuo Nominale (TAN) = 14,00%;

CMS fissa trimestrale = 1%, anziché un ottavo di punto come provato e documentato;

Spese istruttoria fido € 300,00 trimestrali.

A fine trimestre composto di 90 giorni (1° Gennaio - 31 Marzo 2006) si avrà la seguente situazione contabile:

Fido ACCORDATO = € 500.000,00

Fido Utilizzato = € 100.000,00

Numeri Debitori = 100.000,00 x 90 = 9.000.000

Interessi debitori = 9.000.000 x 14%/365 = 3.452,04

CMS = 100.000,00 x 1% = € 1.000,00

Spese collegate al credito = € 300,00

Competenze TOTALI *Collegate al Credito Erogato* = € 3.452,04 + € 1.000,00 + € 300,00 = € 4.752,04

Determinazione del TAEG in esecuzione normativa Art. 644, comma 4° del C. P., definendo, TANG il Tasso Annuo Nominale Globale determinato quale percentuale senza alcun effetto capitalizzazione di tutte le competenze *collegate al credito* rispetto al Fido Utilizzato, ovvero *CREDITO EROGATO* (Art. 644, comma 4°, del C. P.), che nel caso di specie sarà

$$\text{TANG} = \frac{4.752,04 \times 36.500}{9.000.000} = 19,27216\%$$

La controprova è che applicando il 19,27216% per 90 giorni allo scoperto di 100.000,00 € si avrà esattamente

$$\frac{100.000,00 \times 19,27216\% \times 90}{100.000} = 4.752,04$$

Dalla matematica elementare si hanno le seguenti relazioni

$$\text{TAEG} = \left\{ \left[\left(1 + \frac{\text{TANG}}{365/90} \right)^{365/90} \right] - 1 \right\}$$

$$\text{TAEG} = \left\{ \left[\left(1 + \frac{19,27216\%}{365/90} \right)^{365/90} \right] - 1 \right\} = 20,71746\%$$

Questa la vera percentuale annua dettata dalla Legge e che corrisponde sia con la scienza matematica sia con il senso comune di percepire il costo del credito su base annua, sia con il costante monitoraggio interno che ogni Intermediario creditizio tiene d'occhio. Ed è anche la ragione per cui la Suprema Corte Penale (sentenza N° 46669\2011) quasi impone di disapplicare le Istruzioni della Banca D'Italia e su cui la Sezione Unite Civili N° 16303\2018 ha omesso di pronunciarsi statuendo principio di diritto fondato su DATI FALSI e commettendo ABUSO. Anzi, come riprodotto sub 4.13), la SS. UU N° 16303\2018 conferma che

"La circostanza che tale entità sia riportata a parte, e non sia inclusa nel TEGM strettamente inteso, è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che (come si è già anticipato e come ci si accinge a spiegare più puntualmente nel paragrafo che segue) viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell'istituto."

Nel Caso specifico, non più limite ma ordinario, infatti, 4.752,04 € in tre mesi composti da 90 giorni rapportati ad anno è facile percepire che assomma a 19.272,16 € (4.752,04 x 365/90), che poi considerandovi l'effetto capitalizzazione si eleva a ben 20.717,46 €. Si ricorda, a fronte di 100.000,00 € di credito utilizzato.

Quindi, dal confronto tra il Tasso Soglia del 14,05% ed il TAN del 19,27216% oppure del TAEG del 20,71746%, chiunque capisce di essere stato usurato e, soprattutto, il Banchiere sa che sta usurando. Altro che *"dato formale non incidente sulla sostanza"*.

Ma ora si evidenzia il computo del TEG secondo le "pedissequae" istruzioni Bankitalia fatte proprie dalla Giurisprudenza e non censurata, anzi avallata dalla SS. UU. di che trattasi. E come ogni avallante si ritiene ne debba rispondere.

Sostituendo i Valori si ha quanto segue

$$\text{TEG} = \frac{3.452,04 \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI (9.000.000)}} + \frac{300 \times 100}{\text{ACCORDATO (500.000,00)}} = 14\% + 0,06\% = \mathbf{14,06\%}$$

Pur senza considerare la CMS, già Sembrerebbe un patto usurario a fronte del tasso Soglia del 14,05% ma, secondo la SS. UU. in esame, occorre pesare e poi confrontare la CMS.

Questa, come si vedrà di seguito, anziché costituire un aggravante, l'alchemica interpretazione della SS. UU. N° 16303\2018, sembra la trasformi in esimente.

Si applica ora il principio c. d. "del Margine" di cui alla citata pronuncia SS. UU. N° 16303\2018 alla medesima fattispecie esemplificata.

TEG Interessi + Oneri = 14,06%

Margine utilizzato su TEG Interessi + Oneri = 14,05% - 14,06% = -0,01%

TEG CMS = 1%

Margine Disponibile su TEG CMS = 1,23% - 1% = 0,23%

Somma dei due margini = -0,01% + 0,23% = 0,22%.

Quindi, si avrebbe un margine ancora utilizzabile, secondo il principio sancito dalla Sezioni Unite N° 16303\2018 e non emergerebbe USURA.

In pratica a fine anno, secondo la esposta ipotesi possibile e plausibile, il correntista su 100.000,00 € di credito utilizzato si vedrebbe addebitati oneri strettamente collegati al credito pari ad € 20.717,46 (quindi il 20,71746%) a fronte del Tasso Soglia del 14,05% e, grazie all'alchimia contabile sigillata "dall'abbracata catabbra" giurisprudenziale di legittimità, subirebbe anche l'umiliazione di non essere stato usurato.

Si ritiene di dover confermare la sospetta diagnosi di "FOLLIA CRIMINALE" (criminalità economica) chi prospetta (la Banca D'Italia e MEF) e chi avalla (La Magistratura) tale demenza giurimetrica.

Anche nei casi esposti, però, solo la riconduzione a base annua degli Oneri e della CMS può evitare la provata "criminalità" economica. E se così fosse tale sospetto svanirebbe.

La riconduzione a base annua degli Oneri e CMS comporta quanto segue.

TEG Interessi + Oneri = 14,06% che, sottoposto a capitalizzazione e ricondotti gli Oneri a base annua, diviene

$$\text{TANG INTERESSI + ONERI} = 14\% + 0,6\% \times 365/90 = 14\% + 0,2433\% = 14,2433\%$$

$$\text{TAEG} = \left\{ \left[\frac{1+14,2433\%}{365/90} \right]^{365/90} \right\} - 1 = 15,0261\%$$

$$\text{Margine su TEG Interessi + Oneri} = 14,05\% - 15,0261\% = -0,9761\%$$

$$\text{TEG CMS} = \left[(1+1\%)^{365/90} \right] - 1 = 4,1179\%$$

$$\text{Margine su TEG CMS} = 1,23\% - 4,1179\% = -2,8879\%$$

$$\text{Somma dei due margini} = -0,9761\% - 2,8879\% = -3,864\%.$$

In tal modo riemerge, benchè quasi dimezzata, una parte dell'Usura che correttamente, come sub infra 4.17) determinata, assomma al 6,66746% (20,71746% - 14,05%).

- 4.18) Il Banchiere che presta denaro ha prioritaria cura, attenzione e VIGILANZA che il suo denaro produca frutti giornalmente e senza interruzione nel pieno rispetto dell'art. 821 C. C. Egli sa misurare costantemente la espressione percentuale di tale fruttuosità e lo strumento che l'Ordinamento gli ha messo a disposizione e gli impone è rappresentato dal TAEG così come richiamato anche nei lavori preparatori alla Legge N° 108\1996.
- 4.19) La forte disparità tra i criteri corretti di determinazione del TAEG (fruttuosità giornaliera in termini percentuali del denaro prestato) ed i criteri suggeriti dalla Banca D'Italia e fatti propri (Avallati) dalla Magistratura, compresa la Sezioni Unite che con il presente atto si intende censurare e sottoporre ad un serio vaglio della Magistratura inquirente, non può e non deve essere sbrigativamente surclassata perché ha già minato la credibilità del sistema e della stessa Magistratura Italiana chiamata a giudicare il comportamento dei Banchieri.
- 4.20) Non si aggiunge altro convinti e con la speranza che sia l'Organo inquirente al cui coraggio ed alla cui coscienza ci si rivolge con fiducia, sia l'Organo Giudicante, invocati, sappiano dove si colloca la verità Giurimetrica di una norma penale parzialmente in bianco, riempita e compiuta con precisione chirurgica tale da non lasciare spazio ad attività interpretative elusive: i Tassi Soglia sono trimestralmente disponibili e i TAEG sono facilmente determinabili secondo regole e meccanismi che lo stesso Legislatore ha indicato e disposto senza alcuna necessità interpretativa poiché, quando lo ha ritenuto necessario ha provveduto di Suo alla interpretazione (di fatto applicazione) autentica dell'Art. 644 C. P. e dell'Art. 1815, comma 2°, C. C., con la Legge N° 24\2001.
- 4.21) Non solo il Legislatore, ma sia la Corte di Giustizia UE, sia la Corte Costituzionale, sia la stessa suprema Corte di Cassazione, sono concordi nel vincolare il Giudice, quando ritiene di doversi ausiliare per l'interpretazione della Legge, di far ricorso ai Lavori Preparatori. E si allega (Doc. 1) quelli riferibili al caso di specie desumibili dalla

Seduta della Camera Dei Deputati della XII Legislatura il 6\10\1994, resoconto con particolare richiamo alla pag. 3414.

4.22) In detti lavori preparatori si fa riferimento al TAEG e si fa un banale esempio dove la CMS risulta compresa nel Tasso Soglia rilevato.

4.22.1) Alla data di entrata in vigore della Legge N° 108\1996 e nel corso dei suoi lavori preparatori, era già comunemente noto il TAEG quale espressione percentuale sintetica per rappresentare il costo totale di un credito, atteso che era già stato istituito e diffuso con D. M. Tesoro dell'8\7\1992 a seguito della Legge N° 154\1992 sulla Trasparenza Bancaria.

Il legislatore, quindi, aveva dato precise indicazioni all'Ausiliario del Ministro del Tesoro su cosa comprendervi nei TEGM e come calcolarli. Tant'è che con riferimento ad altre categorie creditizie quali i Mutui, i Leasing, i Prestiti al consumo con rimesse rateali, ecc., la Banca d'Italia ha adottato proprio la formula del TAEG.

E per i Conti Correnti e operazioni creditizie similari perché no?

E come mai la Suprema Corte AVALLA circolari e prassi irrispettose della Legge facendole proprie?

Si cerca di fornire di seguito qualche indizio e alcune prove a tal merito.

5)I giudici di legittimità, escludendo la ignoranza specifica, non possono commettere tali errori interpretativi se non costretti da spinte conflittuali.

5.1) Il TEGM rilevato trimestralmente, confrontando i dati statistici pubblicati dalla Banca D'Italia, come visto e PROVATO, già contiene e comunque esprime il valore comprensivo delle CMS a partire sicuramente dal 2003.

Quest'ultima, secondo quanto provato con i Doc. 2, 6 e 13, pur essendo compresa nei Tassi trimestralmente rilevati ex Art. 51 TUB, comunque sino al 2002 v'è prova che assume un valore notevolmente più basso (Appendici alle Relazioni del Governatore della Banca D'Italia, Doc. 7) rispetto a quello indicato in calce ai Decreti Ministeriali.

Aggiungere ai TEGM ex Legge N° 108\1996 una ulteriore CMS sottende attività normativa e non interpretativa della norma. Cosa che è preclusa a tutti gli organi Giudiziari essendo prerogativa del Legislatore.

Delle due l'una: o sono FALSI i dati rilevati ex Legge Anti usura oppure quelli rilevati ex Testo Unico Bancario e false le dichiarazioni annuali del Governatore.

5.2)La inclusione della CMS nei Tassi rilevati ex Art. 51 TUB è confermata, come già documentato, dalla stessa Banca D'Italia con la circolare N° 251 del 17\7\2003 (Cfr. Pag. II.4 di tale Allegata circolare, Doc.4).

I Giudici della Suprema Corte, con disinvolta leggerezza, da appurare se con fondati conflitti, senza ausiliarsi di alcun serio, indipendente e competente riscontro Tecnico, statuiscono che, siccome il TEGM rilevato non comprende la CMS, va ancora maggiorato della CMS media trimestrale sulla base di rilevazioni statistiche mai riscontrate e scrutinate dalla Magistratura alla luce della evidente apparente e documentata duplicazione.

In tal modo gli stessi Giudici forniscono a tutti gli interpreti della Legge la nomofilachia aggravante della già abbondante differenza tra TEGM, ex Legge 108\1996, e TEG ex Art. 51 TUB; quest'ultimo, senza alcuna manipolazione, risulta essere la vera e reale espressione della realtà fattuale come voluto dal Legislatore. Peraltro, i Tassi rilevati ex Art. 51 TUB sono armonizzati in tutta la UE e rilevati con le medesime metodologie da tutti gli Stati dell'Unione come disciplinato dal

Regolamento BCE N° 2001\18 e reso oggetto di specifica circolare emanata dalla Banca D'Italia pubblicata il 29 Ottobre 2003 con il N° 57 che si allega, Doc. 12.

5.3) Ci si deve chiedere perché la Banca D'Italia trucca vistosamente i dati finalizzati alla fissazione delle Soglie antiusura e perché la Magistratura, in luogo della Legge, utilizza i citati dati truccati senza alcun avvedimento tecnico scientifico serio e reale?

E' una delle ragioni per le quali si invoca una seria indagine e istruttoria della Magistratura penale, atteso il gravissimo nocumento che tali comportamenti ha determinato e sta determinando, ormai quasi da un quarto di secolo, alla collettività nazionale degli Utenti bancari e creditizi con possibile facilitazione, favoreggiamento e istigazione anche all'esercizio dell'USURA criminale, senza sottacere il saccheggio e riciclaggio continuo.

5.3.1) A titolo di esempio, secondo i dati pubblicati dalla Banca D'Italia nel Bollettino statistico trimestrale esprimente l'ammontare complessivo degli scoperti di Conto Corrente (Tav. F.1.5.1.), alla data di emissione della Circolare Banca D'Italia sul c. d. "*principio del margine*" (Dicembre 2005, Doc. 13), pari a 1.161.020 milioni di € (un miliardo centosessantunomila venti milioni) sui quali per ogni decimo di punto percentuale di competenze Usuarie (ultrasoglia), correttamente misurate, gli Utenti bancari potrebbero essere stati gravati di ben 1.161.020.00 € di illegittimi Oneri.

Ma detti oneri ultrasoglia, con ragionevole probabilità, hanno colpito gli sconfinamenti che alla medesima data ammontavano a 28 miliardi e 537 milioni di € (Doc. 13). Su questi ultimi, per ogni punto percentuale di oneri ultrasoglia, gli Utenti creditizi potrebbero essere stati gravati di ben 285.370.000 € di Oneri usurari.

E si parla di un solo anno. La Legge N° 108\1996 vige ormai da 24 anni. L'ammontare complessivo di risorse presumibilmente e illegittimamente sottratte dagli Intermediari creditizi ai loro Utenti più in difficoltà potrebbe superare l'equivalente di svariate manovre finanziarie dello Stato Italiano. E ciò, in parte, concorre alla causa della endemica arretratezza dell'Economia Italiana rispetto a quella dei partners dell'Unione Europea con tutte le conseguenze sul disequilibrio e malessere socio economico che caratterizza il Paese, specialmente nelle aree a maggiore infiltrazione criminale.

5.3.2) Ciò che si vuole far emergere è che se la usurarietà Criminale colpisce pochissime vittime ma per entità singole molto gravose, la Usurarietà bancaria colpisce tantissime vittime, per importi singolarmente modesti ma globalmente assai, assai perniciose per l'equilibrio economico e sociale del sistema.

5.3.3) DI FRONTE A TALE EVIDENZA LA MAGISTRATURA DEVE REPRIMERE E NON AGEVOLARE TALE PRELIEVO SURRETTIZIO E FORZOSO A DANNO DELLA COLLETTIVITÀ DEGLI UTENTI CREDITIZI.

5.4) Per quanto sopra documentato è possibile affermare che la Sezioni Unite, con il Giudice relatore e gli altri accondiscendenti, riferisce il FALSO, o quanto meno si sono basati su FALSI dati, a supporto della pronuncia del principio di diritto con conseguente manipolazione della legge a supporto delle falsità pronunciate, fornendo elementi agli intermediari creditizi legali e illegali volti a disattendere la norma e danneggiare in continuità le controparti più deboli dei rapporti creditizi.

5.5) In tale contorsione interpretativa i Giudici della Sezioni Unite omettono di censurare le circolari amministrative legittimando la Banca D'Italia ed il Ministro del Tesoro (ora MEF) a modificare la Legge integrandola secondo le personali fantasiose bizzarrie.

Delle due l'una: o le circolari amministrative sono riempitive della norma ed assumono la stessa valenza, oppure sono veri e propri ABUSI che andrebbero rilevate e censurate dal Giudice.

Nel primo caso, però, vista la prova del FALSO contenuta nella rilevazione delle CMS, quanto meno il Giudice, anche di Legittimità, si dovrebbe onerare di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

Nel secondo caso il Giudice dovrebbe esercitare le obbligatorie prerogative di cui all'art. 331 C.p.P. o altre norme da individuare a cura dell'Autorità inquirente o Giudicante.

5.6) Gli spazi che l'Organo amministrativo è chiamato a riempire, come già riferito ma si ritiene che mai come in questo caso il brocardo "ripetita iuvant" sia necessario, sono DUE e ben delineati:

- 1) La Rilevazione trimestrale dei TEGM (uno solo per ogni singola categoria di operazioni creditizie) escludendo sin dalla prima rilevazione solo le imposte e tasse (Comma 1°, Art. 2 riprodotto in appendice);
- 2) La individuazione annuale delle categorie creditizie (comma 2°, Art. 2, riprodotto in appendice).

La modalità tecnica per rilevare il TEGM trimestrale è stato indicato dallo stesso Legislatore con i Lavori Preparatori alla Legge N° 108\1996 richiamati in appendice (Doc. 1): il TAEG.

E ciò che non risulta rilevato si deve intendere assorbito dallo spread che il Legislatore ha previsto con il comma 4° del medesimo Art. 2.

La CMS, peraltro, come provato, è già inclusa nel TEGM e non avrebbe dovuto essere rilevata (duplicata) a parte, tutt'al più avrebbe dovuto essere espressa nella misura annualmente dichiarata dal Governatore nelle Sue relazioni, almeno sino al 2002.

Si aggiunga, peraltro, che non le circolari amministrative ma i detti Lavori preparatori debbono costituire i binari obbligati per l'Interprete.

E circa la prevalenza dell'intenzione del Legislatore quale binario obbligato per l'interprete, è la Corte UE che afferma essa va cercata con riferimento ai detti lavori preparatori (Corte Giust. UE, Sez. VI, 28/05/2020 n. 796, causa C-996/18)-. E nello stesso senso sono la motivazione di Cass. 12/02/2020 n. 3478 e la motivazione di Corte Cost. 28/01/2020 n. 5 (paragrafo 5.2.3).

**CONSIDERZIONI CORRELATIVE DEI FATTI CON LE IPOTESI DI REATO E
POSSIBILI SITUAZIONI CONFLITTUALI DEI SOGGETTI AGENTI**



I fatti esposti e le prove fornite si ritiene non necessitino di ulteriori specifiche per essere considerati quanto meno "sovversivi" e inducenti a violazione di legge sistemica atteso che tutta la Magistratura dovrebbe far proprio l'orientamento delle Sezioni Unite.

Si aggiunga che solo una inspiegabile ignoranza della materia oggetto di trattazione giuridica oppure una inspiegabile intelaiatura conflittuale potrebbe giustificare la evidente caduta di tono e tracimazione dei binari delimitativi posti dalla Legge come innanzi esposto e provato.

Numerosi sono gli indizi che farebbero propendere per la seconda evidenza. Se ne elencano solo alcuni noti e incontestabili.

- 1) Gli intermediari creditizi con la loro associazione di categoria, l'ABI, sono intensamente e induttivamente presenti e attivi con il continuo lobbismo sia Parlamentare sia Istituzionale ad ogni livello ed anche nelle stratificazioni della Magistratura;
- 2) Detti intermediari, si connotano naturali mete conflittuali anche con il loro Organo di Vigilanza condizionandone, spesso, l'azione di controllo e repressione delle illegittime e loro fallimentari gestioni con assorbimento sia professionale, sia in pianta stabile nei propri organici, ex dipendenti e famigliari di influenti esponenti dello stesso Organo di Vigilanza.
- 3) La pluristratificazione conflittuale risulta spesso cementata e solidificata da diretti o indiretti conflitti che coinvolgono anche membri periferici e membri centrali autorevoli della Magistratura.
- 4) Dal 2000 in poi, con l'incalzare delle azioni rivendicative degli indebiti bancari e proliferazione delle denunce querele per Usura bancaria, l'assemblaggio conflittuale ABI - BANCA D'ITALIA - SSM (Scuola Superiore della Magistratura) ripetutamente ha organizzato corsi e veri e propri ritiri formativi dei magistrati sulla Legge Anti Usura e sul contenzioso bancario, senza alcun contraddittorio di esponenti delle rappresentanze consumeristiche o della Utenza creditizia in generale.
Di particolare rilievo e risalto sono state le giornate formative del Luglio 2014 della SSM presso la sede dell'ABI a Roma (Allegato Doc. N° 14).
- 5) Dopo tali eventi formativi, si assiste ad una autentica inversione ad U, ad esclusivo beneficio degli intermediari creditizi, della Giurisprudenza in tema di contenzioso bancario sia civile che penale, e via via tale inversione ha interessato prima il merito nelle sedi giudiziarie, più ricettive di tali influenze, e poi la legittimità.
- 6) E' provato e documentato che il Presidente del Tribunale di una importantissima sede Giudiziarie Italiana sia finito nel Consiglio di Amministrazione della Prima Banca Italiana.

ESPOSTO DENUCIA

Per tutto quanto sopra Premesso e rappresentato, per le prove fornite, per la pericolosità sociale di massa scaturente dalle condotte, se reiterate, dai fatti esposti

si propone denuncia querela chiedendone la punizione ai sensi di Legge

nei confronti di tutti i soggetti concorrenti sia alla decisione della richiamata Sezioni Unite N° 16303\2018, sia alla rilevazione e pubblicazione dei Dati statistici trimestrali ai sensi della Legge Anti Usura ed ai sensi dell'Art. 51 TUB in evidente conflitto di entità numerica.

Si chiede il sequestro della citata sentenza laddove si confermi la sussistenza dei FALSI e degli ABUSI esposti e documentati, oltre che altri comportamenti delittuosi che saranno riscontrati di Giustizia, nonché la sospensione cautelare da ogni funzione giudiziaria e di pubblica rilevanza dei Soggetti che vi hanno concorso.

Si chiede di acquisire da Banca D'Italia tutti i dati e le metodologie di rilevazione esprimenti TEGM e le Commissioni di Massimo Scoperto, ai sensi della legge N° 108\1996, nonché esprimenti i Tassi di Interesse, comprese le Commissioni di Massimo Scoperto, rilevati secondo la circolare N° 251 del 17\7\2003 al fine del confronto di congruità, con individuazione e punizione ai sensi di Legge i responsabili di tali disparità di dati.

Si chiede, infine, di essere ascoltato quale persona informata sui fatti, unitamente al Senatore Domenico Scilipoti Isgrò con riferimento ai fatti lobbistici inducenti il Parlamento nel 2011 ad approvare la maggiorazione dello Spread di cui al comma 4° dell'Art. 2, Legge N° 108\1996, nonostante i tassi di interesse fossero in evidente tendenza decrescente.

A tal fine si riferisce la qualifica Accademica e professionale del sottoscritto, Laureato in Scienze Economiche nel 1975 col massimo dei Voti, presso l'Università Degli Studi Di Siena, e dipendente dell'Associazione Fra Le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) sino al 1982 con numerosi incarichi svolti anche presso la stessa ABI. Libero Professionista in materia di Rapporti Banche-Imprese dal 1983 in poi. Dal 2001 Consulente Tecnico di Parte in migliaia di contenziosi bancari in quasi tutte le sedi Giudiziarie Italiane e fondatore della SOS UTENTI nonché del Laboratorio di Giurimetria Bancaria.

Si chiede di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione e si nomina sin d'ora legali patrocinanti l'Avv. Luigi Iosa, del Foro di Foggia e con Studio in Campobasso alla Via Umberto I, 18\A, Tel. 0874/98432 - Cell. 328/3238586 Mail: avv.luigi.iosa@gmail.com; Pec iosa.luigi@avvocatilucera.legalmail.it) e l'Avv. Filippo Grattagliano con studio in 70043 Monopoli (BA) alla Via Sant'Antonio 24, Tel. 080\808568, Fax 080/4107776 - Cell. 338/6361445 Mail: filippo@studiograttagliano.it; Pec: avv.filippograttagliano@pec.giuffre.it, già qualificato in premessa, presso cui il sottoscritto elegge domicilio.

In fede, Ortona 1 Febbraio 2021

Gennaro Baccile



Allegati, con indicazione del N° di facciate per ciascun Documento:

- 1) Doc. 0, (Sentenza Sezioni Unite N° 16303\2020), 18 facciate;
- 2) Doc. 1 (Lavori Preparatori Legge 108\1996, Resoconto Stenografico seduta Camera Dei Deputati del 6/10/1994, XII Legislatura, Atti Parlamentari, Pag. 3414), 4 facciate;
- 3) Doc. 2 (Estratto Bollettino Statistico N° IV del 1998, 2 facciate;
- 4) Doc. 3 (Estratto Bollettino Statistico 24 Dic. 1996.), 2 facciate;
- 5) Doc. 4 (Estratto Circolare Banca D'Italia N° 251 del 17\7\2003, In particolare Pag. II.4), 18 facciate;
- 6) Doc. 5 (DM Tassi Soglia II Trimestre 1997), 2 facciate;
- 7) Doc. 6 (Estratto Bollettino Statistico Banca D'Italia 25 Marzo 1997), 2 facciate;
- 8) Doc. 7 (Estratto Relazione Governatore per l'anno 1996, Pagg. 260-262)), 4 facciate;
- 9) Doc. 8 (Bollettino Statistico Banca D'Italia N° IV del 2003), 4 facciate;
- 10) Doc.9 (DM Tassi Soglia I Trimestre 2004), 8 facciate;
- 11) Doc. 10 (Circolare 2 Dic. 2005, N° 1166966, Banca D'Italia), 4 facciate;
- 12) Doc. 11 (DM Tassi Soglia I Trimestre 2006), 8 facciate;



- 13) Doc. 12 (Bollettino Banca D'Italia su armonizzazione statistiche europee sui tassi. supplemento N° 57 del 29 ott. 2003), 27 facciate;
- 14) Doc. 13 (Estratto Bollettino Statistico Banca D'Italia N° II del 2006), 2 facciate;
- 15) Doc. 14 (Programma e intervenuti alle Giornate Formative presso l'ABI a cura della SSM il 14 e 15 Luglio 2014), 4 facciate;
- 16) Doc. 15 (Dispense diffuse dall'ABI 2011 sulle formule del TAEG 20), 8 facciate

APPENDICE:

"ART. 644 C. P.- (Usura)

1° Comma - *Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito*"

3° Comma - *"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".*

4° Comma - *"Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".*

Legge N° 108\1996

Art. 2

- 1° Comma - *"Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari ...".*
- 2° Comma - *"La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale".*
- 4° Comma - *"Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà (n.d.r., fino al 13\5\2011).*

(n.d.r. dal 14\5\2011) aumentato di un quarto (25%), cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali"

Art. 1815 C. C.

- 2° Comma - "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

Legge 28\2\2001 N° 24

- Art. 1, 1° comma - "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Art. 51, Comma 1°, D.LGs. N° 385\1993 (TUB)

- 1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Art. 117, D.LGs. N° 385\1993 (TUB)

- 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
- 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
- 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
- 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- 5. Abrogato
- 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
- 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (n.d.r. Dall'1\12011) o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

Art. 12 Disposizioni sulla Legge in generale (cd. Preleggi):

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [1362 ss. c.c.].

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45 Cost.].

- Altrettanto utile allo scopo esporre il principio stabilito in tema di interessi di mora usurari dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n° 29\2002
 "... è plausibile l'assunto che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso soglia"

La normativa anti usura è tra le più semplici e le meglio scritte ai fini della traducibilità **giurimetrica**, intendendo per tale, in questo contesto, la facile comprensione da TUTTI a cui la Legge è rivolta e per i quali è UGUALE.

Inoltre, detta normativa appare essere autosufficiente perché non necessita del soccorso di altre norme per essere compresa, rispettata e applicata, altrimenti QUALCUNO potrebbe motivarne la violazione perché incomprensibile.

Si cerca darne prova leggendola nell'ordine di esposizione come sopra.

1) Primo punto è che si stabilisce la punizione di chiunque (banchieri compresi) si fa **promettere** o si fa dare sotto qualsiasi forma a fronte del prestito di denaro *interessi o altri vantaggi*.

1.1) Quindi la condizione oggettiva della punibilità è che ci sia un prestito di denaro **consegnato** oppure **promesso** ed il patto di farsi dare *interessi o altri vantaggi sotto qualsiasi forma*. E con tale espressione letterale la norma non esclude alcuna promessa o alcuna dazione direttamente collegata al prestito di denaro: quindi, interessi, commissioni, spese, penali, mora, oneri di sollecito pagamento ed esazione o anche garanzie esorbitanti (vantaggi) oltre ogni ragionevole misura.

2) Ma, per stabilire se le **promesse** e dazioni a fronte di una prestazione di denaro sono da considerare **SEMPRE** usurari, il Legislatore ha fissato criteri numerici oggettivi esprimenti il limite oltre i quali scatta il reato.

Inoltre, a tutela dei più deboli e dei soggetti in stato di bisogno e necessità, il medesimo Legislatore ha abbassato tali limiti a condizione che, a fronte sempre della *prestazione di denaro o altri vantaggi o compensi, chi li ha dati o promessi* verta in situazioni di *difficoltà economica e finanziaria*.

Lo stesso Legislatore è consapevole, che i primi a fiutare tali condizioni sono proprio le Banche attraverso il sistema informativo quasi in tempo reale rappresentato dalla Centrale dei Rischi e ancor prima dalla puntualità degli adempimenti.

2.1) Assume rilievo per il destinatario della norma, e per l'interprete, la concreta applicazione nel segno dello spirito e della ratio della norma e del rispetto della corretta traduzione tecnica della stessa.

2.2) Affinchè la norma produca l'efficacia voluta dal Legislatore deve essere compresa e rispettata nella sua concreta sostanza dal destinatario e soprattutto dall'interprete che a tale funzione risulta preordinato dall'Ordinamento: la Giustizia nei vari gradi di giudizio e senza alcun condizionamento emotivo o, peggio ancora, conflittuale.

2.3) La proliferazione di eccessiva e discordante, oltre che asimmetrica, giurisprudenza su un complesso normativo così semplice ma che disciplina aspetti socialmente ed economicamente molto sensibili, desta più di un sospetto che possa essere frutto di occulte influenze ed illeciti condizionamenti con obbedienze conflittuali.

3) Ma è utile tornare nel percorso lineare e logico dell'impianto normativo che, dopo aver statuito che è la Legge a stabilire, ovvero fissare il limite superato il quale gli interessi sono **SEMPRE** usurari, specifica, senza lasciare spazi interpretativi creativi, quali sono, cosa intendersi e come CALCOLARE ("*determinazione*") gli "*Interessi*" usurari.

3.1) Il Legislatore con estrema semplicità ha voluto farsi capire prima dai destinatari della norma e poi anche da chi la deve applicare mettendo bene in chiaro ciò che va escluso

da detto calcolo: *le imposte e tasse* e tutto quanto non risulta collegato al credito EROGATO.

- 3.2) La individuazione delle imposte e tasse è assai elementare ma forse qualche discrezionalità in capo al destinatario ed all'interprete della norma potrebbe sorgere per individuare ciò che non risulta collegato alla EROGAZIONE del credito.
- 3.3) Ma si ricorderà che con il 1° comma dell'Art. 1 dell'Art. 644 C. P., poco sopra ritrascritto, il Legislatore ha dato la risposta con "*tutti gli interessi o altri vantaggi*" a fronte del (in corrispettivo di) denaro prestato. E come lo stesso Legislatore ha ribadito con la Legge N° 24\2001, si tratta di "*interessi a qualunque titolo*".
Ciò significa che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite N° 16303\2018 vuole disconoscere sia il valore letterale dell'art. 644 C. P. nella parte in cui il Legislatore ha inteso punire *Chi si fa dare o promettere*, sia la **Legge di interpretazione autentica della Legge 108/1996 di cui al D.L. 29\12\2000 n. 394, poi convertito nella Legge 28\02\2001, n. 24**, ove all'art. 1 si fa espresso riferimento alla punibilità della promessa usuraria.
- 3.4) Il senso comune a cui ogni norma deve essere conformata (altrimenti risulterebbe incomprensibile e inapplicabile, quindi, non sanzionabile) percepisce che si omette dal calcolo usurario, oltre alle imposte e tasse, solo ciò che non comporta alcun vantaggio e alcun beneficio per il creditore: a tal merito, è facile individuare le parcelle professionali come quelle notarili, le polizze assicurative non imposte sotto condizione e non recanti garanzie dirette o indirette per il medesimo creditore, il mero rimborso di spese postali, ed in generale di tutte quelle spese di gestione conto e gestione rapporto che sarebbero dovute anche in assenza di concessione creditizia.
Le Commissioni di Massimo Scoperto, oltre che le penali conseguenti a inadempimenti, nonché i vantaggi collaterali posti in essere con contratti paralleli e collegati, come quelli in prodotti derivati, pertanto, non possono essere né esclusi, né isolati dal riscontro di usurarietà.
- 3.5) Ma quando la giurisprudenza si confronta e si autoalimenta sino ai massimi gradi di giudizio per discutere se computare ai fini del tasso usurario le Commissioni di Massimo Scoperto, la Mora o le Penali, come se non fossero vantaggi o altre utilità collegate proprio al fatto-contratto creditizio, allora il termometro del sospetto di asimmetria applicativa e conflittualità interpretativa si surriscalda.
- 3.6) Ma è bene continuare a seguire la ratio, la logica e la lettera del semplice ma completo impianto normativo antiusura.
Come Determinare, calcolare, gli interessi usurari che si è visto debbono comprendere tutto ciò che risulta collegato al credito Erogato, con la sola esclusione delle imposte e tasse?
- 3.7) Per rispondere è utile porsi nei panni del Legislatore durante tutta la fase di concepimento e varo della normativa. Tale fase è durata circa un quadriennio dal 1992 sino al 7 Marzo 1996, data della Legge 108. Una fase in cui era già in vigore prima la Legge N° 154\1992 sulla trasparenza dei rapporti Bancari, ma poi con vigenza dall'1\1\1994 era stato varato il TUB con il D. L.gvo N° 385\1993. In Pratica era a tutti noto il concetto e l'algoritmo matematico del TAEG quale sintetica espressione percentuale indicatrice del Costo Totale del Credito varato dalla direttiva UE del 1987 (Direttiva N° 87/102/CE) e recepito e disciplinato in Italia con il D. M. 8\7\1992 proprio a seguito dell'entrata in vigore della citata Legge N° 154\1992.
- 3.8) Lo strumento matematico, già disponibile, necessario e deputato a misurare, Calcolare, DETERMINARE il Tasso di interesse usurario era ed è il TAEG. Strumento noto e disciplinato dalle Autorità creditizie e correntemente in uso e utilizzabile dal



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente -

BANCA

PIETRO CURZIO - Presidente Sezione -

FRANCESCO TIRELLI - Presidente Sezione -

Ud. 27/02/2018 - PU

GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -

R.G.N. 11181/2015

ETTORE CIRILLO - Consigliere -

Rep.

UMBERTO BERRINO - Consigliere -

em.

PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -

CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G S.P.A., nella qualità di mandataria di OS

S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15,
presso lo studio dell'Avv. BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e
difende

- **ricorrente** -

contro
FALLIMENTO N. X FV S.R.L. (già D
s.r.l.)

- **intimato** -

e sul ricorso proposto da:

IS S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'Avv. BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende

- **ricorrente incidentale** -

contro
FALLIMENTO N. X FV S.R.L. (già D
s.r.l.)

- **intimato** -

avverso il decreto n. 767/2015 (r.g. 5045/2015) del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 31/03/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2018 dal Consigliere CARLO DE CHIARA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento, p.q.r., del terzo motivo del ricorso, con rinvio al giudice di merito;

udito l'Avv. Benedetto Gargani.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice delegato del Tribunale di Napoli non ammise allo stato passivo del fallimento FV s.r.l. il credito insinuato da I s.p.a., quale mandataria di IS s.p.a., per saldo negativo di un conto corrente, al 31 marzo 2008, di € 1.155.685,76, oltre interessi calcolati in € 304.741,52 dal 1° aprile



2008 al 24 febbraio 2010. Ritenne il credito non adeguatamente provato, attesa la inopponibilità al fallimento dei documenti prodotti dalla banca, privi di data certa, e il difetto di indicazioni circa la natura e disciplina di un derivato che in essi figurava.

2. La banca propose opposizione allo stato passivo, cui resistette la curatela fallimentare.

Il Tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo opponibile al fallimento la documentazione prodotta dalla banca, ma comunque insussistente il credito, risultando dalla consulenza tecnica di ufficio espletata che il saldo del conto corrente era largamente attivo per la società correntista. Ciò a causa sia della esclusione dal calcolo, per difetto di documentazione, delle operazioni di addebito e accredito derivanti dal conto anticipi su fatture connesso al conto corrente (eccezion fatta per gli accrediti recanti la causale "quota non anticipata"), sia del riscontrato sistematico superamento (salvo che per il primo e secondo trimestre del 2007) del tasso soglia dell'usura c.d. presunta, grazie anche al conteggio delle commissioni di massimo scoperto (C) sulla scorta della giurisprudenza penale di legittimità e del disposto dell'art. 2 *bis* d.l. 29 novembre 2008, n. 185, introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, inteso quale norma di interpretazione autentica dell'art. 644, quarto comma, cod. pen.

3. G s.p.a., quale mandataria di OS s.r.l.,
cessionaria del credito oggetto di causa, e IS s.p.a.
hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

La curatela fallimentare non ha svolto difese.

I ricorsi sono stati assegnati a queste Sezioni Unite su richiesta della Prima Sezione civile – davanti alla quale la causa era stata inizialmente chiamata – che con ordinanza interlocutoria 20 giugno 2017, n. 15188 ha rilevato l'esistenza di un contrasto tra la sua giurisprudenza e quella della Seconda Sezione penale di questa Corte

sulla questione – integrante anche questione di massima di particolare importanza – della rilevanza delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura, di cui all'art. 644, comma terzo, primo periodo, cod. pen.

Le ricorrenti hanno presentato anche memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il contenuto dei due ricorsi, articolato in tre motivi di censura, è sostanzialmente identico, per cui se ne svolgerà un'unica trattazione.

2. Con il primo motivo di censura, denunciando violazione degli artt. 93, 95, 98 e 99 legge fallim. e degli artt. 24 e 111 Cost., si lamenta che il Tribunale abbia preso in esame eccezioni e deduzioni formulate dalla curatela tardivamente nel corso del giudizio di opposizione, non essendo state dedotte né in sede di verifica del passivo, né con la memoria di costituzione davanti al Tribunale. Soltanto a seguito dell'iniziativa di quest'ultimo di disporre consulenza tecnica estesa all'operatività del conto anticipi su fatture, infatti, la curatela – che con la memoria si era doluta del solo addebito delle competenze relative a detto conto – aveva contestato anche l'addebito delle poste relative al capitale, ossia all'erogazione delle anticipazioni stesse.

3. Con il secondo motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si lamenta che il Tribunale non abbia dato alcuna risposta all'eccezione d'inammissibilità di tali nuove deduzioni di controparte.

4. I due motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, non possono trovare accoglimento.

In base al contenuto della memoria di costituzione davanti al Tribunale, come riprodotto negli stessi ricorsi per cassazione, la curatela aveva concluso in via principale per il rigetto totale dell'opposizione per «inopponibilità, nullità e mancanza di prova», e

soltanto in via gradata aveva chiesto escludersi, in particolare, l'addebito per competenze maturate sul conto anticipi. Era dunque dovere del Tribunale verificare anzitutto la fondatezza della pretesa creditoria nella sua totalità. Né può sostenersi che esso si sia pronunciato su eccezioni formulate tardivamente dalla curatela e non rilevabili d'ufficio, dato che la semplice contestazione degli elementi costitutivi della pretesa attorea (nella specie, la sussistenza delle anticipazioni) non costituisce eccezione in senso proprio (non introducendo in giudizio nuovi elementi di fatto), bensì mera difesa, che il convenuto può articolare in qualsiasi fase del giudizio di primo grado. Inoltre il curatore, che ben può dedurre contro l'opponente eccezioni non formulate già in sede di verifica, non trovando applicazione, nel giudizio di opposizione a stato passivo, la preclusione di cui all'art. 345 cod. proc. civ. in tema di *ius novorum* (Cass. 31/07/2017, n. 19003; 04/06/2012, n. 8929; 18/05/2012, n. 7918), a maggior ragione può dedurre in tale giudizio nuove difese.

Né, infine, l'aver il giudice trascurato o disatteso l'eccezione d'inammissibilità di deduzioni difensive avversarie, come lamentato con il secondo motivo di ricorso, costituisce vizio di omesso esame ai sensi dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., oggetto del quale dev'essere invece un "fatto", non già un'eccezione o argomentazione difensiva.

5. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 2 legge 7 marzo 1996, n. 108, dell'art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. in legge 28 febbraio 2001, n. 24, dell'art. 2 *bis*, comma 2, d.l. n. 185 del 2008, cit., e dell'art. 644 cod. pen., viene posta la questione della computabilità delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura, di cui all'art. 644, comma terzo, primo periodo, cod. pen.

Ad avviso delle ricorrenti il computo delle commissioni di massimo scoperto a tali effetti è stato introdotto soltanto con l'art. 2 *bis* d.l. n. 185 del 2008, mentre per il periodo anteriore all'entrata in

vigore di tale disposizione – periodo nel quale rientra interamente il rapporto dedotto in giudizio, chiusosi nel marzo del 2008 – esso non era previsto, come aveva chiarito anche la Banca d'Italia con le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate il 30 settembre 1996 e confermate fino al secondo trimestre 2009. Tali Istruzioni espressamente escludevano le commissioni di massimo scoperto dalla rilevazione del tasso effettivo globale medio (T₁) da indicare nei decreti ministeriali previsti dall'art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996, cit., disponendo che la loro entità fosse rilevata separatamente. Sarebbe pertanto contraddittorio sanzionare l'applicazione in concreto di commissioni di massimo scoperto, non essendo queste prese in considerazione ai fini della determinazione del T₁ nei decreti ministeriali; e comunque, se le commissioni fossero state prese in considerazione, nei decreti predetti, ai fini della determinazione del T₁, e quindi del tasso soglia dell'usura (determinato, com'è noto, aumentando il primo nella misura indicata dall'art. 2, comma 4, legge n. 108 del 1996), quest'ultimo, risultando conseguentemente più elevato, in concreto non sarebbe stato superato nel caso in esame.

6. Con riferimento alla questione sollevata con tale motivo, la Prima Sezione ha ritenuto di investire le Sezioni Unite, come si è anticipato sopra in narrativa, a composizione di un contrasto di giurisprudenza o comunque in considerazione della particolare importanza della questione di massima.

6.1. Va premesso, per la precisione e la migliore comprensione di quanto si osserverà, che la nozione di commissione di massimo scoperto che viene qui in considerazione è quella indicata dalla Banca d'Italia nelle già citate Istruzioni per la rilevazione del T₁ ai fini della legge sull'usura, essendo queste richiamate sia nei ricorsi che nel decreto impugnato. In esse si legge che tale commissione «nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente

per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento». Questa definizione, per l'esattezza, compare testualmente per la prima volta nell'aggiornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno anche le Istruzioni precedenti, che espressamente prendono in considerazione la C calcolata sull'ammontare del massimo scoperto.

6.2. Il contrasto rilevato dall'ordinanza di rimessione a queste Sezioni Unite è insorto, come accennato, tra la Seconda Sezione penale e la Prima Sezione civile.

6.2.1. Con la sentenza 19/02/2010, n. 12028 la Seconda Sezione penale ha affermato che «il chiaro tenore letterale del quarto comma dell'articolo 644 cod. pen. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito

deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata».

A conferma di tale interpretazione, la sentenza richiama poi l'art. 2 *bis* d.l. n. 185 del 2008, cit., il quale al primo comma disciplina la commissione di massimo scoperto, ridimensionandone l'operatività, e aggiunge, al secondo comma, che «gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108». Tale norma, infatti, ad avviso di quel Collegio, «può essere considerata norma di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 cod. pen. in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme».

La seconda Sezione penale ha poi confermato tale orientamento con le sentenze 14/05/2010, n. 28743; 23/11/2011, n. 46669; 03/07/2014, n. 28928.

6.2.2. Due successive decisioni della Prima sezione civile – le sentenze 22/06/2016, n. 12965 e 03/11/2016, n. 22270 – hanno invece smentito, in consapevole contrasto con la Seconda Sezione penale, l'assunto del carattere interpretativo, e dunque retroattivo, dell'art. 2 *bis* d.l. n. 185 del ²⁰⁰⁸ 1998, cit. Per tale ragione esse hanno quindi escluso che, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale norma, possa tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell'usura presunta, anche in considerazione di un'esigenza di simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione, da un lato, del tasso effettivo globale (TEG) applicato in concreto nel rapporto

controverso, ai sensi del quarto comma dell'art. 644 cod. pen., e, dall'altro, del tasso effettivo globale medio (TEG), rilevante, come si è visto, ai fini della definizione in astratto del tasso soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto; e ciò in quanto tutti i decreti ministeriali di rilevazione del TEG, ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996, emanati nel medesimo periodo, recependo le istruzioni della Banca d'Italia, di cui si è detto, determinano tale tasso senza comprendere nel calcolo l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto.

6.3. Ritengono queste Sezioni Unite che l'art. 2 *bis* d.l. n. 185 del 2008, cit., non possa essere qualificato norma di interpretazione autentica dell'art. 644, quarto comma, cod. pen.

6.3.1. Non è inutile premettere che Cass. pen. 12028/2010, cit., ha verosimilmente richiamato tale norma perché essa conteneva, al comma 1, un espresso riferimento alle commissioni di massimo scoperto (delle quali implicitamente ammetteva la validità, sia pure nel più ristretto ambito di operatività cui è cenno nella sentenza in esame, disponendo che «sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido...»), onde il secondo comma, avente ad oggetto la disciplina della rilevanza, tra l'altro, delle "commissioni" ai fini della determinazione sia del TEG in concreto, sia del TEG - e dunque del tasso soglia - in astratto, non poteva non essere letto come comprensivo anche di tale tipo di commissioni.

Il primo comma dell'art. 2 *bis*, peraltro, è stato poi abrogato dall'art. 27, comma 4, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., nella legge 24 marzo 2012, n. 27, mentre la disciplina delle commissioni di massimo scoperto, ivi contenuta, era stata poco prima sostituita dall'art. 117 *bis* d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (t.u.b.),

inserito dall'art. 6 *bis* d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modif., nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, che a pena di nullità consente la previsione nei contratti di apertura di credito, «quali unici oneri a carico del cliente», di «una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate...», imponendo inoltre per detta commissione il limite massimo dello «0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente». Con il che la commissione di massimo scoperto come definita nelle Istruzioni della Banca d'Italia più volte menzionate, oggetto del presente giudizio, è stata definitivamente superata.

Tuttavia ciò non assorbe, evidentemente, la questione del carattere interpretativo e retroattivo dell'art. 2 *bis* d.l. n. 185, cit.

6.3.2. La ragione per cui va escluso il carattere interpretativo di tale disposizione consiste nel rilievo (già formulato dai richiamati precedenti della Prima Sezione civile) che il suo testo non contiene alcuna espressione che evochi tale natura, ma contiene, anzi, chiarissimi indizi in senso contrario. Depongono, infatti, nel senso della natura innovativa della disposizione sia l'espressa previsione, al comma 2, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa, in attesa della quale il modo di determinazione del tasso soglia «resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni», sia la previsione, al comma 3 (poi abrogato dal d.l. n. 1 del 2012, cit.), che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data».

Né il carattere interpretativo della norma potrebbe plausibilmente essere riferito non già alla disciplina della determinazione in astratto del T , bensì alla sola disciplina della rilevazione del superamento in concreto del tasso soglia, vale a dire non al comma terzo, primo periodo, bensì al comma quarto dell'art. 644 cod. pen., da interpretarsi dunque nel senso che le commissioni di massimo scoperto siano computate nel calcolo del TEG applicato in concreto, pur non essendone previsto il computo ai fini della determinazione del T (e dunque del tasso soglia). Nessuna espressa indicazione in tal senso, infatti, si ripete, risulta dal testo legislativo. Inoltre una tale asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia – all'art. 644, comma quarto, cod. pen. – gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia – all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. – gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del T e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto; con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi.

6.4. L'esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, dell'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008 non è decisiva, però, per la soluzione della questione, che qui interessa, della rilevanza o meno delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta secondo la disciplina vigente nel periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore di tale disposizione, e dunque in particolare quanto ai rapporti esauriti in tale periodo, come il rapporto dedotto nel presente giudizio (del

resto, nella stessa giurisprudenza penale di legittimità, sopra illustrata, il richiamo dell'art. 2 *bis*, cit., e la sua ritenuta natura interpretativa costituivano un argomento di mero ricalzo, di conferma, cioè, di un risultato ermeneutico già raggiunto per altra via).

6.4.1. Infatti la commissione di massimo scoperto, quale «corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto ... calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento», secondo la definizione richiamata all'inizio, non può non rientrare tra le «commissioni» o «remunerazioni» del credito menzionate sia dall'art. 644, comma quarto, cod. pen. (determinazione del tasso praticato in concreto) che dall'art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996 (determinazione del T_{eff}), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca.

Nei precedenti della Prima Sezione civile sopra richiamati e in parte della dottrina, tuttavia, si sottolinea la circostanza che i decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, appena richiamato, non includono le commissioni di massimo scoperto nel computo del T_{eff}, e quindi del tasso soglia, sicché sarebbe illegittimo prenderle in considerazione ai fini della determinazione del tasso praticato in concreto, e ciò in considerazione di quella esigenza di simmetria di cui si è detto più sopra, per la quale tra l'uno e l'altro tasso, da porre a confronto, deve esservi omogeneità.

Tale obiezione non è persuasiva.

L'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del T_{eff} prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va

inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del T non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del T e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale).

6.4.2. L'ipotesi di illegittimità dei decreti sotto tale profilo, tuttavia, non avrebbe fondamento, perché non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2 *bis* d.l. n. 185 del 2008, cit. Dell'ammontare medio delle C, espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia pure a parte (in calce alla tabella dei T), seguendo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle più volte richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996 e come successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che «la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali» e che «il calcolo

della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata» (l'aggiornamento successivo, effettuato nell'agosto 2009, uniformandosi al disposto dell'art. 2 bis d.l. n. 185 ddi 2008, cit., nel frattempo entrato in vigore, inserisce invece la C nel calcolo del T).

La presenza di tale dato nei decreti ministeriali è sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perché consente la piena comparazione – tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto – tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia: nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta.

L'art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996 stabilisce, infatti, che «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli Intermediari finanziari [...] nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione [...] sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale». La funzione dei decreti in questione è dunque essenzialmente di *rilevazione* dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori.

Ebbene, anche la rilevazione dell'entità delle C è contenuta nei decreti emanati nel periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008. La circostanza che tale entità sia riportata a parte, e non sia inclusa nel T strettamente inteso, è

un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che (come si è già anticipato e come ci si accinge a spiegare più puntualmente nel paragrafo che segue) viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, secondo la *ratio* ispiratrice dell'istituto. Tale dato formale – è appena il caso di aggiungere – è destinato a cedere rispetto a consolidati principi di conservazione degli atti giuridici.

6.4.3. La comparazione di cui trattasi si rivela soltanto più complessa (peraltro non eccessivamente), perché le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi (a differenza degli interessi, si calcolano sull'ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo), devono conseguentemente essere oggetto di comparazione separata – ancorché coordinata – rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del T .

La stessa Banca d'Italia, del resto, preso atto degli orientamenti che andavano profilandosi nella giurisprudenza di merito sulla rilevanza delle commissioni di massimo scoperto agli effetti dell'usura presunta, nel Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 ha indicato modalità di comparazione che tengono conto appunto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto.

Secondo tali indicazioni, la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, «il confronto tra l'ammontare percentuale della C praticata e l'entità massima della C

applicabile (cd. C ; soglia), desunta aumentando del 50 % l'entità della C media pubblicata nelle tabelle» (il comma 4 dell'art. 2 legge n. 108 del 1996, prima della modifica introdotta con il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con modif. nella legge 12 luglio 2011, n. 106, prevedeva appunto che il tasso soglia era costituito dal TEGM aumentato della metà). «Peraltro – prosegue la Banca d'Italia – l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "C soglia" non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della C percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine"). **Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "C soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge».**

Tali modalità (cui fa sostanzialmente cenno la stessa Cass. Sez. Prima civile n. 12965 del 2016, cit.) appaiono rispettose del dettato normativo, rispondendo all'esigenza di realizzare **una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge**, delle condizioni praticate in concreto con quelle previste quale soglia dell'usura, e di rilevare il superamento di tale soglia tutte le volte in cui la banca abbia effettivamente preteso dal cliente corrispettivi eccedenti la stessa.

Può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto:

«Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso

effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C^C) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C^C soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C^C media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della C^C in concreto praticata, rispetto a quello della C^C rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati».

Il terzo motivo di ricorso va dunque accolto nella parte in cui si lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto dell’entità delle C^C, come rilevate nei decreti ministeriali di cui si è detto, ai fini della determinazione della soglia di legge oltre la quale si verifica l’usura presunta.

7. In conclusione, respinti i primi due motivi dei ricorsi e accolto il terzo, il decreto impugnato va cassato, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi dei ricorsi, accoglie il terzo, cassa il decreto impugnato nei sensi di cui in motivazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 febbraio 2018.

Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Ric. 2015 n. 11181 sez. SU - ud. 27-02-2018

Il Presidente

Giovanni Mammone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

090/.....20. GIU. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Dot. ssa. Salvina PACETTI
Salvina Pacetti

Il Funzionario Giudiziario
Dot. ssa. Salvina PACETTI
Salvina Pacetti

CASSAZIONE.NET

Doc. 4

0

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1994

Scansionato da avv. Andrea Sorgentone e pubblicato su "La legge anti usura come non l'avete mai vista"

RESOCONTO STENOGRAFICO

68.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITTORIO DOTTI

INDI

DEL PRESIDENTE IRENE PIVETTI

INDICE

PAG.	PAG.
Convalida di deputati.....	3449
Disegno di legge di conversione: (Autorizzazioni di relazione orale) ..	3399
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni in materia di usura (1242); e concorrenti proposte di legge GRASSO ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura (332); NOVELLI ed altri: Norme per la repressione e la preven- zione del reato di usura (653); NESPOLI ed altri: Modifica dell'articolo 644 del codice penale in materia di usura (953); LI: Modifiche al codice penale in tema di prevenzione e di repressione dell'usura (1081); ALIFRANDE: Introdu- zione dell'articolo 644-ter del codice penale in tema di usura (1221). PRESIDENTE ..	3399, 3401, 3402, 3405, 3409, 3410, 3412, 3413, 3415, 3417, 3419, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449
	ANEDDA GIAN FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> .
	3401, 3410, 3422, 3437, 3440
	BARBI EUGENIO (gruppo CCD) ..
	3419, 3442
	DELLA VALLE RAFFAELE (gruppo forza Ita- lia) ..
	3443, 3448
	FINOCCHIARO FIDELBO ANNA (gruppo pro- gressisti-federativo) ..
	3423, 3434, 3440
	FRAGALA VINCENZO (gruppo alleanza na- zionale-MSI) ..
	3433
	GRASSO TANO (gruppo progressisti-fede- rativo) 3405, 3422, 3424, 3426, 3427, 3430, 3435, 3438, 3444
	GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 3402, 3423, 3424, 3433

68.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1994

Certo bisognava prevedere nel testo una norma sulla prevenzione del reato di usura: sotto questo aspetto sicuramente la legge è carente. Soprattutto era necessario che si provvedesse a creare situazioni di favore per l'accesso al credito: anche da tale punto di vista la disciplina è carente. In questa direzione abbiamo tuttavia lavorato: noi del gruppo di alleanza nazionale-MSI abbiamo proposto un emendamento per la cancellazione dall'elenco dei protesti di quelli che riguardassero debiti pagati. Ciò avrebbe consentito una sorta di riabilitazione del debitore che nel termine di sessanta giorni — in analogia con la nuova normativa per gli assegni — avesse potuto pagare, il che gli avrebbe permesso di presentarsi alle banche con maggiore credibilità quanto a solvibilità, ai fini di un più ampio e facile accesso al credito. Sappiamo infatti che purtroppo le banche a volte si appellano proprio all'esistenza di protesti pregressi, magari per debiti già pagati, per ostacolare ed impedire la possibilità di accedere al credito da parte del cittadino e dell'imprenditore.

Abbiamo ritenuto per motivi tecnici di ritirare questo emendamento, che comunque — lo preannunciamo — sarà l'oggetto di una proposta di legge *ad hoc* che ci accingiamo a presentare.

Crediamo, inoltre, di dover respingere le affermazioni del collega Grasso: non abbiamo bisogno di patenti di credibilità nella lotta contro la criminalità, né vi è stato alcun affossamento annunciato. In ordine al fondo di solidarietà, il relatore ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui si è preferito soprassedere all'esame dell'articolo 5, ricordando in particolare i numerosissimi emendamenti presentati ed i tempi ristretti a disposizione: diversamente, non sarebbe stato possibile pervenire ad una normativa in grado di appagare le aspettative dei cittadini e soprattutto delle vittime dell'usura. Si tratta, certamente di una scelta qualificante — lo abbiamo detto in Commissione e continuiamo a ribadirlo — ma proprio in considerazione della sua importanza deve essere regolamentata in un'apposita normativa: ciò consentirà la stesura di un testo di legge capace di rispondere alle esigenze ed alle attese dei cittadini.

Riteniamo, pertanto, che l'articolo 1 del disegno di legge vada approvato nella formulazione prospettata dal Comitato dei nove (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Scozzari. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE SCOZZARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal dibattito, da questa giornata di intenso lavoro parlamentare, il paese, molti operatori attendono con grande ansia che il Parlamento vari una legge la più confacente alle aspettative e alle richieste.

In Commissione giustizia abbiamo ricevuto moltissime sollecitazioni e proposte relative a come avrebbe dovuto essere approvato il provvedimento sull'usura. Sono membro della Commissione antimafia e in tutte le audizioni fino ad oggi svoltesi è stata sottolineata l'importanza straordinaria di una legge efficace contro l'usura. Molti di coloro che abbiamo ascoltato (si tratta di ministri, di funzionari dello Stato, del SISMI, del SISDE, di generali dell'esercito e dei carabinieri) hanno rilevato che il nuovo fronte della mafia è costituito appunto dal mercato dell'usura nel quale tante, troppe associazioni, troppe finanziarie, più o meno legali, trovano le proprie radici.

Vogliamo dunque capire se da questa Assemblea arriverà una risposta forte al paese, contro tutti coloro che oggi perpetrano questo terribile reato, peraltro a danno dello stesso mercato.

Vogliamo altresì capire in che termini tutto ciò avverrà. Sul disegno di legge del Governo vi è stata grande disponibilità, anche in Commissione; si era creato una sorta di patto istituzionale, poiché tutti eravamo consapevoli di quanto fosse importante approvare in tempi rapidi il provvedimento. Abbiamo poi compreso, però, che qualcosa non ha funzionato; per il gruppo progressisti-federativo (penso anche ad una proposta di legge presentata da alcuni parlamentari della Rete) tutto passa attraverso due elementi fondamentali: si tratta in ultima analisi di decidere se vogliamo stabilire il tasso minimo oltre il quale si realizza il reato di usura. Il secondo aspetto, di straordinaria

rilevanza è costituito (e chi mi ha preceduto lo ha detto meglio di me) dal fondo di solidarietà. Sono questi i punti centrali del provvedimento. Certo, l'inasprimento delle pene, la competenza della procura presso il tribunale sono molto importanti, ma non esagero se affermo che sono questioni giuridiche accessorie in confronto a quelle che ho indicato in precedenza.

È stata citata la legislazione francese: quel paese molto più acutamente di noi ha già fissato il tasso minimo oltre il quale si configura il reato di usura.

In questi mesi di lavoro sul tema ho ascoltato molte organizzazioni; sono arrivate molte sollecitazioni, anche da parte di varie procure della Repubblica d'Italia. Moltilissimi, la stragrande maggioranza, mi hanno chiesto appunto la determinazione del tasso oltre il quale si configura il reato di usura.

Il meccanismo previsto, l'aggravante individuata dal Governo crea incertezza. Ripeto che vi sono state molte sollecitazioni: penso all'Adiconsum, all'Adusbef, all'Associazione cattolica. Sono state fatte pervenire memorie ed è stato richiamato con forza il senso di responsabilità e l'esigenza di stabilire il tasso oltre il quale si configura l'usura. Se prevediamo, infatti, il tasso come aggravante, tutti si chiederanno di che cosa sia aggravante, quale sia il parametro base. L'aggravante finisce per creare condizioni di disparità sul territorio nazionale; il procuratore della Repubblica di Agrigento, infatti, può considerare l'usura una fattispecie che per il procuratore della Repubblica di Bari può non essere tale. Questo aspetto, oltre a rappresentare una discriminante fra i cittadini, potrebbe avere ripercussioni negative anche sul sistema creditizio e finanziario e su alcune tipologie di operazioni. L'Adusbef ci invitava a praticare il tasso fisso anche per ragioni tecniche, psicologiche e pratiche; sarebbe, infatti, necessario — a giudizio di tale associazione — che il ministro del tesoro indicasse ciò che è usura e ciò che non lo è.

A questo punto, intendo spendere qualche parola circa il modo in cui pervenire alla determinazione del tasso fisso oltre il quale si configura il reato di usura. Nel nostro sistema creditizio due sono i tassi di riferi-

mento nelle operazioni di finanziamento; il primo è il cosiddetto TAN (tasso annuo nominale) che viene applicato sul finanziamento totale erogato. L'esempio tipico è che su un milione di finanziamento, con un TAN al 10 per cento, si hanno 100 mila lire di interessi in un anno.

Un altro parametro di riferimento, invece, è il cosiddetto TAEG (tasso effettivo globale) previsto dall'articolo 122 del testo unico delle leggi bancarie e creditizie, del decreto legislativo n. 385. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito a carico del fruitore del prestito e viene espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende — ecco perché spesso mi rifaccio alla legislazione francese che prevede un tasso fisso — gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per poter utilizzare il credito: il costo dell'istruttoria pratica, il costo di commissione (aggiuntivo all'interesse), il costo della tenuta del conto e di estratto conto. Per esempio, riprendendo il caso citato poc'anzi, a fronte di un prestito di un milione, se il TAN è al 10 per cento, per un ammontare di interessi di 100 mila lire, il TAEG comprende anche il costo per l'istruttoria (10 mila lire), le spese di tenuta del conto (5 mila lire), la commissione di massimo scoperto (5 mila lire), per un ammontare totale di oneri pari a 120 mila lire, il 12 per cento circa dell'intero finanziamento.

Ecco perché nella nostra proposta di legge abbiamo ritenuto opportuno fissare un parametro oltre il quale si ha usura riferito proprio al tasso annuo effettivo globale. Abbiamo individuato una misura a nostro giudizio equa, ma che siamo disponibili ad aumentare, pari a 3,5 volte il tasso ufficiale di sconto. Tale misura, tra l'altro, è assai vicina al parametro indicato dalla Confindustria in 4 volte il tasso ufficiale di sconto.

Per fare un altro esempio concreto e richiamare la vostra attenzione sugli effetti derivanti da un prestito concesso ad un TAEG 4 volte il tasso ufficiale di sconto, gli oneri annui sarebbero del 30 per cento; mi sia consentito rilevare che tale percentuale non è certo bassa.

Trovo invece disastrosa la proposta recepita dalla Commissione giustizia che fissa il parametro in 7 volte e mezzo il tasso di

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1994

mento; il
so annuo
finanzia-
pico è che
n un TAN
la lire di

o, invece,
o globale)
sto unico
el decreto
resenta il
el fruitore
ercentuale
AEG com-
ifaccio alla
e un tasso
oneri da
redito: il
sto di com-
), il costo
conto. Per
ato poc'an-
mllione, se
unmontare
AEG com-
utturoria (10
nto (5 mila
scoperto (5
ale di oneri
cento circa

sta di legge
sare un pa-
ura riferito
vo globale.
ra a nostro
sponibili ad-
sso ufficiale.
ltro, è assai
la Confindu-
di sconto.
concreto e
sugli effetti
esso ad un
li sconto, gli
er cento; mi-
percentuale

roposta rec-
la che fissa il
o il tasso di

sconto. Pensate quanto sia incredibile tale percentuale, che determina interessi annui superiori al 50 per cento. Le aggravanti di pena si determinano se si pratica questo tasso ovvero, in altre parole, solo a carico di chi pratica interessi usurari, che così vengono palesemente legalizzati. Mi duole dirlo, ma la percentuale proposta di sette volte e mezzo il tasso di sconto non fa che legalizzare il tasso usurario, facendo passare la teoria della mafia delle associazioni e delle società finanziarie. Queste ultime speravano che il tasso fissato fosse così alto proprio per non avere problemi ad operare nel mercato della raccolta del credito e nell'elargizione dei finanziamenti.

Ci opporremo — e facciamo appello alla sensibilità di tutti i parlamentari — a questa previsione, che purtroppo in Commissione giustizia è stata accolta a maggioranza, nonostante il Governo avesse chiesto ed indicato tassi diversi. Da qui i dubbi che sorgono a tutti noi. Quali interessi ha questa maggioranza? Quali interessi vuole garantire? A chi si rivolge nel momento in cui gli emendamenti che ha presentato vanno oltre le indicazioni dello stesso Governo?

Come dicevo, sorgono molti dubbi. Oggi le società finanziarie si trovano perfettamente d'accordo con quanto indicato dalla maggioranza: le società finanziarie mafiose, ma anche la cultura della mafia delle società finanziarie. Ed è inaccettabile che dal paese venga questo terribile segnale.

La maggioranza della Commissione ha proposto inoltre lo stralcio della disciplina relativa al fondo di solidarietà. Anche questo è un segnale terribile e devastante, che incoraggia coloro i quali praticano tassi usurari e scoraggia invece chi voglia collaborare con la giustizia e denunciare quanti li applicano nei loro confronti. Si tratta di un parametro di riferimento dal quale emerge chiara la volontà del Governo e di questo Parlamento nel combattere l'usura e gli usurari. Se questa normativa non dovesse essere approvata, il segnale sarebbe dirompente; se oggi questa Assemblea decidesse lo stralcio del fondo di solidarietà, darebbe un'indicazione chiara e tutti coloro che sono vittime dell'usura continuerebbero ad esserlo, perché capirebbero che lo Stato ed il

Governo non sono in grado di assecondarli, né vogliono tirarli fuori da quella che oggi è una delle peggiori piaghe che stanno distruggendo la nostra economia.

E per questi motivi che faccio appello alla sensibilità dei singoli parlamentari, di quelli meridionali come me, che oggi vivono il dramma di vedere molte imprese straziate dall'usura, ma anche dei parlamentari del nord. Mi rivolgo soprattutto al gruppo della lega nord, che ha fatto più volte richiesta alla presidente della Commissione antimafia, onorevole Parenti, di costituire un comitato per la mafia nel nord. Cari amici della lega, che cos'è l'usura se non una delle peggiori forme della mafia del nord? (Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Stajano. Ne ha facoltà.

ERNESTO STAJANO. Signor Presidente, colleghi, nel corso di questa discussione si ripetono gli appelli alla serietà e, per quanto ho potuto constatare, la Commissione giustizia ha lavorato con grande serietà, approfondendo i vari temi e pervenendo a meditate valutazioni su un tema delicato, che offre certo spunto ad argomentazioni propagandistiche, ma che deve essere affrontato con uno spirito assolutamente diverso, ossia con un'equa e saggia ponderazione delle esigenze sottoposte al nostro giudizio nel momento in cui accingiamo a varare una nuova legge; nel momento in cui non siamo occupati a manifestare valutazioni nell'ambito di un convegno o di un congresso, in cui non stiamo tentando di ottenere il consenso di fasce più o meno ampie della popolazione italiana, magari oppresse dall'usura, su una questione certamente importante e dolorosa. Non abbiamo però — né dobbiamo avere — uno spirito propagandistico.

E allora, esaminando le cose con la dovuta serietà, occorre prima di tutto fare alcune precisazioni su quanto è stato detto fino ad ora. Bisogna, per esempio, ricordare che questo non è il primo intervento di modifica in tema di usura varato dal Parlamento italiano dopo la codificazione; non si può dire che l'articolo 644 del codice penale (che

Doc. 2

BANCA D'ITALIA

Bollettino Statistico



IV - 1998

Il modello di rappresentazione dei rischi, in vigore dall'1.1.1997, comprende una ripartizione per categorie di censimento (rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, garanzie ricevute), una sezione informativa (operazioni effettuate per conto di terzi, crediti acquisiti per operazioni di factoring, crediti passati a perdita) e una serie di qualificatori atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere (ad es. durata originaria, durata residua, divisa ecc.).

I finanziamenti per cassa comprendono la totalità dei rapporti per cassa in essere con esclusione delle sofferenze.

2.3 Le rilevazioni sui tassi d'interesse attivi e passivi

Ai sensi dell'art. 51 del Testo unico bancario partecipano alla rilevazione trimestrale sui tassi d'interesse due gruppi di banche, composti da circa 70 unità per i tassi attivi e da circa 60 per i tassi passivi. Entrambi i gruppi comprendono le principali istituzioni creditizie a livello nazionale.

Le informazioni sui tassi attivi riguardano i tassi applicati alla clientela ordinaria residente segnalata alla Centrale dei rischi nell'ultimo mese del trimestre di riferimento, purchè i relativi finanziamenti per cassa e le garanzie rilasciate alla clientela superino il limite di censimento stabilito (cfr. 2.2).

Per ciascun nominativo e con riferimento alle categorie di censimento previste devono essere segnalati i numeri computistici d'interesse e l'ammontare delle competenze riscosse o addebitate a titolo di interessi, commissioni e diritti. Sulla base dei dati rilevati vengono calcolati i tassi di interesse come media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela, secondo la formula:

$$t(\%) = (\text{Competenze} * 36,5) / \text{Numeri computistici}$$

Questa media ponderata è utilizzata per la pubblicazione nel Bollettino dei dati sui tassi, salve le eccezioni indicate nelle note alle tavole interessate.

I tassi passivi si riferiscono alle operazioni di deposito in lire (di pertinenza di clientela ordinaria residente, al pari dei tassi attivi) di importo pari o superiore a 20 milioni.

Tali tassi sono calcolati ponderando il tasso presunto, al lordo della ritenuta fiscale, con l'ammontare, alla fine del periodo di riferimento, del conto cui questo si riferisce. Essi costituiscono quindi un indicatore del tasso nominale in vigore alla fine del periodo di rilevazione.

Poichè, secondo la vigente prassi bancaria, la liquidazione delle competenze avviene per gran parte dei conti a fine anno, soltanto per il quarto trimestre di ciascun anno vengono calcolati, sulla base dei numeri computistici e delle competenze, anche i tassi medi effettivi ponderati.

2.4 Gli archivi anagrafici degli intermediari

Le informazioni di tipo anagrafico, relative agli intermediari creditizi e finanziari soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia e alle attività che gli stessi sono stati autorizzati a esercitare, sono desunte da appositi albi o elenchi tenuti dalla Banca medesima o dalla Consob in osservanza delle leggi vigenti. In particolare:

- a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 385 dell'1.9.1993 la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;
- a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998 la Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle società di intermediazione mobiliare (Sim). Ai sensi dell'art. 20 della medesima legge la Consob iscrive le Sim in un apposito albo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia;
- a norma dell'art. 107 del D.Lgs. n. 385 dell'1.9.1993 il Ministro del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;

DOC.3

BANCA D'ITALIA

Bollettino Statistico

**Statistiche analitiche
monetarie e finanziarie**



Scansionato da avv. Andrea Sorgentone e pubblicato su "La legge anti usura
come non l'avete mai vista"

Numero 24 Dicembre 1996

TDB20510 - TASSI DI INTERESSE APPLICATI SUI CREDITI PER CASSA A BREVE TERMINE - DISTRIB. PER BRANCHE DI ATTIVITÀ ECONOMICA - CAMP. BANCHE RACCOLTA B/T

Le informazioni esposte (a=numero affidati, b=tasso, c=numeri computistici, d=competenze), si riferiscono alle seguenti operazioni con clientela ordinaria residente appartenente al settore "Società e quasi società non finanziarie" e al sottosectore "Famiglie produttrici": 1=conti correnti; 2=operazioni a breve termine in lire; 3=operazioni a breve termine in lire e valuta. I numeri computistici sono espressi in milioni, le competenze in migliaia.

A partire dalla rilevazione riferita a marzo 1993, nella formula per il calcolo dei tassi attivi, è stata sostituita la durata dell'anno commerciale (360 giorni) con quella dell'anno civile (365 giorni), considerato che, in base alle disposizioni di Vigilanza - emanate dalla Banca d'Italia in attuazione della L.154 del 17.2.1992 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - nelle operazioni attive e passive a breve termine in lire interne il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

Nella tavola sono presenti i seguenti componenti descritti nel glossario:

Enti segnalanti	35001003
Fenomeni rilevati	35001012
"	35001013
"	
Rami attività economica clientela	
Settori attività economica clientela	
Tipologia dei dati	Competenze
"	Numeri computistici
"	Numero affidati censiti
"	Tassi attivi

TDB20521 - TASSI DI INTERESSE APPLICATI SUI CREDITI PER CASSA IN C/C - DISTR. PER LOCALIZ. DELLA DIPENDENZA E CLASSI DI GRANDEZZ. DELL'ACCORDATO - CAMP. BANCHE RACCOLTA B/T

Le informazioni esposte (a=numero affidati, b=tasso, c=numeri computistici, d=competenze), si riferiscono alle operazioni con clientela ordinaria residente classificata nei settori "Società e quasi società non finanziarie", "Famiglie" e "Istituzioni sociali private e unità non classificabili". I numeri computistici sono espressi in milioni, le competenze in migliaia.

A partire dalla rilevazione riferita a marzo 1993, nella formula per il calcolo dei tassi attivi, è stata sostituita la durata dell'anno commerciale (360 giorni) con quella dell'anno civile (365 giorni), considerato che, in base alle disposizioni di Vigilanza - emanate dalla Banca d'Italia in attuazione della L.154 del 17.2.1992 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - nelle operazioni attive e passive a breve termine in lire interne il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

Nella tavola sono presenti i seguenti componenti descritti nel glossario:

Classi di grandezza della clientela	Classe di grandezza della posizione globale dell'affidato (per fido accordato)
Enti segnalanti	35001003
Fenomeni rilevati	Localizzazione della dipendenza
Localizzazione territoriale	
Settori attività economica clientela	
Tipologia dei dati	Competenze
"	Numeri computistici
"	Numero affidati censiti
"	Tassi attivi

TDB20531 - TASSI DI INTERESSE APPLICATI SUI CREDITI PER CASSA A BREVE TERM. - DISTR. PER LOCALIZ. DELLA DIPEN. E CLASSI DI GRAND. DELL'ACCORDATO - CAMP. BANCHE RACC. B/T

Le informazioni esposte (a=numero affidati, b=tasso, c=numeri computistici, d=competenze), si riferiscono alle operazioni a breve termine in lire con clientela ordinaria residente classificata nei settori "Società e quasi società non finanziarie", "Famiglie" e "Istituzioni sociali private e unità non classificabili". I numeri computistici sono espressi in milioni, le competenze in migliaia.

A partire dalla rilevazione riferita a marzo 1993, nella formula per il calcolo dei tassi attivi, è stata sostituita la durata dell'anno commerciale (360 giorni) con quella dell'anno civile (365 giorni), considerato che, in base alle disposizioni di Vigilanza - emanate dalla Banca d'Italia in attuazione della L.154 del 17.2.1992 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - nelle operazioni attive e passive a breve termine in lire interne il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

Doc-4

BANCA D'ITALIA

Rilevazione analitica dei tassi d'interesse
Istruzioni per le banche segnalanti

INDICE

CAPITOLO I CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

1. PREMESSA	I.1
2. BANCHE SEGNALANTI	I.1
3. PERIODICITÀ DELLA RILEVAZIONE	I.1
4. RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI	I.2
5. FLUSSO DI RITORNO	I.2

CAPITOLO II CONTENUTO DELLA RILEVAZIONE

1. RILEVAZIONE DEI TASSI ATTIVI.....	II.1
1.1 Operazioni oggetto di segnalazione	II.1
1.2 Variabili di classificazione.....	II.1
1.3 Dati da segnalare.....	II.3
2. RILEVAZIONE DEI TASSI PASSIVI	II.5
2.1 Operazioni oggetto di segnalazione	II.5
2.2 Variabili di classificazione.....	II.6
2.3 Dati da segnalare.....	II.7

CAPITOLO III PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

1. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI	III.1
2. SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE	III.2
3. ELENCO DEI DOMINI.....	III.4
4. SISTEMA DELLE CODIFICHE.....	III.5

CAPITOLO IV ALLEGATI

1. ALLEGATO 1 ELENCO DELLE BANCHE SEGNALANTI I TASSI ATTIVI	IV.1
2. ALLEGATO 2 SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI.....	IV.6

CAPITOLO I
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

CAPITOLO I CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

1. Premessa

La rilevazione sui tassi di interesse, disciplinata dalle presenti Istruzioni, ha lo scopo di raccogliere informazioni circa le condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sui depositi in conto corrente e sulle operazioni di credito.

Le informazioni sui tassi attivi sono rilevate distintamente per ciascun cliente; quelle sui tassi passivi sono, invece, raccolte su base statistica.

La rilevazione è istituita ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n° 385 (Testo unico delle leggi in materia creditizia e finanziaria).

2. Banche segnalanti

La rilevazione dei tassi attivi è obbligatoria per le banche elencate nell'allegato 1. Le banche sono state selezionate in base alla loro dimensione, misurata sul totale degli impieghi, alla loro operatività territoriale e alla rilevanza della quota degli impieghi segnalati in Centrale dei rischi.

Partecipano alla rilevazione dei tassi passivi le banche di cui alla circolare n. 248 della Banca d'Italia "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi d'interesse attivi e passivi".

Le liste delle banche segnalanti saranno oggetto di periodiche revisioni: le banche che, sulla base degli esiti di tali revisioni, verranno assoggettate all'obbligo segnaletico, saranno informate con congruo anticipo.

Indipendentemente da tali revisioni, sono immediatamente tenute alla segnalazione:

1. le banche risultanti dalla fusione di due o più banche di cui almeno una segnalante;
2. le banche che incorporano una o più banche segnalanti.

L'obbligo segnaletico decorre dalla rilevazione riferita alla prima data contabile successiva al verificarsi della fusione/incorporazione.

Alle banche incluse nel campione interessate da processi di ristrutturazione diversi dalla fusione e incorporazione (ad es. cessioni di rami d'azienda o scissioni), verranno impartite, di volta in volta, specifiche istruzioni.

3. Periodicità della rilevazione

La rilevazione ha cadenza trimestrale.

Gli intermediari sono tenuti a inviare le segnalazioni entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Non vengono concesse proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali che impediscono la produzione dei dati, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia.

4. Responsabilità degli intermediari

Le banche sono responsabili della correttezza delle segnalazioni, e quindi della adeguatezza delle procedure di produzione e controllo di tali segnalazioni. Esse sono tenute a rettificare di propria iniziativa i dati errati e a integrare quelli incompleti.

Gli intermediari hanno altresì l'obbligo di esaminare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Banca d'Italia.

Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri di elaborazione dati esterni per lo scambio di informazioni con la Banca d'Italia, la responsabilità circa le informazioni fornite, il rispetto dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, l'osservanza di tutti gli adempimenti connessi con la rilevazione, rimangono a carico degli stessi.

La violazione delle presenti disposizioni può comportare l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del T.U. bancario.

5. Flusso di ritorno

La Banca d'Italia, con cadenza trimestrale, invia alle banche un flusso di ritorno contenente aggregati statistici costruiti sulla base degli elementi informativi acquisiti e volto a permettere alle stesse di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema.

CAPITOLO II
CONTENUTO DELLA RILEVAZIONE

CAPITOLO II CONTENUTO DELLA RILEVAZIONE

1. Rilevazione dei tassi attivi

1.1 Operazioni oggetto di segnalazione

Sono oggetto di rilevazione i finanziamenti per cassa concessi alla clientela ordinaria¹ dalle filiali italiane delle banche partecipanti, rientranti nelle seguenti categorie di censimento²:

- rischi autoliquidanti;
- rischi a scadenza;
- rischi a revoca.

Gli intermediari sono tenuti a inviare le informazioni richieste per ciascun nominativo per il quale, alla fine del trimestre di riferimento, la somma dell'accordato o dell'utilizzato dei suddetti finanziamenti segnalata alla Centrale dei rischi sia pari o superiore a 75.000 euro.

A nome dei soggetti individuati sulla base del suddetto criterio, vanno fornite le informazioni relative a tutti i finanziamenti in essere alla fine del trimestre di rilevazione (*operazioni in essere nel trimestre*).

Per i rischi a scadenza vanno altresì fornite le informazioni relative ai finanziamenti in euro accesi nel trimestre di riferimento (*nuove operazioni*), anche se estinti al momento della rilevazione.

Sono da considerare *nuove operazioni* i contratti di finanziamento stipulati durante il trimestre di riferimento della segnalazione o i contratti che costituiscono una rinegoziazione di condizioni precedentemente determinate. Non originano *nuove operazioni* le variazioni del tasso di interesse che, seppur registrate nel corso del trimestre di riferimento, sono effetto di automatismi predeterminati all'atto della stipula del contratto con clausole che, ad esempio, programmano un adeguamento automatico a un tasso di mercato, ovvero il passaggio da un tasso di interesse fisso a un tasso di interesse variabile (o viceversa).

1.2 Variabili di classificazione

I nominativi da segnalare vanno identificati tramite il codice assegnato agli stessi per la segnalazione in Centrale dei rischi³.

¹ Controparti diverse da autorità bancarie e banche.

² Per la definizione delle singole categorie e dei concetti di accordato e utilizzato si fa rinvio alla Circolare n.139 della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi".

³ Cfr. Circolare n.139 della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi" capitolo I.4.

Le operazioni oggetto di rilevazione sono articolate nelle categorie di censimento di cui al precedente paragrafo e sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori - le variabili di classificazione - di seguito elencati, volti a connotarne più dettagliatamente la natura e le caratteristiche.

Durata originaria del rapporto: va valorizzata solo per le nuove operazioni dei rischi a scadenza. Consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata nell'originario contratto di affidamento, ovvero rideterminata per effetto di accordi successivamente intervenuti tra le parti.

Le durate previste sono:

- fino a 1 anno;
- da 1 anno a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Durata residua del rapporto: va valorizzata solo per i rischi a scadenza, limitatamente alle operazioni in essere alla fine del trimestre di riferimento. Indica il lasso di tempo intercorrente fra la data di rilevazione e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione segnalata. Il valore da attribuire va determinato con riferimento alla scadenza dell'operazione di finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento.

Le durate previste sono:

- fino a 1 anno;
- da 1 anno a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Le operazioni scadute vanno incluse tra quelle "fino a 1 anno".

Durata originaria del tasso: va valorizzata per i rischi autoliquidanti e a scadenza. Identifica il periodo contrattualmente stabilito durante il quale il tasso di interesse non può cambiare. Nel caso di operazioni di sconto la variabile va intesa come lasso di tempo intercorrente fra la presentazione degli effetti e la loro scadenza (periodo di attualizzazione).

Le durate previste sono:

- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 1 anno;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 5 anni;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni.

Divisa: va valorizzata solo per le operazioni in essere e assume i valori "euro" e "altre valute". Per le operazioni in valuta senza rischio di cambio a carico del cliente va indicato il valore "altre valute".

Tipo di attività: consente di evidenziare alcune specifiche operazioni. In particolare, vengono individuati nell'ambito dei rischi autoliquidanti gli anticipi su crediti ceduti per attività di *factoring* e le operazioni di sconto; nell'ambito dei rischi a

scadenza, le operazioni di *leasing* finanziario, i finanziamenti per acquisto abitazione, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo, i prestiti subordinati e le aperture di credito in c/c a scadenza.

Stato del rapporto: fornisce indicazioni circa l'andamento di alcune posizioni di rischio. In particolare, evidenzia i crediti ristrutturati⁴.

Condizioni: va valorizzata solo per i rischi a scadenza. Permette di distinguere i crediti agevolati dai non agevolati⁵.

1.3 Dati da segnalare

Per tutti i finanziamenti oggetto di rilevazione in essere alla fine del trimestre, vanno segnalati *numeri* e *competenze*; le competenze vanno distinte in *interessi* e in *commissioni e spese*.

A prescindere dal momento della liquidazione, vanno segnalati i numeri e le competenze maturati nel periodo di riferimento e relativi a tutti i rapporti in essere.

Convenzionalmente, le operazioni di sconto vanno segnalate solo nel trimestre in cui è avvenuto l'anticipo con riferimento a tutte le presentazioni del trimestre (anche se alla data della rilevazione i crediti presentati sono scaduti), sempre che il rapporto di finanziamento sia in essere nell'ultimo giorno del trimestre di riferimento.

I *numeri computistici* si ottengono come somma dei prodotti dei singoli movimenti dei conti in linea capitale per i giorni di valuta relativi. Per i prestiti il cui rimborso prevede un piano di ammortamento, i numeri computistici vanno calcolati facendo riferimento al debito residuo; per le operazioni di sconto va considerato il netto ricavo.

Per *interessi* s'intende la somma degli importi maturati a tale titolo. Tra gli importi segnalati in tale voce vanno inclusi anche gli interessi di mora. Nelle operazioni di sconto, l'interesse è pari all'importo dello sconto al netto di spese e commissioni.

!!!!!! EX ART. 51 TUB NEL TASSO C'E' LA MORA

Nel computo di *spese e commissioni* va tenuto conto di ogni onere che non costituisca un recupero di spese sostenute dalla banca e sia strettamente connesso all'operazione di finanziamento. Vanno, quindi, esclusi gli oneri addebitati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, quali, ad esempio, nel caso di operazioni in conto corrente gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con servizi di incasso e pagamento. Più precisamente, in

⁴ Per la definizione di credito ristrutturato si fa rinvio alla Circolare n.49 della Banca d'Italia "Manuale per la compilazione della Matrice dei conti" - Sezione III, sottosezione 2.

⁵ Per la definizione di operazione di credito agevolato si fa rinvio alla Circolare n.49 della Banca d'Italia "Manuale per la compilazione della Matrice dei conti" – Avvertenze generali.

caso di oneri addebitati al cliente di entità superiore ai costi sostenuti dall'intermediario, la segnalazione andrà effettuata per la sola parte eccedente il recupero⁶.

Nel caso in cui vengano applicate spese con cadenza superiore al trimestre (semestrale, annuale, etc), queste vanno uniformemente ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Per i finanziamenti che possono essere utilizzati secondo forme tecniche diverse (fidi promiscui) la segnalazione delle spese va proporzionata all'ammontare dei numeri indicati nelle categorie interessate.

Per i rischi a scadenza non è prevista la segnalazione delle commissioni e spese ad eccezione delle aperture di credito in c/c con scadenza predeterminata.

Con riferimento alle operazioni agevolate, negli interessi devono essere segnalati, al nome del cliente, sia gli interessi a suo carico sia quelli corrisposti da terzi.

Interessi, commissioni e spese vanno espressi in centesimi di euro, senza indicazione della virgola; i numeri computistici vanno espressi in unità di euro⁷. Qualora gli interessi fossero nulli vanno convenzionalmente posti uguali a un centesimo di euro.

Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione⁸.

Per le nuove operazioni a scadenza va segnalato anche il tasso di interesse annuo effettivo globale TAEG (definito dalla Direttiva 87/102/CEE) e l'ammontare del finanziamento concesso. Il TAEG va segnalato nel trimestre in cui è avvenuta la stipula del contratto, anche nei casi in cui l'erogazione è successiva (come, ad esempio, nel caso di mutui stipulati da erogare).

Per le operazioni agevolate il TAEG va determinato tenendo conto anche delle somme a carico dell'ente erogatore.

⁶ Si riportano, a titolo di esempio, le principali tipologie di spese e commissioni da includere nella segnalazione:

- oneri previsti per il mancato adempimento di un obbligo;
- spese di assicurazione (quando non previste espressamente da leggi);
- spese di chiusura (escluse per le operazioni di conto corrente);
- commissione di massimo scoperto;
- commissione di riscossione e di incasso (solo nelle operazioni di sconto);
- commissione di extrafido.

Non sono invece oggetto di rilevazione le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento nonché le imposte e le tasse.

⁷ Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se i millesimi o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

⁸ In particolare, la conversione va effettuata tenendo conto dei tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da questa considerate; per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dall'Ufficio Italiano dei Cambi attraverso circuiti telematici.

Il TAEG è espresso in percentuale annua ed è calcolato applicando la seguente formula:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

- i è il tasso annuo effettivo globale;
- k è il numero d'ordine di un "prestito";
- k' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- A_k è l'importo del "prestito" numero K;
- A'_{k'} è l'importo della "rata di rimborso" numero K';
- m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
- m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
- t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;
- t_{k'} è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi.

I tassi vanno segnalati in percentuale con quattro cifre decimali senza l'indicazione della virgola; l'ammontare del finanziamento va espresso in unità di euro⁹.

2. Rilevazione dei tassi passivi

2.1 Operazioni oggetto di segnalazione

Sono oggetto di rilevazione le informazioni sulle condizioni applicate ai depositi in conto corrente a vista di clientela ordinaria¹⁰ in essere alla fine del trimestre di

⁹ Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se la quinta cifra decimale o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

¹⁰ Controparti diverse da autorità bancarie e banche.

rilevazione (*operazioni in essere nel trimestre*) presso le filiali italiane delle banche partecipanti.

I dati vanno forniti in forma aggregata, articolati secondo le variabili di classificazione di cui al paragrafo successivo.

2.2 Variabili di classificazione

Le operazioni oggetto di rilevazione sono classificate in funzione di una serie di qualificatori - le variabili di classificazione - volti a connotare la natura e le caratteristiche delle operazioni stesse e della controparte.

Qualora più soggetti risultino cointestatari di un medesimo rapporto, le variabili di classificazione riferite alla controparte vanno valorizzate facendo riferimento al soggetto che può essere considerato "prevalente" per importanza economica.

Variabili riferite alla controparte

Sottogruppo. Definisce la funzione economica della controparte secondo l'articolazione prevista dalla Circolare n.140 della Banca d'Italia "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica".

Branca di attività economica. Descrive la tipologia dei beni/servizi prodotti dalla controparte secondo l'articolazione prevista dalla Circolare n.140 della Banca d'Italia "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica".

Provincia o stato di residenza. Nel caso di residenti, identifica la provincia di residenza anagrafica della persona fisica o della sede legale delle altre controparti. Nel caso di non residenti identifica lo stato di appartenenza.

Variabili del rapporto

Tipo conto. Classifica i rapporti sulla base di alcune loro caratteristiche:

- conti correnti "pacchetto": conti correnti associati ad altri prodotti finanziari;
- conti correnti convenzionati e target: conti correnti, diversi da quelli "pacchetto", le cui condizioni derivano dalla contrattazione fra la banca e una controparte che rappresenta una pluralità di soggetti ovvero da offerte rivolte a segmenti di clientela con caratteristiche omogenee (es. pensionati, studenti ...);
- altri conti correnti.

Provincia dello sportello. Indica la provincia italiana in cui è ubicato lo sportello presso il quale sono tenute le evidenze del rapporto.

Divisa. Indica la valuta nella quale sono denominati i singoli depositi. Tale variabile può assumere i valori "euro" e "altre valute".

Tipo spese. Classifica il conto in base alla modalità con cui vengono applicate le spese:

- spese fisse;
- spese variabili, ossia correlate alla movimentazione del conto;
- spese miste, cioè con spese sia fisse che correlate alla movimentazione del conto;
- senza spese.

Classe di grandezza del deposito. Definisce l'ammontare medio nel trimestre del deposito secondo le seguenti fasce di grandezza, espresse in unità di euro:

- fino a 10.000
- da 10.000 a 50.000
- da 50.000 a 250.000
- oltre 250.000.

2.3 Dati da segnalare

Per le operazioni oggetto di rilevazione vanno segnalate le seguenti informazioni:

- la somma degli *interessi* maturati nel trimestre di riferimento (indipendentemente dal momento della liquidazione);
- la somma dei *numeri computistici* relativi al trimestre di riferimento.

Per *interessi* s'intende la somma degli importi maturati a tale titolo.

I *numeri computistici* si ottengono come somma dei prodotti dei singoli movimenti dei conti in linea capitale per i giorni di valuta relativi.

Gli interessi vanno espressi in centesimi di euro, senza indicazione della virgola; i numeri computistici vanno espressi in unità di euro¹¹. Qualora gli interessi fossero nulli vanno convenzionalmente posti uguali a un centesimo di euro.

Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione¹².

¹¹ Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se i millesimi o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

¹² Cfr. nota 8.

=USURA=

Tasso effettivo globale medio ai sensi della normativa antiusura

Descrizione

Tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, tassi che, aumentati della metà, determinano gli interessi usurari fino al 30 giugno 1997 (legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 3, comma 1).

Versione Completa

Versione inglese - non disponibile

Disponibilità attuali - formato cartaceo

<i>Ufficio referente</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Ultimo Aggiornamento</i>	<i>Versioni precedenti</i>
Ministero del Tesoro - D.G.T. - Servizio V - Divisione VI	trimestrale	22.3.1997 (G.U. n° 76 del 2.4.97)	

Versione Completa

Con decreto del Ministro del Tesoro del 22 marzo 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 2 aprile 1997, n. 76, sono stati indicati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 1996 - 31 dicembre 1996.

Fino al 30 giugno 1997, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi indicati nella tabella che segue devono essere aumentati della metà.

Categorie di operazioni	Classi di importo (in milioni di lire)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente	fino a 10	16,18
	oltre 10	13,19
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche	fino a 10	12,90
	oltre 10	11,25
Factoring	fino a 100	13,88
	oltre 100	11,91
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche	—	16,12
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari	fino a 10	28,81
	oltre 10	25,23
Leasing	fino a 10	19,66
	da 10 a 50	16,19
	oltre 50	12,75
Credito finalizzato all'acquisto rateale	fino a 2,5	32,49
	da 2,5 a 10	23,90
	oltre 10	18,18
Mutui	—	10,60

Doc-6

BANCA D'ITALIA

Bollettino Statistico

Statistiche analitiche
monetarie e finanziarie



Scansionato da avv. Andrea Sorgentone e pubblicato su "La legge anti usura
come non l'avete mai vista"

Nuova serie

Numero 25 Marzo 1997

**TASSI DI INTERESSE
APPLICATI SUI CREDITI PER CASSA A BREVE TERMINE**

(valori percentuali)

Categorie di censimento dei crediti		1995 Dic.	1996 Mar.	1996 Giu.	1996 Set.	1996 Dic.
1 - CREDITI AL NETTO DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO						
operazioni di smobilizzo crediti	35001001	12,30	12,10	11,73	11,20	10,41
prestiti diretti	35001002	11,54	11,38	10,92	10,21	9,46
conti correnti	35001003	13,46	13,66	13,35	12,87	11,96
operazioni con garanzia reale	35001006	12,05	12,35	12,42	12,09	11,27
TOTALE ...	35001034	12,81	12,87	12,53	11,98	11,11
2 - OPERAZIONI CON L'ESTERO	35001004	7,40	7,62	7,03	7,06	6,50
TOTALE ...		11,87	12,02	11,80	11,17	10,34

Tav. 11a - TDC20008

**TASSI DI INTERESSE
APPLICATI SUI DEPOSITI IN LIRE**

(valori percentuali)

Categorie di deposito		1995 Dic.	1996 Mar.	1996 Giu.	1996 Set.	1996 Dic.
depositi liberi	35001036	5,53	5,61	5,31	4,83	4,50
conti correnti liberi	35001037	5,96	5,98	5,72	5,26	4,88
depositi vincolati	35001038	8,56	8,35	8,17	7,81	7,43
di cui: buoni fruttiferi e certificati di deposito	35001039	8,56	8,54	8,39	8,10	7,79
altre categorie di deposito	35001040	7,62	6,88	7,92	7,16	6,48
TOTALE ...	35001041	7,08	7,13	6,89	6,45	5,94

Fonte: Centrale dei rischi.

Doc. 7

BANCA D'ITALIA

ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA
DEI PARTECIPANTI

TENUTA IN ROMA IL GIORNO 31 MAGGIO 1997

ANNO 1996
CENTOTREESIMO ESERCIZIO



APPENDICE

La voce "patrimonio" comprende i mezzi propri e i fondi rischi; dal dicembre 1991, include le passività subordinate raccolte dalle dipendenze interne ed estere. Fino al dicembre 1994, il dato relativo alle banche con raccolta a medio e a lungo termine è stato acquisito con cadenza trimestrale; nei mesi intermedi è stata pertanto replicata l'ultima osservazione disponibile. Le serie storiche relative al patrimonio possono registrare diminuzioni di alcune componenti, a causa di operazioni di concentrazione. Dal 1994 i criteri per la redazione dei bilanci bancari prevedono che, nelle segnalazioni statistiche trasmesse alla Banca d'Italia, la componente rettificativa dei fondi rischi su crediti sia esclusa dalle poste patrimoniali. Al fine di assicurare una sostanziale continuità delle informazioni, i "fondi svalutazioni crediti" sono inclusi nel dato pubblicato relativo al "patrimonio".

Dal gennaio 1997 le segnalazioni sul "patrimonio di vigilanza" sono trimestrali; nei mesi intermedi è stata pertanto ripetuta l'ultima osservazione disponibile. Per la definizione della voce si vedano le note alle tavole della sezione F.

I dati relativi all'operatività sull'estero si riferiscono ad aggregati solo parzialmente coincidenti con quelli contenuti nelle statistiche valutarie.

Tavv. D10-D11, aD31, aD32 e aD33 e Figg. D10, D12-D14

Tassi d'interesse bancari

I tassi pubblicati nelle tavole e utilizzati nelle figure sopra indicate, con l'eccezione del *prime rate* dell'ABI, dei tassi del MID, di quelli sui titoli pubblici e di alcuni altri tassi la cui fonte viene esplicitamente menzionata, sono di fonte Banca d'Italia. In particolare, essi sono tratti dalle segnalazioni decadali o dalla Centrale dei rischi.

I valori mensili dei tassi tratti dalle segnalazioni decadali sono ottenuti come medie centrate sul mese, assegnando peso pari a 1 alle decadi finali del mese precedente e del mese in corso e pari a 2 alla prima e alla seconda decade del mese in corso. Fanno eccezione i tassi sulle obbligazioni e quelli sulle erogazioni di prestiti a medio e a lungo termine, per i quali la rilevazione si riferisce all'intero mese. Fino alla fine del 1994 i tassi rilevati nelle segnalazioni decadali erano relativi a un campione di 73 banche. Dal gennaio del 1995 queste segnalazioni sono state oggetto di una riforma che ne ha arricchito il contenuto informativo. Le nuove segnalazioni sono state estese anche alle banche con raccolta a medio e a lungo termine. A dicembre 1996 il campione decadale è formato da 114 banche che rappresentano l'88 per cento degli impieghi del campione mensile. Le nuove informazioni sui tassi prevedono anche segnalazioni relative all'operatività a medio e a lungo termine. Per i periodi precedenti il gennaio 1995, i tassi pubblicati relativi alle obbligazioni e ai prestiti a medio e a lungo termine sono tuttavia ancora riferiti alle segnalazioni in vigore fino al 1994.

Dalla riforma, le segnalazioni delle banche con raccolta a breve termine comprendono le informazioni relative alle ex sezioni di credito speciale incorporate. Il "tasso minimo sugli impieghi", definito fino alla fine del 1994 come il tasso minimo applicato in almeno 30 casi agli scoperti di conto corrente non garantiti in lire di clientela ordinaria residente, è definito nelle nuove segnalazioni come il tasso applicato al primo decile della distribuzione degli impieghi a breve termine in lire alle imprese ordinati in funzione crescente del tasso. Per garantire la continuità delle informazioni esso è stato ricalcolato per il passato sulla base di informazioni, qualitativamente simili alla nuova definizione, relative a un campione più ristretto di banche. Nella tav. aD32 permane una discontinuità statistica per i dati precedenti il 1989, anno prima del quale non è stata possibile la ricostruzione secondo la nuova definizione. Il "tasso medio sugli impieghi in lire a breve termine" (tasso medio sui prestiti) è quello applicato all'intera distribuzione; non si evidenziano sostanziali discontinuità rispetto alle informazioni disponibili prima del gennaio 1995. Tale tasso è ottenuto come media ponderata di quelli sulle singole posizioni, utilizzando come peso i relativi saldi contabili; dal calcolo del

tasso è esclusa la commissione di massimo scoperto. Fino al 1994, il "tasso sui prestiti a medio e a lungo termine", sia totale sia fisso, applicato dalle banche con raccolta a medio e a lungo termine, incluse le sezioni di credito speciale, è la media trimestrale dei rendimenti sulle erogazioni non agevolate. Successivamente le informazioni per il tasso sugli impieghi a medio e a lungo termine sono disponibili dalle segnalazioni decedali, per tutte le banche del campione separatamente per i prestiti alle famiglie consumatrici e alle imprese. Fino al 1994 il "tasso sulle obbligazioni" è calcolato sulla base delle segnalazioni di un campione di banche con raccolta a medio e a lungo termine; successivamente è tratto dalle segnalazioni decedali.

Per i tassi passivi, il "tasso massimo sui depositi", definito fino alla fine del 1994 come il tasso più elevato applicato ad almeno 30 conti liberi in lire (a risparmio o in conto corrente) di clientela ordinaria residente, è ora il rendimento corrisposto all'ultimo decile dei depositi ordinati in funzione crescente di tasso; come per quello minimo sugli impieghi, si è proceduto a una stima per sanare la discontinuità con la precedente definizione. Nella tav. aD32 permane una discontinuità statistica per i dati anteriori al 1989, anno prima del quale non è stata possibile la ricostruzione secondo la nuova definizione. Il "tasso sui depositi in conto corrente" è in sostanziale continuità con il passato. Per il "tasso medio sui depositi" (sui conti correnti, i depositi a risparmio e i CD in lire) si è proceduto per i periodi anteriori al 1995 a una stima per tener conto delle emissioni di CD da parte delle banche con raccolta a medio e a lungo termine. Esso è ottenuto come media ponderata dei tassi sulle singole posizioni, utilizzando come peso i relativi saldi contabili. I "tassi sui CD" sono quelli nominali annui (capitalizzazione semplice) sui CD delle varie scadenze; quelli sui CD a sei mesi di fonte decedale sono i tassi in vigore a fine decade, ponderati con le emissioni effettuate nella decade: fino alla fine del 1994 si riferiscono alle emissioni a sei mesi; successivamente sono i tassi all'emissione dei CD con durata inferiore o pari a sei mesi. Infine sono riportati nella tav. aD32 i tassi sui CD emessi a tasso fisso e con durata originaria tra i diciotto e i ventiquattro mesi. Il "tasso interbancario" è il tasso massimo applicato ai depositi liberi in lire di istituzioni creditizie residenti con saldi contabili passivi superiori a 1 miliardo.

Le statistiche della Centrale dei rischi includono dal gennaio 1995 le sezioni incorporate. Nell'ambito dei tassi tratti da questa fonte, quelli "attivi" rappresentano valori medi del trimestre e riguardano gli impieghi a breve termine in lire. I dati sono rilevati su un campione di banche con raccolta a breve termine formato da 71 unità alla fine del 1996. I "tassi passivi" sono quelli in vigore a fine trimestre su conti di almeno 20 milioni di lire, rilevati per un campione di banche con raccolta a breve termine formato da 63 unità alla fine del 1996.

La revisione della soglia adottata dalla Centrale dei rischi sulla rilevazione dei rischi diretti si ripercuote sulle segnalazioni dei tassi d'interesse attivi, che pertanto, da gennaio 1996, si riferiranno a posizioni di ammontare superiore a 150 milioni di lire. Tuttavia, per motivi tecnici inerenti alle modalità di rilevazione dei tassi presso le banche, già la segnalazione del quarto trimestre 1995 risente del mutamento di soglia. Allo scopo di rendere confrontabili le informazioni fornite sull'intero anno, i tassi attivi riferiti ai primi tre trimestri del 1995 e riportati nella fig. D13 sono stati ricalcolati eliminando i rapporti relativi agli affidamenti che non oltrepassano i nuovi limiti di censimento.

Ove non indicato altrimenti, i tassi sui depositi sono al lordo della ritenuta fiscale. L'aliquota era del 20 per cento fino al 31 dicembre 1981, del 21,6 fino al 30 settembre 1983, del 25 per cento dal 1° ottobre 1983, del 30 dal gennaio del 1988, con esclusione della raccolta vincolata ad almeno tre mesi, per la quale la ritenuta rimaneva al 25 per cento; dal 3 ottobre 1991 l'aliquota sui CD con scadenza fino a dodici mesi è passata dal 25 al 30 per cento, mentre continuano a essere soggetti alla ritenuta del 25 per cento gli interessi sui CD con scadenza superiore a dodici e inferiore a diciotto mesi; i CD con vincolo di scadenza non inferiore ai diciotto mesi mantengono, al pari delle obbligazioni, un'aliquota del 12,5 per cento dal 1984. Dal 21 giugno 1996 le aliquote fiscali sono pari al 27 per cento per i depositi in conto

corrente e a risparmio, nonché per le nuove emissioni di CD; l'aliquota per le obbligazioni è rimasta pari al 12,5 per cento.

I valori del *prime rate* sono rilevati dall'ABI per i crediti in bianco utilizzati in conto corrente da clientela di prim'ordine. Al tasso base indicato va sommata la commissione di massimo scoperto, pari a un ottavo di punto percentuale a trimestre. Dall'aprile del 1984 viene rilevato il valore del *prime rate* medio del sistema bancario con riferimento all'ultimo giorno del mese, sulla base dei singoli *prime rates* di un campione rappresentativo di banche. Dal dicembre 1996 il numero di banche partecipanti alla rilevazione è aumentato di 10 unità, passando a 37 istituti.

I tassi overnight e sui depositi interbancari a uno, tre e dodici mesi, rilevati giornalmente sul MID, sono tassi medi ponderati lettera-denaro; i valori precedenti al marzo del 1990 si riferiscono a una rilevazione campionaria presso un gruppo rappresentativo di aziende. Il tasso sull'euro lira a tre mesi è un tasso denaro, di fonte BRI, rilevato giornalmente sul mercato di Londra.

Il "tasso sui BOT" è la media ponderata dei tassi di aggiudicazione alle aste dei buoni a tre, sei e dodici mesi.

Tav. D16

Investimento mobiliare della clientela ordinaria diretto

L'investimento mobiliare diretto è costituito dall'ammontare dei titoli a custodia presso le banche, al valore nominale, di clientela ordinaria, escludendo i titoli depositati da fondi comuni, fiduciarie e SIM, le somme amministrate dalle gestioni patrimoniali bancarie, nonché le quote di fondi comuni.

Tavv. D17-D18, aD20-aD22

Conti economici delle banche

I dati pubblicati in queste tavole si riferiscono al campione definito nella voce "Banche" (cfr. la sezione: *Glossario*). A partire dall'esercizio 1994 le segnalazioni alla Vigilanza delle ex aziende di credito e degli ex istituti di credito speciale sono state unificate. La diversa struttura delle segnalazioni inoltrate dalle ex aziende e dagli ex istituti fino al 1993 potrebbe aver causato qualche discontinuità nelle serie storiche.

Le poste di bilancio a cui sono rapportate le voci dei conti economici vengono calcolate come media di tredici dati mensili, attribuendo peso 1 al mese di dicembre dell'anno di riferimento e a quello dell'anno precedente e peso 2 ai mesi intermedi; se l'informazione è basata su dati trimestrali, il peso pari a 1 è attribuito all'ultimo trimestre dell'anno e a quello dell'anno precedente; il peso 2 ai trimestri intermedi. I fondi intermediati sono definiti come il totale generale dell'attivo al netto delle spese e perdite, delle partite viaggianti attive tra filiali, quelle in corso di lavorazione o non imputabili a nessuna delle forme tecniche previste dalla Matrice dei conti. Detraendo dai fondi intermediati totali le poste che non producono reddito (quali mobili, immobili, cassa contante, altri valori a carico del cassiere, sofferenze, immobilizzazioni immateriali, effetti, altri titoli di credito e documenti), si ottengono i fondi fruttiferi. Essi sono la somma dei depositi presso la Banca d'Italia, degli impieghi sull'interno in lire, dei valori mobiliari, dei rapporti attivi con istituzioni creditizie e delle attività in valuta e di quelle in lire verso non residenti. La raccolta in lire è la somma dei depositi di clientela ordinaria, delle obbligazioni e dei conti correnti con enti ammassatori.

Gli interessi relativi agli impieghi non includono quelli maturati sulle sofferenze, mentre comprendono quelli sulle posizioni in mora. Agli interessi sui depositi presso la Banca

Doc. 8

BANCA D'ITALIA

Bollettino Statistico



IV - 2003

Distribuzione per localizzazione degli sportelli (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30615

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi
Valori percentuali
Classi di grandezza in unità di euro

Settembre 2003

	Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 500.000	da 500.000 a 2.500.000	da 2.500.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
a. ITALIA	7,18	11,70	11,26	10,65	9,59	7,54	4,02
b. ITALIA NORD-OCCIDENTALE	6,36	11,25	10,78	10,23	9,13	7,18	3,85
Piemonte	7,62	12,27	11,32	10,88	9,68	7,66	4,06
Valle d'Aosta	9,02	10,29	10,18	9,49	9,61	8,12	6,25
Liguria	8,05	11,32	10,62	9,97	9,11	7,04	4,89
Lombardia	5,92	10,83	10,57	10,01	8,93	7,06	3,79
c. ITALIA NORD-ORIENTALE	7,38	11,42	10,92	10,05	8,93	6,99	4,26
Trentino-Alto Adige	5,84	8,89	7,72	7,20	6,32	4,92	4,28
Veneto	7,88	12,09	12,06	11,12	9,73	7,64	4,17
Friuli-Venezia Giulia	7,55	12,35	11,47	10,25	9,16	6,70	3,83
Emilia-Romagna	6,96	10,67	10,01	9,23	8,33	6,66	4,42
d. ITALIA CENTRALE	7,47	12,07	11,83	11,36	10,42	8,33	4,13
Marche	7,29	10,58	10,13	9,74	9,08	7,25	3,74
Toscana	8,23	12,53	12,28	11,81	11,02	9,16	3,92
Umbria	9,27	11,83	11,19	10,81	10,16	8,64	3,89
Lazio	7,01	12,18	12,11	11,64	10,51	8,24	4,25
e. ITALIA MERIDIONALE	9,68	12,98	12,57	11,92	10,92	8,84	5,16
Abruzzo	9,62	12,17	12,01	11,23	10,98	8,64	7,12
Molise	10,53	12,48	11,71	10,82	10,81	9,82	5,04
Campania	9,77	13,52	13,07	12,54	11,39	9,59	4,90
Puglia	9,25	12,55	12,25	11,60	10,37	7,99	4,66
Basilicata	9,49	12,23	11,64	11,66	10,64	7,95	6,61
Calabria	10,41	12,92	12,36	11,56	10,72	8,53	6,33
f. ITALIA INSULARE	8,08	11,53	11,07	10,67	9,98	8,24	3,80
Sicilia	8,30	12,12	11,51	11,06	10,23	8,41	3,85
Sardegna	7,45	9,85	9,80	9,56	9,31	7,73	3,65

Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

finanziaria, garanzie ricevute), una sezione informativa (operazioni effettuate per conto di terzi, crediti acquisiti per operazioni di factoring, crediti passati a perdita) e una serie di qualificatori atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere (ad es. durata originaria, durata residua, divisa ecc.).

I finanziamenti per cassa comprendono la totalità dei rapporti per cassa in essere con esclusione delle sofferenze.

2.3 Le rilevazioni sui tassi d'interesse attivi e passivi

Ai sensi dell'art. 51 del Testo unico bancario partecipano alla rilevazione trimestrale sui tassi d'interesse due gruppi di banche, composti da circa 70 unità per i tassi attivi e da circa 60 per i tassi passivi. Entrambi i gruppi comprendono le principali istituzioni creditizie a livello nazionale.

Le informazioni sui tassi attivi riguardano i tassi applicati alla clientela ordinaria residente segnalata alla Centrale dei rischi nell'ultimo mese del trimestre di riferimento, purchè i relativi finanziamenti per cassa e le garanzie rilasciate alla clientela superino il limite di censimento stabilito (cfr. 2.2).

Per ciascun nominativo e con riferimento alle categorie di censimento previste devono essere segnalati i numeri computistici d'interesse e l'ammontare delle competenze riscosse o addebitate a titolo di interessi, commissioni e diritti. Sulla base dei dati rilevati vengono calcolati i tassi di interesse come media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela, secondo la formula:

$$t(\%) = (\text{Competenze} * 36,5) / \text{Numeri computistici}$$

Questa media ponderata è utilizzata per la pubblicazione nel Bollettino dei dati sui tassi, salve le eccezioni indicate nelle note alle tavole interessate. I tassi passivi si riferiscono alle operazioni di deposito in euro (di pertinenza di clientela ordinaria residente, al pari dei tassi attivi) di importo pari o superiore 10.000 euro.

Tali tassi sono calcolati ponderando il tasso presunto, al lordo della ritenuta fiscale, con l'ammontare, alla fine del periodo di riferimento, del conto cui questo si riferisce. Essi costituiscono quindi un indicatore del tasso nominale in vigore alla fine del periodo di rilevazione.

A seguito della deliberazione del CICR del 9.2.2000 – che ha sancito la medesima periodicità, nell'ambito del singolo conto corrente, del conteggio degli interessi debitori e creditori – l'attuale prassi bancaria prevede la liquidazione delle competenze di gran parte dei conti a fine trimestre. Pertanto anche i tassi medi effettivi ponderati, calcolati sulla base dei numeri computistici e delle competenze, hanno assunto periodicità trimestrale.

2.4 Gli archivi anagrafici degli intermediari

Le informazioni di tipo anagrafico, relative agli intermediari creditizi e finanziari soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia e alle attività che gli stessi sono stati autorizzati a esercitare, sono desunte da appositi albi o elenchi tenuti dalla Banca medesima o dalla Consob in osservanza delle leggi vigenti. In particolare:

- a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 385 dell'1.9.1993 la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;
- a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998 la Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle società di intermediazione mobiliare (Sim). Ai sensi dell'art. 20 della medesima legge la Consob iscrive le Sim in un apposito albo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia;
- a norma dell'art. 107 del D.Lgs. n. 385 dell'1.9.1993 il Ministro del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TESORO

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo gennaio / marzo 2004

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 18 settembre 2003, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari";

Visto da ultimo il proprio decreto del 19 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2003 - 30 settembre 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d.lgs. 385/93 (pubblicate nella G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2003);

Visto l'art. 2 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale "a decorrere dal 1° gennaio 1999 [.....] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [.....] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2003 - 30 settembre 2003 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Visti il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Articolo 1

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2003 - 30 settembre 2003, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2004, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Articolo 3

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 2003 – 31 dicembre 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
(Giuseppe Maresca)

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON
BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2003
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2004

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,41
	oltre 5.000	9,50
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	7,32
	oltre 5.000	6,07
FACTORING (3)	fino a 50.000	6,61
	oltre 50.000	5,67
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,03
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	19,28
	oltre 5.000	14,37
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	21,20
	oltre 5.000	11,97
LEASING	fino a 5.000	13,99
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,25
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,82
	oltre 50.000	5,77
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING (7)	fino a 1.500	17,63
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,24
	oltre 5.000	11,35
MUTUI (8)		4,24

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,69 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.9.2003; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
- (8) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", il "credito revolving e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a

revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 24/6/1998 n. 213 che reca le disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società

finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

Doc-10

Allegato 1

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

POSTA ELETTRONICA
MESSAGGIO AMMINISTRATIVO

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (843)

DIVISIONE RAPPORTI CON AUTORITA' E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (011) *LMA*

N. *1166966* Roma, *2.12.05* *RM* AI CAPI DELLE FILIALI
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

Fascicolo A2

Sottoclassificazione FAA7

Oggetto: Commissione di massimo scoperto.

U'

S/

B4

Come è noto, la legge n. 108 del 1996 ha apportato significative modifiche al regime penale del delitto di usura introducendo un parametro di riferimento per la valutazione dell'usurarietà degli interessi. Le "soglie d'usura" sono fissate nella misura del 50% in aumento rispetto ai tassi effettivi globali medi praticati per le diverse operazioni di credito dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi e pubblicati con cadenza trimestrale con decreto del Ministro dell'Economia.

L'applicazione di condizioni eventualmente usurarie da parte di un intermediario è, di norma, verificata sulla base del contenuto delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" (pubblicate, nella versione aggiornata, nella G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2003).

Lo scrupoloso rispetto delle "istruzioni" assicura, pertanto, l'univocità dei comportamenti da parte degli operatori e la confrontabilità tra il tasso in concreto applicato e la relativa "soglia" di legge. In tal senso depone il crescente interesse della magistratura, dei consulenti tecnici e degli organi investigativi sulle metodologie adottate nella rilevazione.

La legge sull'usura ha, fin dall'inizio della sua applicazione, posto numerosi problemi interpretativi¹. Ciò ha

de

¹ Appare sufficiente ricordare la problematica dell'eventuale illiceità dei finanziamenti, già stipulati al momento dell'entrata in vigore dei limiti, regolati a tassi superiori alle soglie di legge, che ha avuto soluzione con l'intervento della legge di interpretazione autentica n. 24 del 2001.



comportato la sottoposizione al vaglio dell'autorità giudiziaria di un numero crescente di questioni, con maggiori rischi reputazionali per il sistema bancario e finanziario; sono elevati, poi, i rischi operativi, connessi a errate applicazioni della disciplina suscettibili di determinare occasionali e modesti superi dei limiti normativi.

Da ultimo, nell'ambito di contatti intercorsi con le autorità inquirenti e dall'esame dei dati trasmessi dai soggetti vigilati nel quadro della "rilevazione", sono emersi dubbi interpretativi in merito all'eventuale impatto sulle condizioni economiche complessivamente applicate alla clientela della commissione di massimo scoperto, come è noto oggetto di specifica rilevazione.

In tale ambito - ferma restando la competenza esclusiva della magistratura nella valutazione dei casi concreti e al fine di agevolare, per il futuro, le verifiche da parte delle banche e degli intermediari finanziari - si riporta, in allegato, uno schema operativo elaborato dalla Banca d'Italia per valutare l'impatto dell'applicazione della commissione di massimo scoperto sulle condizioni complessivamente praticate; detto schema è conforme ad alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali.

Nel pregare codeste Direzioni di voler curare le conseguenti comunicazioni alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di rispettiva competenza, si inviano distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

0016424011

Commissione di massimo scoperto

Le "istruzioni per la rilevazione" prevedono (al punto C3) che - per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, di finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e di factoring² - il tasso effettivo globale (TEG) si ottiene sommando gli interessi, rapportati ai saldi liquidi, con gli oneri, calcolati in percentuale sull'accordato³.

In base al successivo punto C5 la commissione di massimo scoperto (infra CMS) non rientra nel calcolo del TEG ed è rilevata separatamente; la misura media rilevata, espressa in termini percentuali, è riportata in calce nelle tabelle dei tassi.

La scelta è coerente con la circostanza che l'entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente, limitandosi l'intermediario unicamente a predefinirne la misura percentuale. Essa, infatti, rappresenta il compenso corrisposto dal cliente in relazione all'onere che l'intermediario sostiene per far fronte all'eventualità che venga aumentato lo scoperto di conto⁴.

In tale contesto la verifica del rispetto delle "soglie" di legge da parte di ciascun intermediario richiede:

- il calcolo del tasso in concreto praticato - sommando gli interessi rapportati ai numeri debitori e gli oneri in percentuale sull'accordato, secondo le metodologie indicate al punto C3 - e il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge;
- il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd.

² Si tratta delle uniche categorie di operazioni per le quali è applicabile, secondo le "istruzioni per la rilevazione", la commissione di massimo scoperto (cfr. punto C5).

³ La formula è la seguente: $TEG = (INTERESSI \times 36.500 / \text{NUMERI DEBITORI}) + (ONERI \times 100 / \text{ACCORDATO})$. Le "istruzioni" specificano il contenuto di ciascun elemento della formula.

⁴ All'indicato punto C5 delle istruzioni si chiarisce che la "commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento".

CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle.

L'individuazione di eventuali superi richiede l'attivazione di interventi per la loro eliminazione prima della relativa applicazione alla clientela.

Peraltro, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di per sé, l'usuraietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate.

A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine")⁵.

Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.

⁵ Tale "margine" è calcolato, per ciascun trimestre, sottraendo dagli interessi massimi che la banca avrebbe potuto richiedere (calcolato con la seguente formula: $INTERESSI = (TASSO\ SOGLIA - (ONERI\ X\ 100 / ACCORDATO)) \times NUMERI\ DEBITORI / 36500$) quelli effettivamente richiesti.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2005, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari";

Visto da ultimo il proprio decreto del 21 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2005 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2005 – 30 settembre 2005 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d.lgs. 385/93 (pubblicate nella G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2003);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° luglio 2005 – 30 settembre 2005 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato

dalla Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Articolo 1

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2005 – 30 settembre 2005, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2006, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Articolo 3

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 2005 – 31 dicembre 2005 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

IL CAPO DELLA DIREZIONE
(Giuseppe Maresca)

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'Eurosistema
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2005
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2006

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,58
	oltre 5.000	9,38
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	6,70
	oltre 5.000	5,63
FACTORING (3)	fino a 50.000	5,67
	oltre 50.000	5,05
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,81
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	17,48
	oltre 5.000	12,66
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	20,35
	oltre 5.000	11,16
LEASING	fino a 5.000	11,82
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,29
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,06
	oltre 50.000	5,24
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO <i>REVOLVING</i> (7)	fino a 1.500	16,56
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,75
	oltre 5.000	10,32
MUTUI CON GARANZIA REALE: - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		4,97
		3,85

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia 0,82 punti

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.9.2005; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine e unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2005, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", il "credito revolving e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono

continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

BANCA D'ITALIA

Supplementi al Bollettino Statistico
Note metodologiche e informazioni statistiche

**L'armonizzazione delle statistiche europee sui tassi
di interesse bancari e le scelte metodologiche italiane**



Nuova serie

Anno XIII Numero 57 - 29 Ottobre 2003

SUPPLEMENTI AL BOLLETTINO STATISTICO

Istituzioni finanziarie monetarie: banche e fondi comuni monetari (mensile)

Mercato finanziario (mensile)

Finanza pubblica (mensile)

Bilancia dei pagamenti (mensile)

Aggregati monetari e creditizi dell'area dell'euro: le componenti italiane (mensile)

Conti finanziari (trimestrale)

Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea (annuale)

Note metodologiche e informazioni statistiche (periodicità variabile)

Tutti i supplementi sono disponibili sul sito Internet della Banca d'Italia: www.bancaditalia.it

INDICE

	pag.
1. Introduzione	5
2. Le finalità delle nuove statistiche sui tassi	6
3. Il Regolamento BCE 2001/18: aspetti normativi	7
4. Il Regolamento BCE 2001/18: aspetti metodologici e applicativi	8
4.1 I criteri di calcolo dei tassi di interesse	8
4.2 Il criterio per l'individuazione delle operazioni effettuate nel periodo	9
4.3 Il periodo e gli importi di riferimento per il calcolo dei tassi di interesse	10
4.4 La durata originaria del tasso: una variabile sintetica per l'analisi del profilo temporale delle operazioni	11
4.5 La selezione degli intermediari segnalanti su base campionaria	12
4.6 L'applicazione del Regolamento nel SEBC.....	13
5. Le scelte per la rilevazione italiana	13
5.1 Le analisi preliminari alla selezione del campione	13
5.2 La selezione degli intermediari per dimensione.....	14
5.3 La selezione degli intermediari per area geografica	15
5.4 La dimensione e la rappresentatività complessive del campione.....	16
Bibliografia	18
Appendice: tavole e grafici	20

L'ARMONIZZAZIONE DELLE STATISTICHE EUROPEE SUI TASSI DI INTERESSE BANCARI E LE SCELTE METODOLOGICHE ITALIANE (1)

Il Regolamento 2001/18 della Banca centrale europea estende ai tassi di interesse attivi e passivi applicati alle famiglie e alle imprese non finanziarie il processo di armonizzazione delle statistiche delle Istituzioni finanziarie monetarie. Il Regolamento, in vigore dal gennaio 2003, prevede che vengano rilevati mensilmente 45 tassi di interesse riferiti alle nuove operazioni e alle consistenze di fine periodo. Il presente lavoro commenta i principali aspetti del Regolamento e le scelte metodologiche effettuate per la rilevazione italiana.

1. Introduzione

I tassi di interesse che le banche praticano alla propria clientela costituiscono un elemento importante nella trasmissione degli impulsi di politica monetaria all'economia reale. Le variazioni impresse dalla Banca centrale ai tassi di interesse ufficiali si riflettono, attraverso i mercati monetario e finanziario, ai tassi di interesse bancari al dettaglio e, per questa via, influenzano le decisioni sui livelli del consumo, del risparmio e degli investimenti delle famiglie e delle imprese².

La Banca centrale europea, sin dall'avvio della fase tre dell'Unione monetaria, ha pubblicato nel Bollettino mensile dieci tassi di interesse bancari praticati al pubblico nell'area dell'euro. Queste informazioni rappresentano la media ponderata di tassi nazionali non armonizzati.

Contestualmente alla revisione delle statistiche sul bilancio consolidato delle Istituzioni finanziarie monetarie³ (di seguito IFM), l'Eurosistema si è proposto l'obiettivo di poter disporre, a partire dal 2003, di informazioni sui tassi di interesse al dettaglio nei mercati del credito e dei depositi che fossero armonizzate, coerenti con le statistiche di bilancio e tali da soddisfare le esigenze della politica monetaria e dell'analisi economica⁴.

Il presente lavoro delinea nel paragrafo 2 le finalità che hanno ispirato le nuove statistiche sui tassi di interesse e la situazione preesistente. Nei paragrafi 3 e 4 sono illustrati, rispettivamente, gli aspetti normativi e metodologici del Regolamento. Nel paragrafo 5, infine, vengono esaminati i riflessi nel contesto nazionale, con particolare riferimento ai criteri adottati per l'individuazione del campione di intermediari segnalanti.

¹ A cura di Paola Battipaglia e Fabio Bolognesi.

² Su questo tema cfr. ad esempio: Banca centrale europea (2000), Banca centrale europea (2002 ottobre), De Bondt (2002), Ehrmann et al. (2001), Gambacorta (2001).

³ Regolamento BCE/2001/13.

⁴ Per una descrizione del Regolamento cfr. Banca centrale europea (2002 aprile), Banca centrale europea (2003), Banca d'Italia (2002), Comunità europea (2002).

2. Le finalità delle nuove statistiche sui tassi

Il panorama delle statistiche sui tassi di interesse al dettaglio nell'Unione monetaria è stato sino a oggi molto articolato a causa dell'eterogeneità degli strumenti finanziari, delle definizioni e delle modalità di rilevazione presenti negli Stati membri. Alcuni paesi - come la Spagna e il Portogallo - rilevavano tassi effettivi con riferimento all'universo delle banche, altri, invece, disponevano di tassi nominali per un campione di intermediari; i tassi effettivi venivano da alcuni definiti "nominali", in ragione del fatto che il calcolo escludeva le componenti accessorie di costo (spese e commissioni). Anche i criteri con cui venivano ottenute le medie dei tassi erano assai diversi. Nelle statistiche campionarie tedesche, ad esempio, si utilizzavano medie semplici, escludendo i tassi esterni a un predefinito "corridoio" della distribuzione, mentre altri paesi facevano riferimento a medie ponderate con i volumi delle operazioni corrispondenti.

Per l'Italia, le segnalazioni statistiche decedali hanno sinora costituito lo strumento per la rilevazione di informazioni tempestive sulle principali poste di bilancio degli intermediari creditizi e sui tassi di interesse praticati alla clientela. Inviata da un campione di circa 100 banche, contengono informazioni su circa 20 tassi di interesse, riferiti sia alle consistenze dei principali aggregati di bilancio, sia alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento. I tassi sono calcolati per singola tipologia, come media ponderata dei tassi nominali di tutti i conti che vi confluiscono. Sono distintamente rilevati, sempre per tipologia, anche i relativi importi⁵.

Come ricordato nell'introduzione, la Banca centrale europea, che aveva avviato nel 1998 il processo di armonizzazione delle statistiche monetarie e creditizie partendo dalle segnalazioni di bilancio delle IFM, ha utilizzato finora i tassi di interesse che già rientravano nella disponibilità delle Banche centrali nazionali⁶. Tali dati "non sono armonizzati in termini di copertura (tassi sui flussi e/o sulle consistenze), natura dei dati (tassi nominali o effettivi) o metodo di compilazione". Per questo motivo essi "dovrebbero essere usati con prudenza e solo a fini statistici, principalmente per analizzare il loro andamento nel tempo piuttosto che il loro livello" (cfr. appendice: tavola 1). I tassi si riferiscono, per ciò che attiene alla raccolta: ai depositi a vista, rimborsabili con preavviso e con durata prestabilita; relativamente agli impieghi: ai prestiti alle imprese e alle famiglie, rispettivamente distinti per durata e per finalità del credito (cfr. appendice: tavola 1).

La finalità primaria che ha ispirato l'adozione del nuovo Regolamento è stata quella di poter disporre di informazioni sui tassi di interesse armonizzate, di elevata qualità e con un grado di dettaglio adeguato alle esigenze di studio del meccanismo di trasmissione degli impulsi di politica monetaria all'economia reale: la velocità e l'estensione con cui gli intermediari recepiscono una variazione dei tassi ufficiali e di mercato risultano essenziali per completare il quadro desumibile dall'andamento delle altre variabili rilevanti, in primo luogo gli aggregati monetari e creditizi. Inoltre, la disponibilità di statistiche che abbiano le caratteristiche indicate consente di fare affidamento su informazioni aggiuntive per analizzare il rendimento delle attività monetarie e l'andamento degli aggregati monetari e creditizi; agevola lo studio delle ripercussioni dell'andamento dei tassi di interesse reali sul costo del capitale sostenuto dalle imprese.

⁵ L'avvio della segnalazione armonizzata ha determinato la revisione del campione decennale e l'introduzione di criteri di rilevazione omogenei a quelli definiti nel Regolamento.

⁶ Cfr. De Bonis e Farabullini (2000).

Per le finalità sin qui indicate sono rilevanti i tassi praticati alla clientela nel periodo di riferimento; questi prezzi sono analizzati congiuntamente ai volumi delle nuove operazioni effettuate, che vengono incorporati in qualità di pesi.

Le statistiche sui tassi di interesse al dettaglio possono svolgere un ruolo di rilievo, sul piano macroeconomico, anche nelle analisi sulla redditività del mercato bancario e sui riflessi prodotti da un aumento o da una diminuzione nei tassi di interesse reali sul reddito disponibile delle famiglie e delle imprese e sul valore delle attività finanziarie detenute dalle famiglie. In questi casi sono necessari i tassi sulle consistenze, cioè i tassi applicati sugli stock di fine periodo delle categorie rilevanti della raccolta e degli impieghi. Nella rilevazione di questi tassi è importante quindi mantenere uno stretto raccordo con le statistiche quantitative del bilancio delle IFM.

3. Il Regolamento BCE 2001/18: aspetti normativi

Il Regolamento 2001/18 della Banca centrale europea estende ai tassi di interesse attivi e passivi applicati alle famiglie e alle imprese non finanziarie il processo di armonizzazione delle statistiche delle IFM e costituisce, con il Regolamento sul bilancio consolidato delle IFM (BCE/2001/13), il nuovo quadro di riferimento delle statistiche monetarie e bancarie del SEBC.

Dal febbraio 2003, per la data contabile di gennaio, le Banche centrali nazionali inviano mensilmente alla Banca centrale europea, entro il 19° giorno lavorativo successivo alla data contabile di riferimento⁷, 45 tassi di interesse relativi sia alle operazioni effettuate in euro nel corso del mese (flussi) sia alle consistenze di fine periodo dei fenomeni rilevati nella stessa valuta.

Sono soggetti all'obbligo di segnalazione le IFM residenti nell'area dell'euro, ovvero gli enti creditizi e le altre istituzioni di cui al Regolamento BCE/2001/13⁸, con esclusione delle banche centrali e dei fondi di mercato monetario. Questi ultimi sono esclusi perché il loro bilancio è costituito in prevalenza da poste - come i titoli a breve termine - i cui rendimenti sono desumibili direttamente dai corsi di mercato.

Il Regolamento lascia alle BCN la scelta tra rilevazione censuaria o campionaria, fissando per quella campionaria i criteri di selezione degli intermediari e i requisiti di precisione delle statistiche.

Il ventaglio dei tassi di interesse previsto per le operazioni effettuate nel corso del mese di riferimento ("nuove operazioni") comprende i depositi con scadenza, suddivisi per la durata riferita al "periodo di determinazione del tasso", i pronti contro termine passivi, i prestiti alle famiglie suddivisi per finalità del credito (acquisto abitazione, credito al consumo, altri finanziamenti⁹) e i prestiti alle imprese, distinti per ammontare sino a 1 milione e oltre 1 milione di euro. I tassi di ciascuna categoria debbono essere calcolati come media ponderata dei tassi applicati alle operazioni effettuate nel periodo. Sempre nell'ambito delle nuove operazioni è richiesto, per il tasso sul credito al consumo e per quello sui prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni,

⁷ Per tutto il 2003, è possibile avvalersi di una proroga di tale termine, pari a due giorni lavorativi supplementari. L'Italia non ha fatto ricorso alla proroga.

⁸ "A fini statistici le IFM comprendono gli enti creditizi residenti così come definiti dal diritto comunitario e tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili, da parte di organismi diversi dalle IFM, e nell'erogare crediti e/o investimenti mobiliari per conto proprio".

⁹ Questa categoria comprende in prevalenza i prestiti alle famiglie produttrici (imprese individuali) particolarmente rilevanti in Italia date le caratteristiche della struttura industriale.

anche il calcolo con l'inclusione di tutte le componenti accessorie di costo, secondo quanto previsto dalla Direttiva comunitaria sul credito al consumo.

Relativamente ai dati di consistenza, i tassi si riferiscono ai depositi con scadenza prestabilita – suddivisi per durata contrattuale – ai pronti contro termine passivi e ai prestiti, disaggregati per finalità del credito se erogati alle famiglie.

I tassi relativi ai conti correnti attivi e passivi e ai depositi rimborsabili con preavviso, pur essendo ricondotti nella sezione delle nuove operazioni, sono da calcolarsi, in ragione delle loro particolari caratteristiche, con il medesimo criterio stabilito per le consistenze (cfr. par.4.3).

Nella rilevazione restano inclusi i tassi relativi ai prestiti agevolati, per i quali deve essere segnalato il tasso che la banca registra effettivamente nel proprio bilancio quale componente positiva o negativa di reddito, indipendentemente da quanto il cliente effettivamente riceve o corrisponde. Sono invece esclusi i tassi sulle “sofferenze” e sui prestiti ristrutturati.

A livello nazionale le BCN effettuano le aggregazioni dei tassi calcolando, per ogni categoria prevista dallo schema di rilevazione, un tasso medio ponderato con i corrispondenti importi. A tal fine, l'ammontare delle operazioni effettuate nel mese viene segnalato dalle IFM insieme ai relativi tassi; l'importo delle consistenze di fine periodo è invece ricavato dalle statistiche di bilancio.

Per calcolare i tassi riferiti all'area dell'euro, la BCE costruisce una media dei tassi di interesse nazionali ponderati con i relativi volumi; per le nuove operazioni, le BCN che adottano una rilevazione campionaria forniscono alla BCE una stima del totale nazionale.

Per una visione d'insieme dei tassi previsti dal Regolamento si fa rinvio alla tavola 2 dell'appendice.

4. Il Regolamento BCE 2001/18: aspetti metodologici e applicativi

4.1 I criteri di calcolo dei tassi di interesse

Il superamento di una situazione di rilevazioni non omogenee ha richiesto l'individuazione di criteri in grado di conseguire una soluzione di equilibrio tra esigenze di precisione nelle grandezze rilevate, coerenza nei risultati e necessità di mantenere un certo grado di flessibilità nelle disposizioni regolamentari.

La soluzione individuata nel Regolamento richiede il calcolo di tassi di interesse effettivi in quanto essi – differentemente dal valore nominale indicato nei contratti – corrispondono al rendimento/costo effettivamente conseguito/sostenuto dalle IFM e pertanto soddisfano le molteplici esigenze di analisi.

Riguardo al loro calcolo, si deve anzitutto osservare che una misura certa del rendimento effettivo di una operazione finanziaria è quella che deriva dalla determinazione del tasso di interesse che rende uguali i flussi in entrata e in uscita cui la stessa operazione dà luogo (IRR – Internal Rate of Return)¹⁰. Tali flussi possono

¹⁰ Il calcolo del tasso avviene in base a un processo iterativo, che si ripete sino a quando l'uguaglianza tra flussi attualizzati in uscita e in entrata sia soddisfatta (cfr. Homer e Leibowitz).

riguardare la sola componente principale, vale a dire il capitale e gli interessi, oppure comprendere ogni ulteriore spesa accessoria connessa all'accensione del contratto o all'erogazione e al rimborso dei fondi¹¹.

Il tasso effettivo comprensivo delle spese accessorie è già ampiamente sperimentato in ambito europeo per il credito al consumo: esso è infatti previsto dalla omonima Direttiva comunitaria (APRC – Annual Percentage Rate of Charge, TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale nella legislazione italiana)¹².

Con riferimento ai finanziamenti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni – pur non essendo stata ancora emanata una Direttiva di armonizzazione – vi è stata (marzo 2001) una specifica Raccomandazione della Commissione rivolta agli istituti che offrono tali finanziamenti. Dal settembre del 2002 è in vigore a livello bancario europeo, quale codice di condotta di settore, un prospetto informativo standardizzato (ESIS – European Standardised Information Sheet). Tale prospetto richiede, analogamente a quanto già previsto per il credito al consumo, l'indicazione del tasso annuo effettivo globale.

Considerato quanto sopra, il Regolamento prevede di rilevare il tasso annuo effettivo globale per le nuove operazioni di credito al consumo e di finanziamento alle famiglie per l'acquisto di abitazione. L'estensione del calcolo del tasso annuo effettivo globale ad altre forme tecniche avrebbe prodotto per gli intermediari difficoltà superiori ai potenziali benefici in termini di precisione. Per molti paesi europei, infatti, non sono disponibili ulteriori tassi calcolati conformemente ai criteri definiti dalla Direttiva 87/102.

Per le operazioni diverse dal credito al consumo e dall'acquisto di abitazione è quindi richiesto il calcolo del tasso di interesse effettivo in base allo stesso criterio del TAEG, senza tuttavia considerare le spese accessorie. Per agevolare ulteriormente gli intermediari è stata, inoltre, prevista una alternativa alla formula di calcolo del rendimento effettivo che prescinde dallo sviluppo e dalla attualizzazione di tutti i flussi generati dall'operazione¹³.

4.2 Il criterio per l'individuazione delle operazioni effettuate nel periodo

Il Regolamento considera nuove operazioni del periodo “ogni nuovo accordo tra la famiglia o la società non finanziaria e il soggetto dichiarante”. I nuovi accordi sono costituiti da:

- tutti i contratti finanziari, termini e condizioni finanziarie che specificano per la prima volta il tasso di interesse del deposito o del prestito;
- tutte le nuove negoziazioni di depositi e prestiti esistenti.

¹¹ Prescindendo dalla imposizione fiscale poiché per la materia qui trattata rilevano i rendimenti al lordo della stessa.

¹² Direttiva del Consiglio Europeo 87/102/CEE recepita dall'art.18 della Legge 19.2.1992, n.142. Si veda inoltre il Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992: “Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo”. Si deve peraltro precisare che la composizione delle spese accessorie può differire nei diversi paesi in ragione di quanto previsto dalle leggi nazionali con cui la Direttiva comunitaria è stata recepita, pur restando aderente alle tipologie (spese amministrative, istruttorie, assicurative) previste dalla Direttiva stessa (cfr. Seckelmann (1995)).

¹³ La formula individuata – dato il tasso di interesse da regolare per un certo periodo all'interno dell'anno – ottiene per equivalenza finanziaria il corrispondente tasso annuo effettivo. Tale tasso corrisponde, nel caso di pagamenti a intervalli di tempo regolari, a quello ottenuto con la formula del TAEG (ovviamente al netto delle spese accessorie).

I contratti relativi ai prestiti, se giuridicamente perfezionati, vengono rilevati a prescindere dal fatto che via sia stata l'erogazione del credito o che questa sia stata parziale. Il tasso relativo ai mutui stipulati da erogare, ovvero relativo ai mutui erogati a *tranches*, viene quindi segnalato dalle banche con riferimento all'intero importo ed entra nelle nuove operazioni unicamente all'atto della stipula¹⁴. Con ciò viene data priorità al valore di anticipazione dei movimenti dei tassi ottenibile dal mercato.

Per ciò che riguarda le nuove negoziazioni, esse devono essere individuate analizzando le caratteristiche contrattuali per stabilire se si tratti o meno di novazioni; a tal fine è sufficiente che vari una delle condizioni del contratto, non necessariamente il tasso di interesse. Con riferimento a quest'ultimo, per esservi nuova operazione occorre che una sua eventuale variazione sia concordata *ex novo* dalle parti, perché altrimenti gli effetti di rilievo per le analisi di politica monetaria sarebbero interamente spiegati dall'accordo iniziale già rilevato.

4.3 Il periodo e gli importi di riferimento per il calcolo dei tassi di interesse

Come anticipato nel paragrafo 3, il Regolamento richiede per le nuove operazioni tassi medi di periodo ponderati con l'importo dei nuovi accordi conclusi nel mese con la clientela.

Per i tassi sulle consistenze, sono disponibili due modalità di calcolo alternative. La prima consiste nel rilevare tassi di fine periodo, ossia quelli praticati sui saldi dei conti che si registrano alla fine del mese di riferimento; la seconda richiede di calcolare il rendimento implicito degli impieghi e dei depositi, cioè il tasso di interesse ottenuto dal rapporto tra la somma degli interessi registrati nel periodo e la giacenza media dei relativi stock; in questo caso le banche segnalano i dati che costituiscono il menzionato rapporto alle BCN e queste ultime ricavano il tasso implicito da inviare alla BCE.

Il primo criterio, adottato dalla quasi totalità dei paesi del SEBC, presenta il vantaggio di utilizzare tassi che si riferiscono a importi coerenti con quelli rilevati nelle statistiche di bilancio; inoltre, il calcolo risulta semplificato. Poiché, tuttavia, si riferisce alla situazione dei tassi e degli importi che si registrano a fine mese, questo metodo può risentire di eventuali effetti *una tantum* relativi agli ultimi giorni del periodo di riferimento.

La seconda modalità, adottata nell'area dell'euro solo dalla Francia, richiede la disponibilità mensile di dati di conto economico con il dettaglio previsto per i tassi sulle consistenze; inoltre richiederebbe il calcolo di medie di dati giornalieri. Al riguardo il Regolamento ammette, per le poste del bilancio meno variabili e quindi diverse dai depositi a vista e dai conti correnti attivi, il ricorso a dati medi calcolati con minore frequenza. In particolare per i prestiti di durata superiore a cinque anni è consentito, fino al 2005, utilizzare dati di fine periodo.

Un discorso a parte va fatto per i conti correnti, attivi e passivi. Essi accolgono partite "a vista" e registrano, in entrata e in uscita, una pluralità di movimenti, dipendenti dall'andamento dell'attività economica e dalle scelte di investimento del soggetto titolare. Quest'ultimo non effettua – di regola – valutazioni finanziarie di tipo

¹⁴ Tale scelta fa sì che vengano rilevate informazioni sui tassi anche a carico di comparti informativi delle banche, quale quello dei fidi, che non gestiscono dati di tipo contabile. Si deve, peraltro, osservare che il momento in cui si concretizzano tutte le condizioni previste ai fini del perfezionamento dei contratti coincide, per la generalità delle operazioni bancarie, con l'erogazione dei fondi alla clientela.

comparativo sui singoli movimenti, ma considera la giacenza complessiva che si registra nei conti a dati intervalli temporali; ne deriva che il soggetto in questione assume pro tempore decisioni sull'opportunità di mantenere le proprie disponibilità o esposizioni. D'altro canto il tasso di interesse che si applica ai conti correnti, all'inizio del contratto ovvero in caso di revisione, si estende all'intera esposizione del cliente. Per queste ragioni il Regolamento prevede – anche con riferimento alle nuove operazioni – che i tassi di interesse relativi ai conti correnti, attivi e passivi, siano rilevati con riguardo ai saldi dei conti in essere alla fine del periodo di riferimento¹⁵. Da notare che i risparmiatori italiani prediligono il deposito in conto corrente più degli altri cittadini dell'area dell'euro¹⁶. È stato pertanto significativo il contributo fornito dall'Italia alla definizione di questo aspetto.

4.4 Il periodo di determinazione iniziale del tasso: una variabile sintetica per l'analisi del profilo temporale delle operazioni

La rilevazione armonizzata prevede, nelle consistenze, un'ampia articolazione dei tassi per durata originaria delle operazioni e introduce, nelle nuove operazioni di prestito, una specifica variabile di segnalazione: il periodo di determinazione iniziale del tasso. Il periodo di determinazione iniziale del tasso corrisponde al lasso di tempo durante il quale esso non può cambiare; tale periodo coincide, nel caso di rapporti a tasso fisso privi di opzione, con la durata originaria dell'operazione. Qualora sia contrattualmente previsto che il tasso vari rispetto al suo livello originario, il periodo di determinazione iniziale del tasso, che non coincide più con la durata dell'operazione sottostante, meglio rappresenta la dinamica contrattuale.

Per l'analisi congiunturale dell'impatto delle misure di politica monetaria occorrerebbe disporre della distinzione tra operazioni a tasso fisso e a tasso variabile. Nel contesto del SEBC, tuttavia, tale distinzione avrebbe rischiato di proporre i medesimi problemi sollevati dalla ricerca di una definizione uniforme del tasso di interesse: condizioni di tasso fisse per un determinato periodo e successivamente variabili avrebbero potuto essere considerate, ad esempio, fisse o variabili in funzione di quanto previsto dai diversi sistemi statistici nazionali. Il periodo iniziale di determinazione del tasso, pur essendo una espressione sintetica di due variabili di segnalazione – la durata originaria dell'operazione sottostante e la corrispondente tipologia del tasso pattuito – è in grado di fornire indicazioni sulla variabilità delle condizioni di tasso applicate alla clientela.

I tassi praticati sulle consistenze soddisfano, come detto al paragrafo 2, un diverso obiettivo di analisi. Lo schema di rilevazione fa riferimento, come di consueto in Italia, alla durata originaria delle operazioni sottostanti, secondo un'ampia gamma di fasce temporali raccordabili con le statistiche relative al bilancio. La durata originaria è una variabile *proxy* per l'analisi di profili quali la valutazione del rischio di tasso di interesse e l'effetto dei tassi sul reddito disponibile di famiglie e imprese: tali analisi richiederebbero informazioni aggiuntive¹⁷ che avrebbero accresciuto il costo complessivo sostenuto dagli intermediari per l'avvio della rilevazione.

¹⁵ Il medesimo criterio è stato assunto anche per i depositi a risparmio rimborsabili con preavviso.

¹⁶ Sul tema si veda, ad esempio: Affinito, De Bonis e Farabullini (2003); Gambacorta, Gobbi e Panetta (2001).

¹⁷ Quali la durata residua delle operazioni, il loro tempo di riprezzamento e la distinta evidenza della quota parte degli impieghi e della raccolta effettuata a tassi variabili.

4.5 La selezione degli intermediari segnalanti su base campionaria

Come anticipato al paragrafo 3, ai singoli paesi è stata lasciata facoltà di scelta tra una rilevazione campionaria e una censuaria. La rilevazione di tipo campionario consente alle BCN di ridurre il numero di soggetti a cui richiedere le informazioni nonché i tempi di raccolta, di elaborazione e di controllo della qualità dei dati. Per garantire la qualità delle statistiche, ovvero una minima perdita di informazioni (errori campionari) nelle stime per le variabili chiave della rilevazione, il Regolamento introduce norme sui procedimenti di selezione dei campioni nazionali. In particolare è previsto:

- che l'universo venga preventivamente suddiviso in strati omogenei rispetto alle variabili oggetto di rilevazione;
- che tutti gli strati dell'universo siano rappresentati nel campione (ad esempio l'eventuale unicità, in termini di prodotti offerti, di taluni intermediari ne richiede l'inserimento tra le istituzioni segnalanti);
- che la media degli errori campionari per i tassi di interesse oggetto di segnalazione sulle nuove operazioni non superi il limite massimo di 10 punti base (a un livello di confidenza del 90 per cento);
- che la numerosità complessiva del campione sia determinata in modo da consentire il rispetto della soglia di cui sopra.

In ragione dei maggiori costi relativi di segnalazione per gli intermediari di minori dimensioni, il Regolamento prevede la possibilità di selezionare le banche più grandi da ciascuno strato senza ricorrere a procedimenti di estrazione casuale.

Il calcolo degli errori campionari richiede l'applicazione di modelli matematici (variabili in funzione del disegno di campionamento prescelto) o di procedimenti di tipo non parametrico (ad esempio simulazioni con *bootstrap*). Entrambi gli approcci, tuttavia, sono fortemente influenzati dalla qualità dei dati elementari; essi inoltre, avendo come presupposto un procedimento di campionamento con estrazione casuale delle unità dall'universo, possono non essere del tutto appropriati qualora le unità più grandi vengano estratte dagli strati con procedimento deterministico (cioè con probabilità pari a 1).

Per tenere conto delle difficoltà legate alla mancata disponibilità dei dati nel periodo precedente l'avvio della rilevazione e della possibile inadeguatezza di un approccio puramente probabilistico per il calcolo dell'errore, il Regolamento prevede che, per un periodo transitorio che si estende fino al mese di dicembre 2006 incluso, la dimensione dei campioni nazionali possa essere fissata, anziché in funzione degli errori di stima dei tassi, in base ai seguenti criteri euristici alternativi:

a) la partecipazione di almeno il 30 per cento degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione (fino a un massimo di 100 operatori)

oppure:

b) la partecipazione di un numero di operatori che rappresenti almeno il 75 per cento delle consistenze dei depositi e almeno il 75 per cento delle consistenze dei prestiti denominati in euro verso i residenti nell'area.

Con cadenza annuale, le BCN sono tenute a verificare la rappresentatività del campione e ad apportare i correttivi eventualmente necessari all'insieme degli intermediari segnalanti, per riflettere i mutamenti avvenuti nella dimensione o nelle caratteristiche dell'universo.

4.6 L'applicazione del Regolamento nel SEBC

La quasi totalità dei paesi dell'Unione monetaria ha scelto di rilevare le informazioni su base campionaria.

I criteri applicati per ripartire gli intermediari in gruppi omogenei sono piuttosto variabili da paese a paese, riflettendo la diversità dei sistemi bancari. Le variabili di stratificazione più frequentemente utilizzate sono risultate: la tipologia della banca (associata, ad esempio, alla forma giuridica o alla specializzazione per categoria di prodotto o clientela), la dimensione degli intermediari e la localizzazione geografica. Alcuni paesi hanno realizzato la stratificazione sulla base di fattori, ricavati con tecniche statistiche multivariate, che sintetizzano le molteplici tipologie dei prodotti e delle condizioni praticate.

Quasi tutti i paesi hanno scelto di selezionare dagli strati solo gli intermediari di dimensione maggiore. Alcune banche centrali, pur privilegiando l'inclusione degli intermediari più grandi, hanno previsto anche la partecipazione di una piccola percentuale di banche minori, estratte con procedimento casuale.

Nel complesso, il campione su cui sono basate le statistiche sui tassi di interesse per l'area dell'euro include circa 1.800 intermediari, pari a circa il 25 per cento dell'universo di riferimento. Grazie alla forte asimmetria delle distribuzioni degli importi e alle caratteristiche dei disegni di campionamento, in termini di volumi associati ai tassi la quota rappresentata dal campione è prossima all'80 per cento sia per i depositi sia per i prestiti in euro verso i residenti dell'area.

Il Regolamento prevede che il Consiglio direttivo verifichi la conformità delle procedure seguite dai paesi membri subito dopo l'avvio delle rilevazioni e successivamente almeno ogni due anni. Le caratteristiche dei campioni selezionati dalle BCN per l'avvio della rilevazione sono state descritte e valutate in due *monitoring reports*. Per il 2004 e il 2006 è prevista la stesura di ulteriori rapporti, per verificare la rappresentatività dei campioni sulla base delle nuove serie e la corretta applicazione delle procedure di manutenzione.

5. Le scelte per la rilevazione italiana

5.1 Le analisi preliminari alla selezione del campione

Anche l'Italia, come quasi tutti i paesi dell'Unione, ha optato per un campione che, pur assicurando una buona rappresentazione degli aggregati, consentisse di minimizzare i costi di segnalazione e di elaborazione delle informazioni.

Il campione è stato individuato seguendo i criteri previsti dal Regolamento; le preesistenti segnalazioni campionarie sui tassi di interesse sono state utilizzate come

informazioni di riferimento per lo studio delle caratteristiche del sistema, ma non hanno influenzato la selezione delle istituzioni.

Le caratteristiche dell'universo sono state analizzate sulla base delle migliori *proxy* disponibili per le variabili oggetto della futura segnalazione armonizzata. In particolare, sono stati esaminati dati per 14 forme tecniche (8 per l'attivo e 6 per il passivo) tratti dalle segnalazioni già esistenti (ad esempio la Matrice dei conti e le segnalazioni campionarie decadali); come periodo di riferimento è stato utilizzato quello che va da giugno 1999 a settembre 2001. In corrispondenza di operazioni di fusione, consolidamento, incorporazione o scorporo eventualmente intervenute nel periodo sono state ricostruite le situazioni di bilancio dei singoli intermediari interessati in modo da assicurare la comparabilità intertemporale dei dati.

5.2 La selezione degli intermediari per dimensione

L'operazione preliminare di suddivisione della popolazione in strati omogenei secondo una o più variabili di classificazione consente di esercitare a priori un controllo sulla composizione del campione, assicurando che siano rappresentati tutti i segmenti rilevanti dell'universo: ciò riduce, a parità di dimensione campionaria, l'errore di stima, oppure consente, per una prefissata soglia di errore, di ridurre la dimensione campionaria.


Per la rilevazione italiana, la stratificazione di primo livello è stata effettuata in funzione della dimensione degli intermediari, valutata separatamente per ciascuna forma tecnica. Le banche che, nella media del periodo considerato, presentavano importi molto elevati su una o più forme tecniche, sono state considerate appartenenti a uno strato definito 'autorappresentativo', che è stato totalmente incluso nella rilevazione; essendo rappresentato in modo censuario e non su base campionaria, lo strato autorappresentativo non contribuisce a generare errore campionario nella misurazione dei tassi di interesse del sistema. Al di fuori di tale strato è stato invece individuato un sottoinsieme di banche segnalanti, scelto secondo il criterio descritto nel paragrafo successivo.

Data la presenza di vincoli ai costi di segnalazione, sia per il rilevatore, sia per i soggetti rilevati, la selezione degli intermediari di maggiore dimensione è efficiente, in quanto consente di realizzare un'elevata copertura dei volumi e dei fenomeni con un numero relativamente basso di unità; al tempo stesso, tiene conto degli oneri relativi per i soggetti segnalanti. L'individuazione della dimensione per singola forma tecnica ha consentito di ottenere un'elevata copertura su tutte le variabili oggetto di segnalazione e di riflettere nel campione eventuali diversificazioni dei tassi praticati dagli intermediari specializzati.

La soglia dimensionale delle banche da includere nel campione è stata individuata, per ciascuna forma tecnica, tenendo conto della funzione decrescente dei guadagni di efficienza nella stima dei tassi medi ponderati per le nuove operazioni: sono state incluse nello strato autorappresentativo le banche che si collocano sulla parte più ripida di tale funzione, fino a raggiungere un contributo cumulativo alla riduzione della varianza della stima pari al 70 per cento rispetto a un disegno campionario privo della stratificazione per volumi. L'insieme individuato con il criterio sopra descritto è stato integrato per garantire la totale copertura degli istituti a diffusione nazionale e interregionale e degli istituti caratterizzati da volumi di nuove operazioni relativamente poco elevati nel biennio di riferimento, ma da significative quote di mercato sulle consistenze di fine periodo.

Nel complesso, sono state incluse nello strato autorappresentativo 60 banche che, nelle consistenze medie del periodo considerato, rappresentavano l'universo di riferimento in una percentuale pari al 73 per cento del totale attivo e al 71 per cento del totale passivo. Il grafico che segue riassume la composizione dello strato.

**Composizione dello strato autorappresentativo:
numero di banche per tipologia**



5.3 La selezione degli intermediari per area geografica


Un'ampia letteratura ha sottolineato le differenze nei prezzi che le banche applicano al nord, al centro e al sud del Paese, individuandone le principali motivazioni nella diversa composizione, tipologia e rischiosità della clientela (cfr. ad esempio: De Bonis e Ferrando (1997), Panetta (2003)).

Anche nell'analisi delle variabili disponibili come *proxy* per la rilevazione si sono riscontrate differenze nei livelli medi dei tassi di interesse legate all'area geografica (cfr. fig. 1 dell'appendice). Per i tassi attivi, un'analisi di regressione ha confermato la significatività della *dummy* territoriale per i prezzi praticati dalle banche non appartenenti allo strato autorappresentativo (ovvero le banche di minore dimensione e più concentrate sul territorio). La localizzazione, definita come area geografica di prevalente operatività, è stata pertanto utilizzata come variabile di stratificazione di secondo livello per le banche non comprese nello strato autorappresentativo.

La componente del campione selezionata sulla base dell'area geografica è formata da 70 banche, ripartite numericamente in tre strati (Nord, Centro, Sud) secondo le stesse proporzioni della popolazione di origine. La selezione degli intermediari all'interno delle aree geografiche si è basata sul criterio dimensionale, allo scopo di minimizzare per le banche i costi relativi di segnalazione. La dimensione è stata valutata attraverso il totale delle consistenze, nel periodo considerato, per le voci rilevanti ai fini della nuova segnalazione.

Il grafico che segue descrive la composizione del campione per area geografica e la percentuale rappresentata sul totale degli importi, per le banche non comprese nello strato autorappresentativo.

**Campione non compreso nello strato autorappresentativo:
numero di banche e rappresentatività degli importi per area geografica**



5.4 La dimensione e la rappresentatività complessive del campione

La dimensione campionaria della rilevazione italiana è stata fissata considerando sia i criteri previsti dal Regolamento come transitori e basati sulla rappresentatività degli importi, sia le prime valutazioni dell'errore campionario, che diverrà riferimento obbligato dal 2007 (cfr. par. 4.5).

La copertura degli importi supera la percentuale minima richiesta su ciascuna delle variabili *proxy*: oscilla infatti tra l'80 e il 91 per cento per le forme tecniche dell'attivo e tra il 77 e il 91 per cento per il passivo (cfr. appendice: tavole 3 e 4).

Per la stima degli errori campionari è stata esaminata la variabilità media, nel periodo considerato, dei tassi di interesse utilizzati come *proxy*, per l'intera popolazione e per il sottoinsieme non incluso nello strato autorappresentativo (cfr. par. 5.1 e appendice: fig. 2). Come ci si attendeva, alle forme tecniche che presentano maggiore variabilità nei tassi di interesse sono associati gli errori di stima più ampi. Il rapporto tra varianza dei tassi e dimensione degli errori campionari non è, tuttavia, di proporzionalità diretta, in quanto questi ultimi sono anche influenzati dalla percentuale di importi di nuove operazioni rappresentati dal campione e dalle oscillazioni mensili di tale percentuale. Nel complesso, secondo le stime preliminari, l'errore medio ponderato sulle nuove operazioni dell'attivo sarebbe pari al tetto massimo di 10 punti base previsto dal Regolamento. L'errore medio ponderato sul passivo, calcolabile al momento limitatamente alle serie per le quali il concetto di nuove operazioni è esteso all'intero importo delle consistenze (conti correnti e depositi rimborsabili con preavviso) sarebbe invece contenuto in 2 punti base. Nella media delle dieci forme tecniche di attivo e passivo l'errore sarebbe pari a 6 punti base.

La disponibilità delle nuove statistiche sui tassi di interesse consentirà di rielaborare tali stime anche alla luce di eventuali correttivi che, nell'ambito delle procedure di manutenzione, si riterrà necessario apportare alla dimensione e/o alla struttura del campione.

Bibliografia

- Affinito M., De Bonis R. e Farabullini F. (2003), "Concorrenza e convergenza tra i sistemi bancari dell'area dell'euro", Ente per gli Studi Monetari, Bancari e Finanziari Luigi Einaudi, Quaderni di Ricerche, N. 40.
- Banca centrale europea (2000), "La trasmissione della politica monetaria nell'area dell'euro", Bollettino Mensile, luglio, pp. 41-55
- Banca centrale europea (2002), "Recenti risultati sulla trasmissione della politica monetaria nell'area dell'euro", Bollettino Mensile, ottobre, pp. 43-53
- Banca centrale europea (2002), "Miglioramenti delle statistiche sui bilanci e sui tassi di interesse delle IFM", Bollettino Mensile, aprile, pp. 61-68
- Banca centrale europea (2003), "Manual on MFI Interest Rate Statistics Regulation ECB/2001/18"
- Banca d'Italia (2002) "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi", Circolare N. 248/26.06.02 .
- Cochran W.G. (1977), "Sampling Techniques", Wiley.
- Comunità europea (2002), "Regolamento (CE) N. 63/2002 della Banca Centrale Europea del 20 dicembre 2001 (BCE/2001/18)", in Gazzetta ufficiale L 10/24 del 12.1.2002.
- De Bondt G. (2002), "Retail bank rate and pass-through: new evidence at the euro area level", Banca centrale europea, Working Papers, N. 136.
- De Bonis R. e F. Farabullini (2000), "L'armonizzazione delle statistiche bancarie europee e i riflessi sull'Italia", Banca d'Italia, Supplementi al Bollettino Statistico, N. 11.
- De Bonis R. e A. Ferrando (1997), "Da che cosa dipendono i tassi d'interesse sui prestiti nelle province?", Banca d'Italia Temi di discussione, N. 319.
- Gambacorta L. (2001), "Bank-specific characteristics and monetary policy transmission: the case of Italy", Banca d'Italia Temi di discussione, N. 430.
- Gambacorta L., Gobbi G. e Panetta F. (2001), "Il sistema bancario italiano nell'area dell'euro", Bancaria, Vol 57, N.3.
- Ehrmann, M., Gambacorta L., Martínez-Pagés J., Sevestre P. and A. Worms (2001), "Financial systems and the role of banks in monetary policy transmission in the euro area", Banca d'Italia Temi di discussione, N. 432 .
- Homer S. e Leibowitz M. L. (1972), "Inside the Yield Book", Prentice Hall Inc.
- IME (1997), "European money and banking statistical methods".

Panetta F. (2003), "Evoluzione del sistema bancario e finanziamento dell'economia nel Mezzogiorno", Banca d'Italia, Temi di discussione N. 467.

Seckelmann, R. (1995), "Final report, according to Article 1a.5.b of the EU Directive 87/102, on methods of calculation, in the European Economic Area, of the annual percentage rate of charge", Rapporto interno per la Comunità europea.

APPENDICE
TAVOLE E GRAFICI

Tassi di interesse pubblicati dalla Bce

Tassi di interesse bancari al dettaglio

Valori percentuali in ragione d'anno, validi nel mese di pubblicazione

	Tassi di interesse su depositi						Tassi di interesse suscrivibili				
	A vista	Con durata prestabilita			Rimborsabili con preavviso		Alle imposte		Alle tangenti		
			fino a 1 anno	fino a 2 anni	oltre 2 anni	fino a 3 mesi	oltre 3 mesi	fino a 1 anno	oltre 1 anno	Prestiti al consumo	Mutui per l'acquisto di abitazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1999	0,65	2,44	2,45	2,57	2,15	2,76	5,65	5,1	9,39	5,29	
2000	0,85	3,45	3,45	4,52	2,25	3,29	6,6	6,23	9,87	6,34	
..... Ampliamenti dell'area dell'euro											
2001	0,84	3,49	3,49	4,12	2,4	3,59	6,83	6,15	10,12	5,97	
2001 nov.	0,78	2,84	2,83	3,65	2,19	2,75	5,31	5,71	9,87	5,48	
dic.	0,74	2,79	2,78	3,77	2,17	2,79	6,26	5,69	9,81	5,52	
2002 gen.	0,73	2,77	2,77	3,83	2,17	2,8	6,18	5,63	9,79	5,53	
feb.	0,73	2,78	2,78	3,95	2,15	2,91	6,16	5,75	9,81	5,61	
mar.	0,73	2,84	2,84	4,07	2,15	3	6,09	5,85	9,76	5,74	
apr.	0,74	2,88	2,9	4,13	2,14	3,07	6,17	5,96	9,81	5,81	
mag.	0,74	2,91	2,92	4,15	2,15	3,08	6,2	5,98	9,85	5,82	
giu.	0,74	2,93	2,94	4,09	2,13	3,08	6,18	5,97	9,82	5,77	
lug.	0,74	2,88	2,9	4,02	2,13	3,02	6,16	5,79	9,76	5,68	
ago.	0,73	2,84	2,85	3,81	2,12	2,94	6,14	5,7	9,77	5,53	
set.	0,73	2,77	2,77	3,64	2,13	2,73	6,11	5,61	9,82	5,37	
ott.	0,72	2,74	2,74	3,58	2,11	2,63	6,12	5,54	9,7	5,26	
nov.	0,71	2,7	2,69	3,53	2,11	2,55	6,09	5,5	9,67	5,2	

Questi tassi di interesse bancari al dettaglio nell'area dell'euro dovrebbero essere usati con prudenza e solo a fini statistici, principalmente per analizzare il loro andamento nel tempo piuttosto che il loro livello. I valori corrispondono alla media ponderata dei tassi di interesse nazionali comunicati dalle banche centrali nazionali sulla base dei dati attualmente disponibili, giudicati corrispondenti alle categorie previste. Questi tassi nazionali sono stati aggregati per ottenere un'informazione riferita all'area dell'euro, in qualche caso sulla base di approssimazioni e stime a causa dell'eterogeneità degli strumenti finanziari negli Stati membri dell'Unione monetaria. Inoltre, i tassi di interesse non sono armonizzati in termini di copertura (tassi sui flussi e/o sulle consistenze), natura dei dati (tassi nominali o effettivi) o metodo di compilazione. I pesi dei paesi per il calcolo dei tassi di interesse bancari al dettaglio dell'area dell'euro sono tratti dalle statistiche mensili dei bilanci delle istituzioni finanziarie monetarie o da aggregati simili. I pesi tengono conto della diversa importanza che i vari strumenti hanno in ciascun paese dell'area dell'euro, misurata in termini di consistenze. I pesi sono aggiornati mensilmente: di conseguenza, tassi di interesse e pesi si riferiscono sempre allo stesso mese.

Fonte: BCE, *Bollettino mensile* - Gennaio 2003. Tavola 3.4.

Tassi di interesse previsti dal Regolamento Bce 2001/18
Consistenze

	<i>Settore di controparte</i>	<i>Strumenti</i>	<i>Durata originaria delle operazioni</i>
Depositi	Famiglie	Con durata prestabilita	Fino a 2 anni
			Oltre 2 anni
	Società non finanziarie	Con durata prestabilita	Fino a 2 anni
			Oltre 2 anni
	Pronti contro termine		
Prestiti	Famiglie	Per acquisto abitazione	Fino a 1 anno
			Oltre 1 anno e fino a 5
			Oltre 5 anni
		Credito al consumo e altri prestiti	Fino a 1 anno
	Oltre 1 anno e fino a 5		
	Oltre 5 anni		
Società non finanziarie		Fino a 1 anno	
		Oltre 1 anno e fino a 5	
		Oltre 5 anni	

NOTA. Al settore delle famiglie sono assimilate le istituzioni senza scopo di lucro (settori S.14 e S.15 del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità – SEC 95); dal settore delle imprese non finanziarie (settore S.11) sono escluse le Amministrazioni pubbliche.

Tassi di interesse previsti dal Regolamento Bce 2001/18
Nuove operazioni

	Settore	Strumenti	Durata originaria/ Periodo iniziale di determinazione del tasso
Depositi	Famiglie	A vista	
		Con durata prestabilita	Fino a 1 anno
			Oltre 1 anno e fino a 2 anni
			Oltre 2 anni
		Rimborsabili con preavviso	Preavviso fino a 3 mesi
			Preavviso oltre 3 mesi
	Società non finanziarie	A vista	
		Con durata prestabilita	Fino a 1 anno
			Oltre 1 anno e fino a 2 anni
			Oltre 2 anni
Pronti contro termine			
Prestiti	Famiglie	Conti correnti attivi	
		Crediti al consumo	Tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno
			Determinazione iniziale del tasso oltre 1 anno e fino a 5
			Determinazione iniziale del tasso oltre 5 anni
		Per acquisto abitazione	Tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno
			Determinazione iniziale del tasso oltre 1 anno e fino a 5
			Determinazione iniziale del tasso oltre 5 anni e fino a 10
			Determinazione iniziale del tasso oltre 10 anni
		Altri scopi	Tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno
			Determinazione iniziale del tasso oltre 1 anno e fino a 5
	Determinazione iniziale del tasso oltre 5 anni		
	Società non finanziarie	Conti correnti attivi	
		Altri prestiti fino a 1 milione di euro	Tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno
			Determinazione iniziale del tasso oltre 1 anno e fino a 5
Determinazione iniziale del tasso oltre 5 anni			
Altri prestiti oltre 1 milione di euro	Tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno		
	Determinazione iniziale del tasso oltre 1 anno e fino a 5		
	Determinazione iniziale del tasso oltre 5 anni		

Percentuale media degli importi rappresentati dalle banche del campione.

Consistenze dell'attivo: giugno 1999-settembre 2001

	Mutui acquisto abitazioni	Credito al consumo	Prestiti per altri scopi	Prestiti alle imprese fino a 1 anno	Prestiti alle imprese tra 1 e 5 anni	Prestiti alle imprese oltre 5 anni	C/c attivi con famiglie	C/c attivi con imprese
Banche del campione	89,9	89,5	79,7	90,2	90,8	89,8	80,9	87,4
Banche fuori campione	10,1	10,5	20,3	9,8	9,2	10,2	19,1	12,6
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Percentuale media degli importi rappresentati dalle banche del campione.

Consistenze del passivo: giugno 1999-settembre 2001





	Depositi c/c famiglie	Depositi c/c imprese	Pct	Depositi con scadenza fino a 2 anni	Depositi con scadenza superiore a 2 anni	Depositi con preavviso
Banche del campione	87,5	90,8	78,5	84,0	76,8	87,3
Banche fuori campione	12,5	9,2	21,5	16,0	23,2	12,7
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fig. 1

Tassi attivi - nuove erogazioni per area geografica

Variabili proxy utilizzate per la selezione del campione

Popolazione non compresa nello strato autorappresentativo




Tassi attivi - nuove erogazioni per area geografica


Variabili proxy utilizzate per la selezione del campione

Popolazione non compresa nello strato autorappresentativo


Prestiti alle imprese di durata compresa tra 1 e 5 anni



Prestiti alle imprese di durata superiore ai 5 anni



Prestiti alle famiglie: c/c attivi



Prestiti alle imprese: c/c attivi




Fig. 2





Fig. 3



Doc. 13

BANCA D'ITALIA

Bollettino Statistico



II - 2006

TDB30100

Banche e Intermediari finanziari di cui all'art. 107 T.U.

Fonte: Centrale dei rischi
Numeri in unità
Consistenze in milioni di euro

	Totale		Banche		Finanziarie	
	2005 dic.	2006 mar.	2005 dic.	2006 mar.	2005 dic.	2006 mar.
a. NUMERO AFFIDATI	3.359.854	3.467.564	2.985.406	3.081.260	582.266	593.450
di cui: cointestazioni	950.531	992.110	837.329	870.764	120.257	128.439
b. FINANZIAMENTI PER CASSA						
<i>accordato operativo</i>	1.693.882	1.724.545	1.556.167	1.590.343	137.716	134.202
<i>utilizzato</i>	1.161.020	1.182.314	1.041.414	1.065.867	119.606	116.447
<i>sconfinamento</i>	28.537	27.376	26.155	25.422	2.382	1.953
<i>marginale disponibile</i>	561.399	569.607	540.908	549.899	20.491	19.708
di cui: operazioni autoliquidanti						
<i>accordato operativo</i>	300.977	306.325	268.788	278.248	32.189	28.077
<i>utilizzato</i>	151.254	148.870	131.176	132.661	20.078	16.209
operazioni a scadenza						
<i>accordato operativo</i>	1.084.920	1.108.399	981.068	1.003.927	103.852	104.472
<i>utilizzato</i>	877.685	904.560	779.788	806.057	97.897	98.504
operazioni a revoca						
<i>accordato operativo</i>	307.985	309.821	306.310	308.168	1.675	1.652
<i>utilizzato</i>	132.081	128.884	130.450	127.149	1.631	1.735
c. GARANZIE RILASCIATE ALLA CLIENTELA						
<i>accordato operativo</i>	164.806	164.704	162.215	163.004	2.592	1.700
<i>utilizzato</i>	124.331	122.243	121.876	120.700	2.455	1.543
d. SOFFERENZE	89.726	90.939	46.019	47.905	43.708	43.034
e. NUMERO GARANTI	1.760.648	1.799.787	1.593.514	1.631.146	221.160	222.612
di cui: cointestazioni	577.978	588.301	539.701	549.619	50.406	50.781
f. GARANZIE PERSONALI RILASCIATE DALLA CLIENTELA	459.670	471.354	396.458	407.371	63.213	63.983

Note:

I dati sono comprensivi delle operazioni con clientela non residente.


DOC-14

ABI Associazione
Bancaria
Italiana



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

L'usura: profili civilistici e penalistici

Cod.: _____.

Date: 14 - 15 luglio 2014

Responsabili del corso: Cosimo D'Arrigo, Raffaele Sabato

Presentazione

A partire dal 1996, la modifica dell'art. 644 cod. pen. ha posto all'attenzione dei giudici civili e penali il problema della rilevanza del fenomeno della usura anche nell'ambito bancario. Infatti, il passaggio da una fattispecie polarizzata sul dato soggettivo dell'approfittamento dello "stato di bisogno" a una basata sul parametro puramente oggettivo del superamento del "tasso soglia", ha comportato un notevole ampliamento dell'ambito di applicazione del reato di usura, estendendone il rilievo anche al settore dell'erogazione del credito.

Pur essendo trascorsi quasi vent'anni dall'introduzione dell'attuale disciplina, intorno alla stessa non sono ancora sopiti i problemi interpretativi. In particolare, la verifica dello sfioramento del tasso-soglia – che implica questioni di natura essenzialmente civilistica, ma si riverbera anche sulla configurazione in concreto della condotta penalmente rilevante – assume caratteri di complessità e incertezza in relazione al diverso atteggiarsi e alla controversa qualificazione di talune clausole accessorie usuali nei rapporti bancari.

In sinergia con la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, il corso si propone di favorire la condivisione di soluzioni interpretative fra i giudici civili e penali, da un lato, fra magistratura, operatori del settore e organi di vigilanza, dall'altro.



Lunedì 14 luglio 2014

- ore 9,15 **Presentazione delle iniziative di formazione congiunta**
prof. Valerio Onida, presidente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura – presidente emerito della Corte costituzionale
- ore 10,00 **tavola rotonda: L'evoluzione della legislazione anti-usura: profili civili e penali**
dott. Domenico Chindemi, consigliere della Corte di cassazione
prof. Raffaele Lener, ordinario di Diritto dei mercati finanziari presso l'Università di Roma Tor Vergata
dott. Renato Rordorf, presidente di sezione della Corte di cassazione
prof. Paola Severino, ordinario di diritto penale presso l'Università LUISS di Roma
- ore 11.30 **break**
- ore 11.45 **dibattito**
- ore 13.00 **pausa pranzo**
- ore 14,30 **tavola rotonda: Accesso al credito e regole del mercato**
dott.ssa Magda Bianco, Capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio - Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia
dott.ssa Francesca Brunori, Responsabile Credito e Finanza di Confindustria
dott. Pietro Giordano, Presidente dell'Adiconsum
dott. Gianfranco Torriero, Direttore centrale dell'Associazione Bancaria Italiana
- ore 16,00 **La rilevazione contabile del tasso-soglia**
avv. Gianmarco Annunziata, del Foro di Roma



*dott.ssa Rita Dinale, Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio - Dipartimento
Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia*

ore 17,30 fine lavori

Martedì 15 luglio 2014

sessione civile

ore 9,15 **La nullità del patto usurario; gli obblighi restitutori; l'usura sopravvenuta**

dott. Fabrizio Di Marzio, consigliere della Corte di cassazione

prof. Pietro Sirena, ordinario di diritto privato presso l'Università di Siena

ore 10,30 **L'usura nei prodotti derivati, nel leasing e nelle polizze assicurative;**

dott. Pasquale Serrao D'Aquino, giudice del Tribunale di Napoli

*prof. Massimo Caratelli, associato di economia degli intermediari finanziari
presso l'Università "Roma Tre"*

sessione penale

ore 9,15 **L'usura come reato-contratto; l'elemento soggettivo; la prescrizione del reato; le
aggravanti**

dott. Costantino De Robbio, giudice del Tribunale di Roma

*prof. Antonio Fiorella, ordinario di diritto penale presso l'Università "La
Sapienza" di Roma*

ore 10,30 **Le tecniche d'indagine; la confisca**

*dott. Luigi Orsi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Milano*

ABI Associazione
Bancaria
Italiana



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

SSM




SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

ore 11.30	break
ore 11.45	dibattito
ore 13.00	pausa pranzo

Il Taeg

Trasparenza e credito ai consumatori



INDICE

La formula finanziaria	2
Le ipotesi di calcolo	2
Il calcolo del TAEG per i contratti di credito	3
Il calcolo del TAEG per gli affidamenti in conto corrente	4

LA FORMULA FINANZIARIA

Il ricorso alla formula finanziaria di attualizzazione permette di tenere conto della **distribuzione temporale dei costi**, dei **prelievi** e dei **rimborsi** e, quindi, di considerare **l'effettivo periodo di fruizione del denaro** (e il valore finanziario del tempo).

La formula è la medesima utilizzata in matematica finanziaria per calcolare il TIR (Tasso Interno di Rendimento), ottenuto **eguagliando il Valore Attuale Netto a zero**. La formula da utilizzare è specificamente indicata dalla normativa che la differenzia per le aperture di credito rispetto agli altri contratti di credito.

Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi e rimborsi) e le spese, esistenti o future, che caratterizzano un finanziamento. Gli elementi fondamentali del suo calcolo sono:

1. la dinamica dei prelievi e il loro importo;
2. la dinamica dei rimborsi e il loro importo;
3. i costi considerati e la loro dinamica (in modo da tenere conto delle spese anticipate e di quelle differite);
4. le ipotesi di calcolo (visto che si tratta di una valutazione preventiva).



LE IPOTESI DI CALCOLO

Le ipotesi di calcolo del TAEG sono **sostanzialmente prudentiali**. La normativa, laddove esistano differenti opzioni di costo e di calcolo, considera, nel TAEG, **l'ipotesi peggiore per il cliente**, in modo da rappresentare la **situazione più costosa del finanziamento**.

Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che **il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno a tutti i loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti**.

Quando un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese **rimarranno invariati fino alla scadenza del contratto di credito**.

Nel TAEG sono inclusi – se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore – anche i **costi di gestione del conto** sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzo di mezzi di pagamento che permettono di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento.

Se il conto può essere utilizzato anche per operazioni diverse, il TAEG include **i costi fissi** (anche se volti a remunerare servizi estranei al finanziamento) e **i costi variabili** in funzione dell'utilizzo del solo finanziamento.

I costi di gestione del conto, anche se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore, non sono inclusi se l'apertura del conto è facoltativa e se i costi correlati al conto sono indicati in modo chiaro nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto.

In caso di apertura di credito in conto corrente, il TAEG include i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento (caso in cui il cliente non può accedere a servizi diversi dall'affidamento in conto corrente) ed i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito.

Nel calcolo del TAEG sono comunque **escluse le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito**, compresi gli interessi di mora. Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di utilizzo, si presuppone che il fido sia tutto utilizzato immediatamente.

IL CALCOLO DEL TAEG PER I CONTRATTI DI CREDITO

Il TAEG è calcolato come il tasso di attualizzazione che risulta dalla soluzione dell'equazione riportata e che considera la somma (algebraica) di tutti i rimborsi, prelievi e costi che si manifestano durante la vita di un finanziamento. Esso sarà costituito da un tasso espresso in termini percentuali, espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.

$$\sum_{k=1}^n \frac{F_k}{(1 + TAEG)^{t_k}} = 0$$

Gli elementi che costituiscono la formula sono:

K:	è il numero d'ordine di un utilizzo che va da 1 a n, pertanto $1 \leq k \leq n$; n è l'ultimo movimento che riguarda il finanziamento, cioè il flusso che ne determina l'estinzione;
t_k:	è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, fra la data del primo flusso (sia esso un costo o un prelievo) e la data di ciascun flusso successivo. Il primo flusso del finanziamento sarà $t_1 = 0$ (è il momento di avvio del finanziamento). In questo modo, si considerano esattamente le date in cui i flussi si verificano. Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno;
F_k:	indica tutti i flussi che si manifestano in un determinato momento nell'ottica del consumatore (i costi e i rimborsi hanno segno negativo, i prelievi segno positivo). Nel caso di più flussi di segno diverso (costi, prelievi, rimborsi) esso misurerà la loro somma algebrica. Per esempio se il 7/03 si ha il pagamento di un costo di 10 euro, il prelievo di 100 euro e il rimborso di 35 euro, il flusso F sarà pari a $-10 + 100 - 35 = 55$.

Ulteriori ipotesi previste nel calcolo del TAEG:

- a. se non è stabilito un calendario per il rimborso si presume che: il credito sia fornito per un periodo di un anno e il prestito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo;
- b. se è stabilito un calendario per il rimborso, ma l'importo dei rimborsi è flessibile, si presuppone che l'importo di ciascuno di essi sia il più basso tra quelli previsti dal contratto;
- c. se il limite massimo del credito non è stato ancora convenuto, si considera che sia fissato a 1.500 euro;
- d. se sono offerti tassi di interesse e spese diversi per un periodo o un importo limitato, si presuppone che il tasso d'interesse e le spese siano quelli più elevati per l'intera durata del contratto di credito;
- e. nel caso dei contratti di credito al consumo per cui è pattuito un tasso debitore fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso debitore variabile, il calcolo del TAEG si basa sull'assunto che il tasso variabile sia eguale a quello vigente al momento del calcolo del TAEG, in base al valore dell'indicatore convenuto in quel momento.

IL CALCOLO DEL TAEG PER GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

$$TAEG = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interesse} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Gli elementi che costituiscono la formula sono:

utilizzato:	l'importo del credito effettivamente erogato al cliente per un determinato periodo di riferimento;
interessi:	sono le competenze calcolate applicando il tasso di interesse contrattuale all'utilizzato; si ipotizza che gli interessi siano liquidati alla fine del periodo di riferimento (anno, semestre, trimestre, ecc) e che non intervengano variazioni del tasso debitore rispetto al livello iniziale;
oneri:	<p>includono tutte le spese diverse da quelle per interessi sostenute nel periodo di riferimento connesse con l'affidamento. Le spese periodiche vanno imputate proporzionalmente al periodo di riferimento (ad esempio, le spese annuali devono essere divise per quattro, se il periodo di riferimento è un trimestre).</p> <p>Le spese e le commissioni una tantum sostenute al momento della conclusione del contratto sono così imputate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il contratto ha durata determinata, esse sono distribuite proporzionalmente al periodo di riferimento (per esempio, se l'apertura di credito ha scadenza 18 mesi e il periodo di riferimento è il trimestre, sono ripartite su 18/3 periodi); • se il contratto è a tempo indeterminato, esse sono considerate come spese annuali e imputate tutte al TAEG.

	<p>Si ipotizza che le spese vengano liquidate alla fine del periodo di riferimento e sono escluse le eventuali penali che il cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.</p> <p>Tra gli oneri sono inclusi i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento mentre, per i conti correnti ordinari, si considerano i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito;</p>
<p>t:</p>	<p>permette di trasformare un tasso di periodo in un tasso annuale. Se la durata è rapportata al periodo di riferimento espresso in mesi o frazioni di mesi sarà pari a $12/(\text{mesi periodo})$ (per esempio, se il periodo è semestrale $t= 12/6$), se il periodo di riferimento è espresso in giorni sarà pari a $365/(\text{giorni periodo})$ (per esempio, se il periodo è 120 giorni $t= 365/120$).</p> <p>Se la durata dell'affidamento non è nota si assume un periodo di riferimento trimestrale ($t=12/3$).</p>



Promozione e Marketing:

Carmen Lombardo, Ufficio Vendite e Pianificazione e Controllo, ABIFormazione

Silvia Quaranta, Ufficio Vendite e Pianificazione e Controllo, ABIFormazione

Gloria Ramaglioni, Ufficio Vendite e Pianificazione e Controllo, ABIFormazione